

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

661^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1999

Presidenza della vice presidente SALVATO,
indi del presidente MANCINO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XVII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-66

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)*..... 67-112

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le co-
municazioni all'Assemblea non lette in Aula
e gli atti di indirizzo e di controllo) ..* 113-154

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>		* GUBERT (<i>Misto-Il Centro</i>)	Pag. 23, 24
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>		CASTELLANI Carla (<i>AN</i>)	26
CONGEDI E MISSIONI	Pag. 1	CAMERINI (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>)	29
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	1	SUI LAVORI DEL SENATO	
DISEGNI DI LEGGE		PRESIDENTE	31
Disegno di legge (4167) fatto proprio da Gruppo parlamentare:		BOSI (<i>CCD</i>)	31
PRESIDENTE	2	DISEGNI DI LEGGE	
SELLA DI MONTELUCE (<i>Forza Italia</i>)	2	Discussione e approvazione:	
Seguito della discussione e approvazione:		(4150) VILLONE e D'ALESSANDRO PRISCO. - Proroga dei termini per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in relazione all'adozione del parere parlamentare (Relazione orale):	
(1388-B) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):		D'ALESSANDRO PRISCO (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>), f.f. relatrice	32, 34
VILLONE (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>), relatore	2, 5	AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	32
	6 e passim	D'ALÌ (<i>Forza Italia</i>)	33
VIGNERI, sottosegretario di Stato per l'interno	3, 4, 5 e passim	GUBERT (<i>Misto-Il Centro</i>)	33
* GUBERT (<i>Misto-Il Centro</i>)	3, 9, 13 e passim	SUI LAVORI DEL SENATO	
TAROLLI (<i>CCD</i>)	5, 6	PRESIDENTE	34, 35
FERRANTE (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>)	8	BALDINI (<i>Forza Italia</i>)	34
IULIANO (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>)	8	Discussione e approvazione:	
MAGNALBÒ (<i>AN</i>)	9, 14, 15	(4038-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):	
PASTORE (<i>Forza Italia</i>)	9, 13	PRESIDENTE	35, 37, 38 e passim
DI ORIO (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>)	9	* CALVI (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>), relatore. 36, 42, 46	
MACONI (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>)	9, 10	CORTELLONI (<i>UDeuR</i>)	38
POLIDORO (<i>PPI</i>)	10	GASPERINI (<i>Lega Nord-Per la Padania indip.</i>)	38, 64
* ROTELLI (<i>Forza Italia</i>)	4, 7, 10 e passim	CENTARO (<i>Forza Italia</i>)	40
BIASCO (<i>CCD</i>)	11	DILIBERTO, ministro di grazia e giustizia 42, 44	
DE CAROLIS (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>)	12	MILIO (<i>Misto</i>)	46, 51
DOCUMENTI E MOZIONI		PETTINATO (<i>Verdi-L'Ulivo</i>) 38, 46, 54 e passim	
Discussione congiunta:		* FOLLIERI (<i>PPI</i>)	47
(Doc. XVI, n. 10) Relazione della Commissione speciale in materia d'infanzia sul rapporto tra televisione e minori e della mozione 1-00415:		CIRAMI (<i>UDeuR</i>)	48
PRESIDENTE	15, 18, 23	FUMAGALLI CARULLI (<i>Rin. It. Lib. Ind.-Pop. per l'Europa</i>)	50
DE LUCA Athos (<i>Verdi-L'Ulivo</i>), relatore 15		MAZZUCA POGGIOLINI (<i>Misto-Dem.-L'Ulivo</i>) 53	
SCOPELLITI (<i>Forza Italia</i>)	18	CALLEGARO (<i>CCD</i>)	53
		CÒ (<i>Misto-RCP</i>)	56

VALENTINO (AN)	Pag. 40, 57	MOZIONE N. 415	Pag. 101
PERA (Forza Italia)	44, 58, 59 e <i>passim</i>	DISEGNO DI LEGGE N. 4150:	
RUSSO (Dem. Sin.-L'Ulivo)	61	Articoli 1 e 2	103
SCOPELLITI (Forza Italia)	63	DISEGNO DI LEGGE N. 4038-B:	
SUI LAVORI DEL SENATO		Articolo unico del disegno di legge di conversione e modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge	103
PRESIDENTE	65	DECRETO-LEGGE N. 145:	104
COVIELLO (PPI)	65	Articoli da 1 a 3	106
ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 27 LUGLIO 1999 ..	65	Articolo 3- <i>bis</i> ed emendamenti	108
<i>ALLEGATO A</i>		Articolo soppresso dalla Camera dei deputati	109
DISEGNO DI LEGGE N. 1388-B:		Articoli 3- <i>ter</i> , 4, 5, 5- <i>bis</i> e 6	110
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 12	67	<i>ALLEGATO B</i>	
Articolo soppresso	67	COMMISSIONI PERMANENTI	
Articolo 13 e ordine del giorno	68	Ufficio di Presidenza	113
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 13	69	DISEGNI DI LEGGE	
Articolo soppresso	70	Annunzio di presentazione	113
Articoli 14 e 15	70	Assegnazione	113
Articolo 16 ed emendamento	71	Approvazione da parte di Commissioni permanenti	114
Articoli 17 e 18	73	CORTE COSTITUZIONALE	
Articolo 19 ed emendamenti	75	Trasmissione di sentenze	115
Articolo 20 ed emendamento	77	MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
Articoli da 21 a 25	77	Annunzio di risposte scritte a interrogazioni	115
Articolo 26 ed emendamento	82	Annunzio	65
Articoli da 27 a 30	84	Mozioni	117
Articolo 31, emendamento e ordine del giorno	86	Interpellanze	118
Articolo 32	88	Interrogazioni	123
Articolo soppresso	88	Interrogazioni da svolgere in Commissione ..	154
Articoli 33 e 34	89		
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 34 e ordini del giorno	91		
Articolo 35	98		
DOCUMENTO XVI, N. 10:			
Proposta di risoluzione	98		

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente SALVATO

La seduta inizia alle ore 9,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori in congedo o assenti per incarico del Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,33 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Disegno di legge (4167), fatto proprio da un Gruppo parlamentare

SELLA DI MONTELUCE (*FI*). Comunica di avere presentato ieri il disegno di legge n. 4167, riguardante l'adeguamento informatico all'anno 2000, sottoscritto da oltre la metà dei senatori del suo Gruppo.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e applicherà l'articolo 79 del Regolamento.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa: UDeuR; Forza Italia: FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Rinnovamento Italiano, Liberal-democratici, Indipendenti-Popolari per l'Europa: RI-LI-PE; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com.; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Repubblica Veneta: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I democratici-l'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-II Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-II Centro.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1388-B) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nel corso della seduta notturna di ieri ha avuto inizio l'esame delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, ex articolo 104 del Regolamento. Passa all'esame dell'emendamento 12.0.1, specificando che con la sua eventuale reiezione si intende approvata la soppressione dell'articolo 12, deliberata dalla Camera dei deputati.

Il Senato respinge il 12.0.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'ordine del giorno n. 3.

VILLONE, *relatore*. È favorevole

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Lo accoglie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 3 pertanto non viene posto in votazione.

Il Senato approva l'articolo 13.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi, che si intendono illustrati, avvertendo che il 13.0.1 propone il ripristino dell'articolo 14 del testo approvato dal Senato.

VILLONE, *relatore*. È contrario ad entrambi.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Concorda.

Il Senato respinge gli emendamenti 13.0.1 e 13.0.2.

PRESIDENTE. Con la reiezione del 13.0.1 si intende approvata la soppressione dell'articolo 14 del testo approvato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati. L'articolo 14, corrispondente all'articolo 15 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva l'articolo 15, introdotto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 16 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

VILLONE, *relatore*. È contrario.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Concorda.

Il Senato respinge il 16.100 e approva gli articoli 16, 17 e 18.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 19 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che il 19.105 è inammissibile, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento.

VILLONE, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Concorda.

PRESIDENTE. Dichiaro decaduti per assenza dei proponenti il 19.100, il 19.102, il 19.103 e il 19.104.

GUBERT (*Misto-Il Centro*). Fa propri il 19.100 e il 19.102.

TAROLLI (*CCD*). Fa proprio il 19.103.

Il Senato respinge il 19.100, gli identici 19.101 e 19.102, ed il 19.103, ed approva l'articolo 19.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 20, ricordando che l'emendamento 20.100 è inammissibile, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento.

Il Senato approva gli articoli 20 e 21, quest'ultimo introdotto dalla Camera dei deputati. Sono quindi approvati gli articoli dal 22 al 25, corrispondenti, rispettivamente, agli articoli dal 21 al 24 del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 26, corrispondente all'articolo 25 del testo approvato dal Senato, dichiarando decaduto per assenza della proponente l'emendamento ad esso riferito.

TAROLLI (*CCD*). Lo fa proprio.

VILLONE, *relatore*. È contrario.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Concorda.

Il Senato respinge il 26.100 ed approva l'articolo 26. Sono quindi approvati gli articoli 27, introdotto dalla Camera dei deputati, e 28, corrispondente all'articolo 26 del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. L'articolo 29, corrispondente all'articolo 27 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva l'articolo 30, corrispondente all'articolo 28 del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 31, corrispondente all'articolo 29 del testo approvato dal Senato, nonché dell'emendamento e dell'ordine del giorno ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

VILLONE, *relatore*. È contrario all'emendamento e favorevole all'ordine del giorno n. 4.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Concorda per l'emendamento ed accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 4 non viene pertanto posto in votazione.

Il Senato approva gli articoli 31 e 32, corrispondenti agli articoli 29 e 30 del testo approvato dal Senato, nonché la soppressione dell'articolo 31 del testo approvato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati. Sono quindi approvati gli articoli 33 e 34, introdotti dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 34 sono tutti inammissibili, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, e passa all'esame degli ordini del giorno nn. 5, 6, 7, 8 e 80, che si intendono illustrati.

VILLONE, *relatore*. Si rimette alla valutazione del Governo.

FERRANTE (DS). Propone, anche a nome del senatore Iuliano, una riformulazione dell'ordine del giorno n. 5, che sottoscrive. (*v. Allegato A*).

MAGNALBÒ (AN). Sottoscrive l'ordine del giorno n. 6.

PASTORE (FI). Aggiunge la firma al n. 6.

DI IORIO (DS). Sottoscrive l'ordine del giorno n. 5 nel testo riformulato.

MACONI (DS). Anche a nome del senatore Petrucci, sottoscrive il n. 5 riformulato.

STANISCIA (DS). Aggiunge la firma al n. 5.

POLIDORO (PPI). Aggiunge la firma al n. 6.

PRESIDENTE. Invita i senatori che chiedono la parola solo per sottoscrivere gli ordini del giorno a segnalarlo direttamente alla Presidenza.

GUBERT (*Misto-Il Centro*). È favorevole a tutti gli ordini del giorno, avendo presentato l'emendamento 34.0.3 di analogo contenuto.

ROTELLI (FI). Invita il Governo ad accogliere l'ordine del giorno n. 7.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Accoglie tutti gli ordini del giorno presentati, dichiarando l'intenzione del Governo di accelerare i tempi sulla riforma relativa all'organizzazione territoriale subregionale, in merito alla quale ha presentato un disegno di legge costituzionale.

BIASCO (CCD). Prende atto dell'intenzione del Governo ed appone la firma all'ordine del giorno n. 6.

DE CAROLIS (DS). È contrario alla creazione di nuove province, considerato il difficile avviamento di quelle recentemente istituite.

PRESIDENTE. Poiché il Governo li ha accolti, gli ordini del giorno non verranno posti in votazione.

Il Senato approva l'articolo 35, introdotto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

GUBERT (*Misto-Il Centro*). Protesta per la decisione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari di restringere l'esame di un provvedimento così importante in tempi risibili.

ROTELLI (FI). Il Gruppo FI voterà a favore del provvedimento, auspicando la riforma generale dell'ordinamento degli enti locali.

MAGNALBÒ (AN). Il suo Gruppo si asterrà nella votazione finale.

Il Senato approva il disegno di legge nel suo complesso.

Discussione congiunta del documento:

(Doc. XVI, n. 10) *Relazione della Commissione speciale in materia di infanzia sul rapporto tra televisione e minori*

e della mozione n. 415

PRESIDENTE. Invita il senatore Athos De Luca, nello svolgere la relazione, ad illustrare anche la proposta di risoluzione n. 1.

DE LUCA Athos, *relatore*. Ricorda le tappe della elaborazione di un codice di autodisciplina per la tutela dei minori nell'utilizzo dei mezzi televisivi, sottoscritto dalle emittenti televisive sia pubblica che privata, e dell'istituzione del relativo Comitato, nonché delle difficoltà incon-

trate dallo stesso. Poiché, tuttavia, la problematica non deve essere posta a carico solo delle emittenti televisive, illustra la proposta di risoluzione n. 1, che impegna il Governo a vigilare sulla qualità delle trasmissioni televisive. (*Applausi dai Gruppi DS, PPI e Misto-DU*).

SCOPELLITI (*FI*). La potenza del mezzo televisivo, ancor più preoccupante se messa in rapporto con la fragilità del bambino, impone una riflessione generale sul ruolo della famiglia e sui doveri morali dei genitori e giustifica la fissazione di regole, ma non certamente l'introduzione di elementi censori; occorre piuttosto affidarsi a un codice di autoregolamentazione degli operatori del settore. A tali principi è ispirata la mozione 1-00415, contenente anche proposte provocatorie tese ad evidenziare alcuni aspetti deteriori della proposta di risoluzione n. 1, con l'unico reale obiettivo di colpire la pubblicità e l'autoregolamentazione della programmazione televisiva. È necessario invece coinvolgere gli operatori televisivi in un progetto comune, dotandosi di strumenti per il monitoraggio della programmazione nella fascia oraria protetta, incentivando la produzione di programmi di qualità e sostenendo il processo di maturazione dei genitori. Auspica infine che la risoluzione n. 1 venga modificata onde consentire una condivisione unanime da parte del Senato. (*Applausi dal Gruppo FI e del senatore Bornacin. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

GUBERT (*Misto-Il Centro*). Lo strumento del codice di autoregolamentazione ha già dimostrato il proprio fallimento, poiché gli editori televisivi mostrano di perseguire esclusivamente il profitto aziendale, anziché farsi carico di responsabilità che loro competono, non solo nei confronti dei minori, rispetto alla diffusione di valori positivi.

Presidenza del presidente MANCINO

(*Segue GUBERT*). Né si possono sovraccaricare i genitori di compiti di controllo oggettivamente al di fuori delle loro reali possibilità. Tutto ciò rende ancora preferibile la strada di un intervento legislativo che permetta di realizzare controlli più efficaci, anche attraverso l'effettivo funzionamento delle Commissioni di revisione cinematografica per quanto attiene ai messaggi filmici. Aggiunge infine la firma alla proposta di risoluzione n. 1.

CASTELLANI Carla (*AN*). La televisione è fonte di conoscenza, di informazione, di arricchimento del linguaggio e ormai si affianca alla scuola e alla famiglia nello svolgimento di un importante ruolo formativo. Tuttavia essa può anche produrre appiattimento di valori, acquiescenza alle mode, ricezione passiva di messaggi negativi. È necessario allora migliorare la qualità dei programmi, incentivando la produzione

nazionale di qualità, e sensibilizzare i genitori sull'importanza del loro ruolo, ma soprattutto occorre dare concreta attuazione alle leggi già esistenti in materia. Sarà opportuno dotare l'autorità per le comunicazioni di un efficace sistema di monitoraggio ed incentivare la presenza di utenti e genitori negli organismi di studio e di controllo. Infine, se appare indispensabile un apparato sanzionatorio effettivo nei confronti degli editori, non vanno d'altra parte scoraggiati i programmi educativi sui canali a pagamento, tenendo conto delle ineliminabili esigenze pubblicitarie delle emittenti private. (*Applausi dai Gruppi AN e FI e del senatore Gubert*).

CAMERINI (DS). Il pensiero critico ha ampiamente evidenziato i rischi connessi al mezzo televisivo, ma ciò non deve spingere a visioni pessimistiche rispetto ad uno strumento che è veicolo di conoscenza e di diffusione della cultura. Certamente non si può negare l'esistenza di effetti deleteri sui comportamenti sociali, sui rapporti familiari e sulla percezione dei bisogni, molti dei quali indotti dalla pubblicità, che quindi va regolamentata nel momento in cui si rivolge ai bambini. La proposta di risoluzione n. 1 si propone di consentire l'approfondimento della conoscenza della materia e chiede l'impegno del Governo affinché siano introdotti alcuni correttivi, a partire dal codice di autoregolamentazione cui dovranno accompagnarsi efficaci misure sanzionatorie. (*Applausi dal Gruppo DS e dei senatori Athos De Luca e Gubert*).

PRESIDENTE. Con riserva di calendarizzare la discussione sul bilancio interno del Senato in una delle sedute previste per la prossima settimana, rinvia il seguito della discussione congiunta alla seduta di lunedì prossimo. Propone inoltre di non tenere la seduta pomeridiana di oggi e di proseguire quella antimeridiana fino all'esaurimento dell'esame dei disegni di legge nn. 4150 e 4038. Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

BOSI (CCD). Propone il rinvio del seguito della discussione della mozione n. 415 alla ripresa dei lavori dopo le vacanze estive, in quanto appare evidente che non vi sono le condizioni per addivenire ad una soluzione unitaria ed occorre tener presente che il disegno di legge n. 1138, attualmente all'esame del Parlamento, interviene su aspetti inerenti la materia in questione.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(4150) VILLONE e D'ALESSANDRO PRISCO. – Proroga dei termini per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in relazione all'adozione del parere parlamentare (Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza lo svolgimento della relazione orale.

D'ALESSANDRO PRISCO, *ff. relatore*. La proroga di 90 giorni del termine per l'esercizio delle deleghe per il riordino di gran parte de-

gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e previdenza si rende necessaria per consentire l'espressione del parere sui decreti legislativi da parte della Commissione bicamerale istituita *ad hoc*.

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare in discussione generale, dà la parola al rappresentante del Governo.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Si rimette all'Assemblea.

Il Senato approva gli articoli 1 e 2.

D'ALÌ (FI). Poiché l'ampliamento dei termini si traduce in una nuova concessione delle deleghe al Governo, è necessario che l'Assemblea si pronunci con una votazione qualificata.

PRESIDENTE. Il provvedimento trae origine da un impedimento oggettivo della Commissione bicamerale e non incide sul contenuto delle deleghe.

GUBERT (*Misto-Il Centro*). In realtà si tratta di una vera e propria proroga dei termini assegnati al Governo per la presentazione dei decreti legislativi. Sarebbe quindi opportuno che il Governo si astenesse dal presentare nuovi decreti legislativi in questo periodo.

D'ALESSANDRO PRISCO, *f.f. relatore*. L'articolo 1 chiarisce che la proroga interessa i provvedimenti che risultino già trasmessi alle Camere, per cui la preoccupazione dei senatori intervenuti non ha ragion d'essere.

Il Senato approva il disegno di legge n. 4150 nel suo complesso.

Sulla discussione della mozione n. 415

BALDINI (FI). Chiede alla Presidenza di dare risposta la proposta del senatore Bosi, sulla quale Forza Italia concorda.

PRESIDENTE. Comunica che sottoporrà la questione alla Conferenza dei Capigruppo ed al Governo.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(4038-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Comunica i tempi assegnati per gli interventi e per le dichiarazioni di voto finali (*v. Resoconto stenografico*). Autorizza la relazione orale.

CALVI, *relatore*. Le innovazioni proposte dalla Camera dei deputati costituiscono il segno delle potenzialità della mediazione politica ed offrono la speranza che si possa riavviare il processo di riforma della giustizia. Pur nutrendo riserve di ordine giuridico sulla norma relativa alla riconsiliazione, che però ha un effetto assolutamente limitato e marginale, sottolinea la necessità di convertire il decreto-legge con le modifiche apportate dalla Camera per non bloccare la riforma del giudice unico. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI del senatore Valentino*).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

CORTELLONI (*UDeuR*). Il forte senso di responsabilità dimostrato dal Parlamento consente il decollo della riforma del diritto processuale penale. Le modifiche apportate al decreto dalla Camera dei deputati rappresentano il giusto bilanciamento tra il principio di garanzia affermato con l'incompatibilità tra GIP e GUP e l'interesse a non bloccare 1.600 processi. Con la conversione del decreto, il giudice per le indagini preliminari tornerà finalmente al suo ruolo originario e gli uffici avranno sei mesi per organizzarsi adeguatamente. (*Applausi dei senatori Follieri e Valentino*).

GASPERINI (*LNPI*). Il secondo comma dell'articolo 3-bis specifica quanto già ampiamente previsto dall'articolo 37 dal codice di procedura penale: forse sarebbe stato più opportuno regolare esplicitamente nel decreto, se del caso indicando per nome le parti interessate, il ben noto caso personale sul quale è stato raggiunto un accordo contrario ai principi del diritto penale. Per tali ragioni, dichiara fin d'ora il suo voto fermamente contrario. (*Applausi dal Gruppo LNPI e del senatore Milio*).

CENTARO (*FI*). Di fronte all'accordo raggiunto alla Camera ed all'improvviso «cambio della guardia» che in ogni caso si verificherà tra pochi mesi, c'è da chiedersi che fine abbiano fatto i gravissimi problemi organizzativi che avevano motivato l'esclusione del principio di incompatibilità per i procedimenti in corso introdotta dal Senato. Peraltro, la norma sulla riconsiliazione può essere interpretata solo come controllo sulla motivazione del provvedimento del giudice e quindi introduce un'anomalia transitoria e temporanea. In realtà il Ministro e la maggioranza, ondeggiando tra garantismo e giustizialismo, sono condizionati dalla lobby politico-giudiziaria che interviene ogni volta che il dialogo con le opposizioni sui temi della giustizia porta ad individuare soluzioni costruttive e razionali e quindi sono costretti a seguire vie tortuose per salvare la faccia. L'unico aspetto positivo è che in questo modo si riapre uno spiraglio per le riforme, anche se il Polo vigilerà poiché si sono verificati già troppi voltafaccia. (*Applausi dai Gruppi FI e AN*).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

CALVI, *relatore*. Ribadisce la necessità dell'urgente approvazione del provvedimento. (*Applausi dei senatori Follieri e Cirami*).

DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo, nella intensa attività intrapresa nel settore della giustizia, si è impegnato sin dall'inizio per la costruzione di un clima di confronto, pur nella distinzione dei ruoli tra maggioranza e opposizione. Entro il termine del 2 giugno è entrata in vigore larga parte dei provvedimenti sul giudice unico, con la sola eccezione del delicato problema della monocraticità nel processo penale. Il Ministro si assume la responsabilità dell'introduzione della norma relativa all'incompatibilità tra GIP e GUP, che quindi non è stata il frutto delle manovre delle «solite procure» o degli uffici del Ministero. Anche le preoccupazioni sugli effetti dell'applicazione del principio ai processi in corso furono sollevate non dagli ambienti giudiziari ma da autorevoli esponenti del Parlamento. (*Commenti del senatore Pera*). Il Governo, dopo aver tentato, per quanto possibile, di tenere aperto il filo del confronto con la maggioranza, è stato costretto ad accettare lo scontro di fronte al rischio concreto che l'ostruzionismo minacciato dal Polo facesse decadere il decreto. Lo sforzo per tenere aperto il dialogo ha portato ad un punto di equilibrio politico, e soprattutto ha fatto sì che la conversione del decreto non fosse la tomba del processo riformatore. Il Governo coglie l'occasione per riaffermare la ferma volontà di riaprire, per il bene di tutti i cittadini, il cammino delle riforme del settore giustizia. (*Applausi dai Gruppi DS, PPI, UdeuR, RI-LI-PE e del senatore Occhipinti*).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1, avvertendo che gli emendamenti si riferiscono al decreto-legge da convertire.

MILIO (*Misto*). Si astiene dall'illustrare il 3-bis.1 e il 3-bis.2.

CALVI, *relatore*. È contrario ai due emendamenti per i motivi già illustrati nella relazione.

DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo esprime parere contrario.

Il Senato respinge il 3-bis.1.

PETTINATO (*Verdi*). Dichiara il voto di astensione sul 3-bis.2.

Il Senato respinge il 3-bis.2.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

FOLLIERI (*PPI*). Il suo Gruppo conferma il voto favorevole già espresso in prima lettura, augurandosi che l'intesa raggiunta alla Camera dei deputati sulla nuova formulazione dell'articolo 3-bis possa favorire una stagione di riforme sull'ordinamento giudiziario. La piena entrata in vigore dell'incompatibilità tra GIP e GUP, rinviata al 2 gennaio 2000, salvo ricusazione, costituisce il male minore rispetto alla mancata conversione del decreto-legge e soprattutto all'anomalia di una proroga del-

la custodia cautelare prevista dal testo del Senato. (*Applausi dal Gruppo PPI e del senatore Valentino*).

CIRAMI (*UDeuR*). Pur confermando il disagio sulla soluzione adottata sull'incompatibilità tra GIP e GUP, per le possibili interpretazioni giurisprudenziali della norma, dà atto al Governo e soprattutto al Ministro di grazia e giustizia di avere fatto il possibile per evitare un ulteriore aggravamento del sistema giudiziario. Occorre comunque riprendere il percorso delle riforme sulla giustizia, recuperando in pieno il principio della terzietà del giudice. (*Applausi dai Gruppi UDeuR, PPI e DS*).

FUMAGALLI CARULLI (*RI-LI-PE*). Condivide le perplessità del senatore Calvi sulla ricusazione, oltretutto perché la norma, generica e quindi in contrasto con il principio della certezza del diritto, è destinata a durare pochi mesi e si tradurrà in un volontario prolungamento dei procedimenti fino al 2 gennaio 2000. Voterà tuttavia a favore del provvedimento per evitare la decadenza del decreto-legge, auspicando che si risolvano i problemi di carattere strutturale legati all'entrata in vigore del giudice unico e soprattutto per riprendere il cammino delle riforme in materia giudiziaria. (*Applausi del senatore Valentino*).

MILIO (*Misto*). Sia pure con disagio e imbarazzo, il Senato nega quanto approvato solo due settimane fa, laddove la riaffermazione della terzietà del giudice costituirebbe una svolta politico-legislativa di grande rilievo. Suscita perplessità la formulazione del comma 2 dell'articolo 3-*bis*, laddove fa riferimento a giudizi che manifestano una valutazione di colpevolezza al di fuori dei casi consentiti dalla legge, ed è prevedibile una paralisi dell'attività giurisdizionale fino alla fine dell'anno per le numerose richieste di ricusazione. In attesa che venga ripristinato il principio dell'astrattezza della norma penale, il cui obiettivo deve essere l'accertamento della verità, dichiara il suo voto contrario. (*Applausi dal Gruppo FI e del senatore Gasperini*).

MAZZUCA POGGIOLINI (*Misto-DU*). La componente dei Democratici esprime un'astensione politica rispetto ad un compromesso che ha risentito di vicende giudiziarie in corso e che ha prodotto frizioni all'interno della coalizione di Governo. (*Applausi dal Gruppo Misto-DU*).

CALLEGARO (*CCD*). Anche se la norma non produrrà alcun effetto pratico, il Gruppo CDD voterà a favore, perché essa ha il pregio di evitare scontri politici. (*Applausi dai Gruppi CCD, FI e AN*).

PETTINATO (*Verdi*). I Verdi si asterranno, da una parte per esprimere solidarietà al ministro Diliberto per lo sforzo di mediazione effettuato, dall'altra per sottolineare l'infimo valore della norma dal punto di vista della tecnica legislativa e dei presunti effetti positivi

sulla prospettiva delle riforme istituzionali. (*Applausi dal Gruppo Verdi e del senatore Antonino Caruso*).

CÒ (*Misto-RCP*). Rifondazione Comunista è favorevole della conversione in legge del decreto, pur riconoscendo che la soluzione adottata dalla Camera, soprattutto in riferimento alla possibilità di ricasazione, non è entusiasmante e probabilmente consentirà un uso strumentale della norma.

VALENTINO (*AN*). Questo primo passo nel cammino delle riforme è certamente insoddisfacente, anche perché vi è il sospetto che l'intera vicenda sia stata condizionata da gravi interferenze della *lobby* politico-giudiziaria. Al di là della pleonastica introduzione della possibilità di chiedere la ricasazione, già prevista nell'ordinamento vigente, è forte la nostalgia per l'emendamento del relatore Calvi, a suo tempo approvato in Commissione giustizia del Senato, che meglio corrispondeva alle esigenze di garanzia dei cittadini. Tuttavia, trattandosi di una soluzione concordata nell'interesse del Paese, il Gruppo AN voterà a favore. (*Applausi dai Gruppi AN e FI e del senatore Cortelloni. Congratulazioni*).

PERA (*FI*). L'esame parlamentare del decreto-legge è stato caratterizzato da un atteggiamento altalenante della maggioranza e del ministro Diliberto, del tutto incomprensibile visto che la Commissione giustizia del Senato aveva individuato una soluzione giuridicamente ineccepibile e politicamente trasparente. La causa di tale situazione è da ricondurre al fatto che, malgrado si sia ormai lontani dai tempi in cui il potere giudiziario aveva soppiantato quello politico, vi è ancora chi pretende di utilizzare la legislazione a fini di giurisdizione. Il testo approvato dalla Camera merita comunque il voto favorevole del Gruppo, anche se su di esso già è stata depositata un'ordinanza del GUP presso il Tribunale di Roma in cui si solleva eccezione di costituzionalità. (*Applausi dal Gruppo FI e del senatore Valentino. Congratulazioni*).

RUSSO (*DS*). È inaccettabile l'accusa rivolta alla maggioranza di aver utilizzato il provvedimento per fini di giurisdizione, quando è a tutti chiaro che tale utilizzo improprio è stato realizzato dall'opposizione. Il decreto-legge nasce dall'esigenza di introdurre una norma di opportunità e di garanzia per i cittadini, prevedendo nel contempo clausole tese ad impedire ulteriori intralci e ritardi alle udienze in corso. Quest'ultimo obiettivo, non conseguibile con l'emendamento approvato dalla Commissione giustizia, viene raggiunto grazie al testo in esame, che pure non è esente da forti riserve. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI e del senatore Novi*).

SCOPELLITI (*FI*). In dissenso dal Gruppo voterà contro la conversione del decreto, perché l'istituzione del giudice unico di primo grado è misura forse efficace, ma che andrà a discapito delle garanzie individuali.

GASPERINI (LNPI). Dichiaro il voto contrario del Gruppo ad un testo giuridicamente carente e di basso profilo dal punto di vista politico. (*Applausi dal Gruppo LNPI e del senatore Rotelli*).

Il Senato approva il disegno di legge n. 4038-B, composto dal solo articolo 1.

Sui lavori del Senato

COVIELLO (PPI). Chiede il rinvio della discussione del bilancio interno del Senato previsto per la seduta di lunedì 26 luglio, non essendo ancora esaurita la fase istruttoria in Commissione.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, così resta stabilito. La seduta di lunedì 26 luglio non avrà quindi luogo.

SCOPELLITI, *segretario*. Dà annuncio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno della seduta del 27 luglio 1999. (*v. Resoconto stenografico*).

La seduta termina alle ore 13,17.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente SALVATO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

MEDURI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Bettini Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Bruno Ganeri, Brutti, Castellani Pierluigi, Cecchi Gori, Cioni, De Guidi, De Martino Francesco, Fanfani, Fassone, Fiorillo, Fusillo, Lauria Michele, Morando, Leone, Loiero, Manconi, Martelli, Miglio, Papini, Pizzinato, Rocchi, Taviani, Toia, Valiani, Zilio.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore: Besostri, per attività della Conferenza parlamentare dell'iniziativa Centro europea.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Disegno di legge (4167), fatto proprio da Gruppo parlamentare

SELLA DI MONTELUCE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SELLA DI MONTELUCE. Signora Presidente, ieri a nome mio e di altri firmatari ho depositato il disegno di legge n. 4167 sul «computer 2000». Ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento, comunico che questo disegno di legge, essendo sottoscritto da più della metà dei senatori del Gruppo cui appartengo, viene fatto proprio dal Gruppo Forza Italia.

PRESIDENTE. Prendo atto di tale comunicazione in vista delle conseguenze procedurali che ne scaturiscono.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1388-B) *Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1388-B. Riprende quindi l'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nel corso della seduta notturna di ieri si è concluso l'esame dell'articolo 12 ed è iniziato l'esame dell'emendamento 12.0.1, volto ad inserire un articolo aggiuntivo.

Avverto che l'emendamento 12.0.1 tende a ripristinare l'articolo 12 del testo approvato dal Senato e soppresso dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.1, presentato dalla senatrice Dentamaro, con l'intesa che, se respinto, si intende approvata la soppressione, deliberata dalla Camera dei deputati, dell'articolo 12 del testo approvato dal Senato.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, su cui è stato presentato l'ordine del giorno n. 3, che si intende illustrato.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

VILLONE, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole. L'ordine del giorno pone un problema che si presenterà quando sarà approvata la nuova legge sui corpi di polizia municipale, che distingue tra corpi e servizi. Il testo della legge che stiamo approvando oggi non intende fare questa distinzione. Naturalmente provvederemo in via interpretativa non appena la legge sulla polizia municipale sarà varata.

PRESIDENTE. Poiché il relatore e la rappresentante del Governo hanno accolto l'ordine del giorno, esso non verrà posto in votazione. Metto ai voti l'articolo 13, che si intende illustrato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 13.0.1, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 13.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

VILLONE, *relatore*. Esprimo parere contrario.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere contrario.

Metto ai voti l'emendamento 13.0.1, presentato dalla senatrice Dentamaro, tendente a ripristinare l'articolo 13 del testo approvato dal Senato e soppresso dalla Camera dei deputati, con l'intesa che, se respinto, si intende approvata la soppressione, deliberata dalla Camera dei deputati, dell'articolo 13 del testo approvato dal Senato.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 13.0.2, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 13, che si intende illustrato.

GUBERT. Signora Presidente, aggiungo la mia firma a tutti gli emendamenti presentati dal senatore Bosi.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

VILLONE, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signora Presidente, anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.0.2, presentato dal senatore Bosi.

Non è approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 14 del testo del Senato.

Metto ai voti la soppressione dell'articolo 14.

È approvata.

Ricordo che l'articolo 14 del testo approvato dalla Camera dei deputati è identico all'articolo 15 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti l'articolo 15, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

ROTELLI. Signora Presidente, do per illustrato l'emendamento 16.100.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

VILLONE, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signora Presidente, anche il Governo esprime parere contrario su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.100, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che si intendono illustrati. Ricordo che l'emendamento 19.105 è stato dichiarato inammissibile.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VILLONE, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 19.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signora Presidente, anche il Governo esprime parere contrario su tutti questi emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.100, presentato dai senatori Bosi e Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.101, presentato dai senatori Bosi e Gubert, identico all'emendamento 19.102, presentato dal senatore Zanolletti e da altri senatori.

Non è approvato.

TAROLLI. Signora Presidente, faccio mio l'emendamento 19.103, presentato dalla senatrice Dentamaro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.103, presentato dai senatori Dentamaro e Tarolli.

Non è approvato.

Stante l'assenza del presentatore, dichiaro decaduto l'emendamento 19.104, presentato dal senatore Marchetti.

Metto ai voti l'articolo 19.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale è stato presentato l'emendamento 20.100, che è stato dichiarato inammissibile.

Metto quindi ai voti l'articolo 20.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 21, nel testo introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 22, corrispondente all'articolo 21 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 23, corrispondente all'articolo 22 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 24, corrispondente all'articolo 23 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 25, corrispondente all'articolo 24 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 26, corrispondente all'articolo 25 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato dalla senatrice Dentamaro un emendamento che invito ad illustrare.

TAROLLI. Signora Presidente, faccio mio questo emendamento e lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

VILLONE, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 26.100.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signora Presidente, anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.100, presentato dalla senatrice Dentamaro e dal senatore Tarolli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 26.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 27, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 28, corrispondente all'articolo 26 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 29 è identico all'articolo 27 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti l'articolo 30, corrispondente all'articolo 28 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 31, corrispondente all'articolo 29 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati un emendamento e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

ROTELLI. Signora Presidente, lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

VILLONE, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signora Presidente, anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.100, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 4 (Nuovo testo), che si intende illustrato.

VILLONE, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno n. 4.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signora Presidente, anche il Governo esprime parere favorevole su questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Visti i pareri favorevoli del relatore e della rappresentante del Governo, l'ordine del giorno non viene sottoposto a votazione.

Metto ai voti l'articolo 31.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 32, corrispondente all'articolo 30 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 31 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti la soppressione dell'articolo 31.

È approvata.

Metto ai voti l'articolo 33, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 34, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Tutti gli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 34, sono stati dichiarati inammissibili.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno nn. 5, 6, 7 e 8.

Invito il relatore a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

VILLONE, *relatore*. Signora Presidente, il relatore su tutti gli emendamenti relativi all'istituzione di nuove province si rimette al Governo.

FERRANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANTE. Signora Presidente, per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 5, a firma Besostri e fatto proprio dal senatore Iuliano, vorrei proporre ai sottoscrittori una riformulazione che tiene conto dell'insieme degli emendamenti ovvero degli ordini del giorno presentati su questa materia. Se i proponenti accetteranno la riformulazione dell'ordine del giorno, apporrei anche la mia firma.

Do pertanto lettura del testo da me proposto dell'ordine del giorno n. 5, che ho peraltro già consegnato alla Presidenza nella serata di ieri:

«Il Senato,

impegna il Governo, nel rispetto dell'*iter* procedurale previsto dalla legge n. 142 del 1990, a verificare la sussistenza delle condizioni dei requisiti per istituire le province di Monza, Barletta, Fermo, Castrovillari, Sulmona, Avezzano, Sibaritide-Pollino, Lanciano-Vasto e di quante altre richieste dovessero pervenire in tal senso, considerando peraltro il permanere delle condizioni di cui alla suddetta legge n. 142 del 1990 per i territori che residuano con l'eventuale istituzione delle aspiranti province».

9.1388-B.5 (Nuovo testo)

BESOSTRI, IULIANO, FERRANTE

PRESIDENTE. Senatore Iuliano, lei accetta questa nuova formulazione?

IULIANO. Sì, Signora Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi su questa nuova formulazione.

VILLONE, *relatore*. Signora Presidente, il relatore si rimette al Governo perché ritiene che in questa materia vi siano delle valutazioni

da fare in ordine alle quali la posizione del Governo deve essere tenuta in considerazione.

PRESIDENTE. Poiché vi sono dei senatori che chiedono la parola su questo ordine del giorno, prima di sentire il parere del Governo ascoltiamo i colleghi.

MAGNALBÒ Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ Signora Presidente, vorrei chiedere di aggiungere la mia firma all'ordine del giorno n. 6, come ho già chiesto di fare ieri nel corso della discussione generale.

PASTORE. Anch'io, Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'ordine del giorno n. 6.

GUBERT Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GUBERT. Signora Presidente, abbiamo presentato un emendamento in merito, che è stato dichiarato inammissibile. Credo che il problema vada affrontato in maniera seria da parte del Governo. In ordine ai patti territoriali ed alla programmazione negoziata, che ormai ha interessato larga parte del territorio nazionale, le unità che realmente si muovono per realizzare questi programmi sono quelle di livello pressappoco provinciale, anche se non sono ancora province. Mi sembra allora logico che in mancanza di una riforma complessiva, che alcuni anni fa si era tentato di fare con la creazione di livelli subregionali di pianificazione, si potrebbe unificare il modo di intervenire a livello socio-economico con i livelli amministrativi che sono ormai maturi. Quindi inviterei il Governo ad impegnarsi in questa direzione.

Pertanto, mi dichiaro favorevole agli ordini del giorno sperando che il Governo li accetti.

DI ORIO Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI ORIO. Signora Presidente, colleghi, vorrei soltanto chiedere di apporre la mia firma all'ordine del giorno n. 5, così come proposto nella formulazione del senatore Ferrante, ritenendo tale formulazione la più idonea a risolvere un problema di cui si è dibattuto molto senza mai riuscire a trovare una possibilità operativa.

Sono quindi favorevole a questo ordine del giorno e chiedo di aggiungervi la mia firma.

MACONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACONI. Anch'io signora Presidente, vorrei chiedere di aggiungere la mia firma e quella del senatore Petrucci all'ordine del giorno n. 5, come riformulato dal senatore Ferrante.

POLIDORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLIDORO. Signora Presidente, vorrei apporre la mia firma all'ordine del giorno n. 6 del senatore Pieroni perché esso trova riscontro anche in altre posizioni da me assunte sull'argomento nel passato e anche nel primo passaggio di questo disegno di legge al Senato.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mentre si susseguono queste apposizioni di firme altri colleghi chiedono di prendere la parola. Vedo adesso i colleghi Staniscia, Costa, Biasco, Mazzuca Poggiolini ed altri. Se si tratta di apposizioni di firme, mettiamoci d'accordo; fate giungere alla Presidenza la vostra apposizione di firme. Se si tratta d'altro, allora vi darò la parola; altrimenti, così facendo, tra poco tutti i Senatori apporranno le proprie firme a questo ordine del giorno. Quindi, se ci sono colleghi che non devono apporre la propria firma agli ordini del giorno ma devono intervenire nel merito me lo facciano sapere e gli darò la parola; prego gentilmente gli altri di far pervenire alla Presidenza l'apposizione delle proprie firme.

ROTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROTELLI. Signora Presidente, nei secondi ancora a mia disposizione vorrei dire che ho presentato l'ordine del giorno n. 7, che invero avrebbe dovuto essere illustrato dal senatore Mantica che non vedo. Comunque, confido che il Governo lo accolga. Se il Governo ritiene che qualche proposizione non sia soddisfacente, sono disponibile a modificarlo. Ma confido che il Governo accolga il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signora Presidente, agli ordini del giorno che sono stati stampati va aggiunto il nuovo testo dell'ordine del giorno n. 5 e l'ordine del giorno n. 80, a firma dei senatori Greco, Pastore, Schifani e Pianetta; con ciò abbiamo esaurito gli ordini del giorno in materia di nuove province.

Già alla Camera il Governo ha accolto gli ordini del giorno su tale materia e dichiara di accogliere oggi anche quelli presentati in questa sede, anche se con formulazioni diverse, e quindi non soltanto quelli

che si richiamano al percorso già avviato nei primi anni '90 in attuazione della legge n. 142, ma anche quelli che evidenziano che vi sono oggi nuove realtà. E lo fa nella convinzione che la riapertura di questo tema non potrebbe avvenire restringendo il campo soltanto all'esame di situazioni che oggi hanno bisogno di essere riconsiderate e aggiornate, rilevando che altre situazioni sono nel frattempo maturate nel paese in quelle stesse aree nonché in aree diverse. Tanto più che il tema dell'organizzazione provinciale, che certamente esiste, come ha sottolineato anche il senatore Gubert, si inserisce oggi in un contesto profondamente cambiato. Il Governo ha presentato un disegno di legge costituzionale che coinvolge anche questa materia e quindi la competenza sull'organizzazione territoriale subregionale, che potrebbe essere affidata alla provincia.

Lo stesso provvedimento che stiamo esaminando non solo prevede nelle aree metropolitane la possibilità di costituzione delle città metropolitane che, da questo punto di vista, equivalgono a province, ma può anche dare luogo alla revisione delle circoscrizioni provinciali e alla creazione di nuove province.

La stessa normativa in discussione fornisce inoltre agli enti locali un nuovo strumento, ora assai duttile, cioè le unioni di comuni, che possono coinvolgere anche comuni di dimensioni consistenti e rispondere almeno in parte alle esigenze cui si vuole rispondere con la creazione delle nuove province.

D'altra parte, la richiesta – il Governo se ne rende conto – di istituire nuove province esprime anche il desiderio di istituire nuovi uffici statali periferici, che in alcune situazioni già esistono ma che in altre non ci sono affatto. Una tale previsione comporta per la collettività costi estremamente rilevanti. Faccio presente che per le province che abbiamo istituito di recente, ma ormai sono passati molti anni, non siamo ancora riusciti a creare tutti gli uffici statali relativi.

Per queste ragioni il Governo ritiene che su tale materia occorra una riflessione in un apposito disegno di legge, che del resto esiste già ed è all'esame della Commissione affari costituzionali del Senato; per cui in quella sede si potrà approfondire la questione e trovare le soluzioni più consone per risolvere tale problema.

In tale spirito, come dicevo, il Governo accoglie tutti gli ordini del giorno presentati in materia, compreso quello dei senatori Rotelli e Mantica, che pongono l'attenzione su aree che non fanno parte della storia dell'attuazione della legge n. 142 nei primi anni '90.

BIASCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIASCO. Signora Presidente, prendo atto delle dichiarazioni rese dalla rappresentante del Governo in ordine alla volontà di accelerare i tempi dell'*iter* attuativo del provvedimento in esame. Non posso non ricordare tuttavia che ci riferiamo ad un provvedimento già

annunciato nel 1990 e che a distanza di dieci anni non ha ancora trovato una sua configurazione legislativa.

Desidero inoltre apporre la mia firma all'ordine del giorno n. 6 proprio perché nella primitiva stesura di quella normativa venivano evidenziate alcune necessità oggettive legate alla volontà delle popolazioni interessate e ai deliberati assunti dalle regioni di cui i comuni facevano parte proprio perché si realizzasse l'istituzione di queste nuove province.

Comunque prendo atto della volontà del Governo di accelerare i tempi, augurandomi che questo provvedimento possa essere approvato al più presto.

DE CAROLIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAROLIS. Signora Presidente, colleghi, non mi assocerò a quanti hanno presentato ordini del giorno oppure sottoscritto petizioni o emendamenti per creare nel territorio italiano nuove province. Chiederei inoltre che il Governo mostrasse maggior rigore su tutta la materia costituzionale.

Provegno da una scuola di pensiero che intorno agli anni '70-'75 si era battuta affinché tra regione e comune fosse creato un ente intermedio di programmazione generale, andando così al superamento delle province.

Oggi prendiamo atto, con nostro rammarico, che nonostante le nostre battaglie – non ne abbiamo mai vinta una, però almeno lasciateci ricordare la nostra coerenza – in tutto il sistema amministrativo periferico le province sono diventate l'anello forte e non quello debole. Infatti, esse hanno competenze su tutte le materie, peraltro esercitate malissimo, anche perché ormai siamo abituati a delegare funzioni senza finanziamenti, per cui tutto quello che avviene nel sistema periferico andrebbe, a mio avviso, rivisto. Tuttavia, andare oggi a istituire nuove province a fronte della creazione di tantissime altre, avvenuta attorno agli anni '80 – ricordo che se ne istituirono otto che sono ancora in difficoltà per la fase di avviamento – lo ritengo un fatto estremamente negativo. Per questo motivo esprimo un parere nettamente contrario.

PRESIDENTE. Poiché il Governo ha accolto gli ordini del giorno nn. 5 (nuovo testo), 6, 7 e 8, essi non verranno posti in votazione.

Do quindi lettura dell'ordine del giorno n. 9.1388-B.80:

«Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n.1388/B “Disposizione in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche della legge 8 giugno 1990, n. 142”, premesso che

per l'istituzione delle province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona sono state intraprese le iniziative dei comuni ed è stato dato il parere favorevole della regione nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1999 n. 142;

per l'istituzione di dette province il parametro della popolazione di cui all'articolo 16 della stessa legge viene compensato da un territorio di almeno 700 chilometri quadri;

vi è l'impegno delle regioni interessate ad adottare le opportune delibere con la delimitazione della nuova provincia, che deve tenere conto dell'adesione eventuale di altri comuni, previa verifica dell'omogeneità territoriale e del conseguimento della maggioranza dei comuni in rappresentanza della maggioranza della popolazione sulla base della predetta limitazione territoriale,

impegna il Governo ad emanare, nel più breve tempo possibile, uno o più decreti legislativi per l'istituzione delle province suddette».

9.1388-B.80

GRECO, PASTORE, SCHIFANI, PIANETTA

Chiedo ai presentatori se intendono illustrarlo.

PASTORE. Signora Presidente, io desideravo solo far presente che l'ordine del giorno in esame è collegato e sostituisce l'emendamento 34.0.4, dichiarato inammissibile. Aggiungo inoltre che il testo in esame è analogo agli altri ordini del giorno presentati, anche se è formulato in modo più ampio.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

VILLONE, *relatore*. Signora Presidente, analogamente a quanto dichiarato rispetto agli altri ordini del giorno presentati mi rimetto al Governo.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signora Presidente, mi ero permessa di anticipare e di comprendere nella risposta precedente anche il parere su questo ordine del giorno rispetto al quale, quindi, vale quanto già dichiarato.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno n. 80 se insistono per la sua votazione.

PASTORE. No, signora Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 35.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Erano iscritti a parlare per dichiarazione di voto i senatori Lubrano di Ricco e Nava. Tuttavia, stante la loro assenza, si intende abbiamo rinunciato.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GUBERT. Signora Presidente, preannuncio che non parteciperò al voto su questo provvedimento non perché ritenga questo testo largamente peggiorato rispetto a quello a suo tempo licenziato dal Senato; in esso rilevo infatti degli aspetti positivi introdotti dalla Camera ma anche degli altri che considero negativi. La mia astensione, quindi, deriva semplicemente dal fatto che non ritengo consono al ruolo di un ramo del Parlamento discutere di un provvedimento di oltre 50 pagine, di cui più della metà modificate, nel giro di meno di due ore, e quindi con tempi risibili per effettuare degli interventi in Aula. In tal modo esprimo la mia protesta nei confronti della Conferenza dei Capigruppo che non consente di intervenire ai singoli parlamentari che non sono identificati in particolari Gruppi e che non hanno particolari ragioni per partecipare a contratti tra i Gruppi. Credo che questo sia un cattivo servizio che si fa al ruolo del parlamentare.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROTELLI. Signora Presidente, il Gruppo di Forza Italia voterà a favore del provvedimento in esame, anche se mi rifiuto di pensare che sia questa la legge comunale e provinciale della seconda Repubblica. Voteremo a favore perché, approvata questa legge, bisognerà pensare ad effettuare la riforma degli enti locali che questa legge non fa. Voteremo a favore altresì perché la sostanza del provvedimento è quella di cui non si è parlato, cioè l'aumento dei compensi alla classe municipale, che neppure così sarà retribuita adeguatamente. Per retribuirli adeguatamente bisognerebbe ridurre drasticamente il numero degli enti locali, come ha fatto a suo tempo la grande Repubblica Federale tedesca prima dell'unificazione. Noi ci permettiamo di avere una classe municipale doppia (suppongo) rispetto alla Repubblica Federale tedesca e la dobbiamo retribuire, seppure in maniera minimale e probabilmente risibile.

Però non possiamo lasciare che dalla facile demagogia dei colleghi ci venga detto che abbiamo votato contro una legge che aumenta i compensi degli amministratori locali. I quali, per effetto di questa legge, vengono aumentati di numero a causa di tutte le comunità montane e unioni che si possono fare indiscriminatamente. Infatti ogni comune della Repubblica può unificarsi con gli altri 8.100 comuni, dando vita ad un'unione, e conseguentemente far percepire il relativo compenso.

Per questi motivi il Gruppo Forza Italia voterà a favore del disegno di legge in esame. Nella speranza che, quanto prima, si proceda ad una riforma dell'ordinamento comunale e provinciale degna di questa Repubblica.

MAGNALBÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ. Signora Presidente, per le ragioni già illustrate in sede di discussione generale il Gruppo Alleanza Nazionale si asterrà dal voto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 1388-B, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione congiunta del documento:

(Doc. XVI, n. 10) Relazione della Commissione speciale in materia d'infanzia sul rapporto tra televisione e minori

e della mozione n. 415

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta della relazione della Commissione speciale in materia d'infanzia sul rapporto tra televisione e minori e della mozione n. 415.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Athos De Luca, il quale illustrerà anche la proposta di risoluzione n. 1.

DE LUCA Athos, *relatore*. Signora Presidente, colleghi, l'importanza del ruolo della televisione e dei mezzi di informazione rispetto all'infanzia è un dato ormai riconosciuto dalle istituzioni a tutti i livelli: il Parlamento, infatti, ha dedicato iniziative e lavoro a questo problema ed il Governo, il 5 febbraio 1997, ha sentito l'esigenza di dare l'incarico ad una commissione di formulare un codice di autodisciplina in questa materia. Nel novembre del 1997 questo codice è stato sottoscritto dalle televisioni pubbliche e private (quindi dalla RAI, da Mediaset e dal gruppo Cecchi Gori) e nell'aprile 1998 è stato istituito il comitato, formato da cinque rappresentanti delle televisioni e da cinque esperti, che avrebbe dovuto far rispettare detto codice di autoregolamentazione.

Lo scorso anno vi sono state le dimissioni del presidente, professor Tonucci, e dei cinque membri esperti esterni, motivate con la difficoltà di fare applicare il codice di autoregolamentazione.

Colleghi, questo è l'antefatto del tentativo di autoregolamentazione compiuto in una materia molto delicata.

Desidero premettere che la televisione ha determinato una grande rivoluzione culturale in Italia ed ha contribuito alla crescita del nostro paese e alla diffusione dell'informazione; non è quindi uno strumento né da criminalizzare, né da demonizzare. Tuttavia, come altre scoperte e rivoluzioni, nel suo uso sono insiti alcuni rischi, soprattutto in relazione agli interessi commerciali che esistono sul mezzo televisivo.

Il compito dello Stato, quindi, in questo caso l'iniziativa del Parlamento è mirata a far sì che questi interessi commerciali non si sovrappongano in modo forte sulla qualità del prodotto, perché ciò significherebbe offrire un prodotto culturale scadente e di questa scarsa e cattiva qualità della televisione proprio i minori, che sono soggetti in via di cre-

scita e quindi con un equilibrio psicologico in via di maturazione, possono essere i primi ad essere colpiti negativamente.

A fianco a questo, onorevoli colleghi, esiste il problema di far rispettare il codice di autoregolamentazione. La Presidenza del Consiglio, proprio in questi giorni, si sta attivando per ricostituire il comitato che deve far rispettare il codice di autoregolamentazione. Riteniamo che il contributo che il Parlamento potrà dare questa mattina sia importante, proprio nella fase in cui si cerca di ricostituire il comitato, possibilmente su basi e anche con strumenti nuovi che possano rendere più efficiente il controllo e il rispetto delle norme fissate.

Brevemente cito soltanto alcuni dati relativi all'esposizione dei giovani, dei minori davanti alla televisione. Il 50 per cento dei ragazzi nel nostro paese passa davanti al mezzo televisivo un tempo pari a quello scolastico; in pratica le ore passate nella scuola sono quasi pari a quelle in cui si sta davanti alla televisione. Questo ci dà la misura dei rischi, così come il fenomeno, molto diffuso, del bambino solo lasciato davanti alla televisione; si parla della televisione come di una *baby-sitter*, nel senso che essa surroga spesso i compiti dei genitori e, quindi, il bambino solo assume i messaggi, la pubblicità e tutto quello che viene trasmesso.

In questi mesi sono state fatte delle analisi sul fenomeno del mezzo televisivo. Di recente il professor Sartori – non mi riferisco naturalmente al costituzionalista – ha parlato dell'*homo videns* che si sostituisce all'*homo sapiens*. Sicuramente esiste un rischio e tutti ricordiamo un detto popolare, «sognare ad occhi aperti». Ebbene, oggi la televisione ha surrogato questo detto nel senso che, guardandola, si vedono i sogni nello schermo. C'è quindi il rischio di un impoverimento della creatività, della spontaneità, dell'immaginazione e del sogno. Una lunga esposizione davanti al mezzo televisivo, soprattutto per i bambini ed i ragazzi, è anche una rinuncia alla vita sociale, ai rapporti con gli altri, al tempo libero. Naturalmente di tutta questa problematica così importante non possiamo farne carico alle emettenti; dobbiamo però creare le condizioni perché siano fissate alcune regole, poche ma chiare, da rispettare.

Un ruolo importante in questo sforzo, onorevoli colleghi, lo ha il rapporto con i genitori: questo elettrodomestico così invasivo, penetrante, suggestivo e ammaliante deve essere usato con intelligenza. Quindi, bisogna anche in qualche modo informare i genitori su un uso corretto della televisione. Il 70 per cento dei bambini ha la televisione nella propria camera e tutti gli esperti che abbiamo sentito nelle varie audizioni ci hanno detto che ciò non è opportuno, perché si corre un rischio.

Devo ringraziare i colleghi della Commissione speciale per l'infanzia del Senato per il lavoro che abbiamo fatto insieme e per le lunghe e numerose audizioni svolte, le quali ci hanno consentito di raccogliere un *dossier* interessante, una documentazione molto utile su questo settore.

Credo che il Parlamento nella risoluzione che proponiamo debba oggi alzare il tiro: rispetto alle forti spinte commerciali, rispetto alla invasività, rispetto a questo tipo di interessi bisogna porre come contraltare l'interesse culturale, gli interessi diffusi senza tenere atteggiamenti censori, demonizzanti, però nella consapevolezza dell'importanza che ri-

veste questo strumento nei modelli culturali e nel rischio di omologazione dei modelli culturali. Soprattutto insisto sulla qualità, perché una televisione di qualità ha un valore anche e soprattutto nei confronti dei minori.

In questo senso, colleghi, vorrei brevemente esaminare i punti di questa risoluzione che possono essere di indirizzo al Governo per consentire al nuovo comitato di controllo sull'autoregolamentazione di svolgere un'azione efficace; altrimenti rischiamo che il comitato sia un fiore all'occhiello e non si riesca di fatto a far rispettare le norme.

Cito alcuni punti. Ad esempio, il 90 per cento dei cartoni animati che vengono trasmessi dalle nostre televisioni sono acquistati all'estero e sono di pessima qualità, prodotti con il *computer*. Noi abbiamo una tradizione artistica e creativa nel nostro paese: non si capisce perché non si debba incentivare la nostra produzione. Ci sono anche proposte di legge, come accade per i *film* attraverso forme di finanziamento, per incentivare una produzione di qualità. Siamo un paese ricco di storia e di cultura: non si capisce perché dobbiamo importare dei messaggi di pessima qualità, estranei alla nostra cultura.

Per esempio, in Francia il rapporto è inverso: la maggior parte delle trasmissioni e dei cartoni animati che vengono proposti all'infanzia sono di produzione nazionale e si riferiscono alla cultura nazionale.

La nostra televisione dedica alla cosiddetta TV dei ragazzi il 6-7 per cento delle trasmissioni. Ad esempio, in Inghilterra abbiamo un rapporto del 30 per cento, con una maggiore attenzione proprio alle nuove generazioni. Questo è un dato che ci deve far riflettere.

Nella risoluzione proponiamo dunque di incentivare la produzione di cartoni animati e di altre trasmissioni rivolte all'infanzia; quindi professionalità e qualità.

Nella risoluzione vengono proposte alcune regole, come eliminare all'interno dei cartoni animati la pubblicità e anche il fenomeno negativo delle telepromozioni ai bambini proposte dallo stesso conduttore della trasmissione (il personaggio che conduce la trasmissione per bambini, all'interno della stessa, pubblicizza un oggetto per farlo acquistare). Questa è una forma di promozione molto scorretta nei confronti dei bambini, che non distinguono più il gioco, il cartone, lo spettacolo dalla promozione dell'acquisto; perché naturalmente purtroppo i bambini sono un potente veicolo commerciale e alle loro richieste è difficile resistere. Dunque occorre darsi alcune regole.

Tutti gli specialisti che abbiamo ascoltato hanno sottolineato che la proiezione di cartoni e altre trasmissioni per bambini la mattina nella fascia del risveglio, dalle ore 7 alle ore 8,30, è negativa perché la presenza dei cartoni interferisce nel momento degli affetti, del risveglio nella vita e nell'intimità familiare. I bambini vengono messi davanti alla televisione e arrivano a scuola già frastornati. Una richiesta che noi avanziamo al Governo è quella di risparmiare questa fascia oraria da simili trasmissioni.

Nella risoluzione facciamo cenno anche alla tempestività delle sanzioni. Se viene violato il codice, la rettifica o la precisazione al pubblico deve essere fatta in tempi brevissimi. È un po' quello che avviene con

la carta stampata: la rettifica deve essere fatta con tempestività e, la legge vorrebbe, con lo stesso mezzo e con lo stesso rilievo che ha avuto la prima notizia.

Colleghi, anche per dar spazio ad altri senatori che intendano intervenire, rimando al testo della proposta di risoluzione, ritenendo che il Parlamento con questo suo primo intervento possa dare un contributo importante in un momento strategico in quanto – ripeto – si sta rinnovando il Comitato e non vogliamo che faccia la fine del primo con le dimissioni dei suoi membri per incapacità di svolgere il loro lavoro. Pertanto, il contributo che possiamo dare può essere recepito dal Governo affinché, nello spirito di cui parlavo in precedenza, senza demonizzare, vi siano alcune regole da rispettare che in questo caso, e per quello che ci riguarda, sono dirette alla tutela di una fascia a maggior rischio, quella dei minori.

È con questo spirito che abbiamo redatto il documento che sottoponiamo ora al Parlamento. Va ricordato che esiste uno strumento, il disegno di legge n. 1138, che è all'esame delle Camere, nel quale inserire anche alcune richieste che avanziamo al Governo in questa fase. (*Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano e della componente I Democrati-L'Ulivo del Gruppo Misto*).

PRESIDENTE. Ricordo che la Conferenza dei Capigruppo tenutasi ieri ha stabilito un'ora di tempo per la discussione del documento e della mozione in esame. Invito pertanto i colleghi che intendono intervenire ad attuare, se lo ritengono, una sorta di autoregolamentazione. Alle ore 11 passeremo ad altro punto all'ordine del giorno e decideranno i Capigruppo a quando rinviare la discussione dei documenti in esame.

Ha facoltà di parlare la senatrice Scopelliti per illustrare la mozione n. 415.

SCOPELLITI. Signora Presidente, il ruolo che la televisione ha assunto nella nostra società è ormai sotto gli occhi di tutti. La quantità di tempo assorbito, la capacità di influenzare, le opinioni, i comportamenti, gli stili di vita di tanti e tanti uomini ha trasformato la televisione in uno dei poteri più forti dell'intero pianeta. Oggi, buona parte della realtà viene mediata dal mezzo televisivo, al punto che il secolo su cui ci affacciamo è stato definito il secolo della realtà virtuale.

Anche Adriano Sofri, in un recente libro intitolato «Ferri battuti», azzarda un paragone tra il mito platonico della caverna e il rapporto tra la televisione e l'uomo moderno. Come gli uomini del mito di Platone incatenati in una caverna vedono le ombre della realtà proiettate contro i muri della loro prigione, così l'uomo contemporaneo, imprigionato non importa se nella cella della propria casa o in quella di una galera, vede la realtà soltanto attraverso le ombre proiettate dal tubo catodico. Con la sensibilità che gli è propria, Sofri coglie l'importanza e il ruolo che oggi lo strumento televisivo gioca nella vita quotidiana di ciascun individuo e della società tutta.

È pertanto assai comprensibile che l'enorme potere della televisione spaventi ancor di più quando lo si rapporta alla debolezza di un bam-

bino. Se un uomo adulto e maturo, pienamente in grado di esercitare il suo libero arbitrio, avverte la televisione come un pericolo è normale che la fragilità di un bambino indifeso esalti tale pericolo fino a trasformarlo in una minaccia.

Ma forse, proprio per questo, prima che attraverso una legge o un codice di autoregolamentazione, questo problema andrebbe affrontato in termini più generali, in termini capaci di coinvolgere l'essenza stessa della famiglia e della società contemporanea.

Oggi, ho l'impressione che si viva in una stagione in cui il giusto accento posto sui diritti ha fatto completamente dimenticare il necessario compendio di questi, che è costituito dai doveri. Sia chiaro non di obblighi di legge parlo, ma di doveri morali, quelli che dovrebbero albergare nelle coscienze di ognuno, nel proprio personale ed intimo codice di autoregolamentazione e che sembrano invece essersi smarriti nella complessità della nuova società. Il dovere morale, per esempio, di un genitore a non abbandonare il proprio figlio alle cure di un tubo catodico. Troppo spesso, infatti, più che davanti allo schermo di una televisione un bambino dovrebbe stare in compagnia dei propri genitori e ciò anche nell'ipotesi in cui la televisione diventasse una buona maestra, la migliore maestra possibile.

Anche se su questa ipotesi lo stesso Karl Popper avanzava dei dubbi. Qualche anno fa, infatti, il teorico della società aperta scrisse un breve saggio sul rapporto tra televisione e minori. Nel suo scritto, l'uomo che rappresenta uno dei massimi interpreti del pensiero liberale giungeva ad una conclusione che dettò scandalo proprio per il suo contenuto che contraddiceva i fondamenti del suo pensiero. Affermava Popper che per fare televisione c'è bisogno di una patente che garantisca che i programmi ed i servizi prodotti non risultino nocivi per i minori e scriveva ancora: «Le compagnie televisive non fanno certo a gara per produrre programmi di solida qualità morale che insegnino ai bambini qualche genere di etica. La televisione, così come è, è una tremenda forza per il male; potrebbe essere una tremenda forza per il bene. Potrebbe ma è assai improbabile che questo accada».

La nostra intenzione oggi è quella di riproporre in chiave interrogativa questa conclusione. È davvero la televisione di oggi una forza del male incapace di fornire ai bambini buoni esempi? E se tutto ciò è vero, questo destino di cattiva maestra è davvero ineluttabile? Noi diciamo di no. Certo, oggi alcuni problemi affliggono il rapporto TV-minori: la violenza, il sesso, il consumismo sfrenato sono i principali difetti che vengono imputati alle trasmissioni televisive e sono anche i principali nemici da cui i bambini dovrebbero essere difesi. Su questo pare non esservi alcun dubbio mentre è sugli strumenti per raggiungere tale obiettivo che il dibattito è aperto. La censura è la risposta che i più allarmati propongono come la panacea di tutti questi mali e la risoluzione a prima firma del collega De Luca va a mio avviso in tal senso. Ma come tutte le soluzioni facili a problemi complessi essa nasconde delle insidie sulle quali è bene riflettere, magari sulla base di esperienze già maturate in altri paesi.

Ma anche la strada che lo stesso Popper propone nel citato saggio, quella appunto di una patente per la TV – e che ritroviamo anche nella risoluzione De Luca, là dove si chiede che a far parte di alcune commissioni ci siano determinate figure, in un'ottica a mio avviso rischiosamente invasiva e poco professionale – richiederebbe una presenza ingombrante dello Stato che solleva tutti quei dubbi che hanno in questi anni segnato l'affermarsi della teoria dello Stato minimo e dello Stato laico ed il declino di uno Stato che occupa tutti i settori della società e dello Stato etico. Chi rilascerà infatti le patenti? In base a quali criteri e a quale concezione della moralità e dei valori? Chi garantirà che questi nuovi controllori non si trasformino come molto spesso è successo con i poteri dello Stato, in strumenti nelle mani del vincitore di turno, piuttosto che in strumenti di garanzia? Insomma, chi custodirà i custodi?

A mio avviso il solco da seguire è allora un altro, quello tracciato dal Movimento di regolamentazione della complessità della vita moderna che vuole sempre più la legislazione statale sostituita dall'attività di autoregolamentazione degli stessi soggetti interessati.

In un ordinamento giuridico che ormai conta più di trecentomila leggi può davvero essere una nuova legge di proibizioni la soluzione di questo problema come di tanti altri? Non è forse preferibile un pieno ed effettivo coinvolgimento degli operatori TV (ma il principio potrebbe essere applicato anche ad altre categorie), nella prospettiva di un codice di regole che essi stessi si danno e si impegnano ad osservare? Questo era il giusto spirito del codice di autoregolamentazione il quale probabilmente ha dei difetti ma in ordine al quale sono possibili anche degli aggiustamenti.

E in un codice di autoregolamentazione personale, seguendo l'invito della presidente Salvato, mi accingo a fare delle brevi considerazioni sulla risoluzione presentata dal senatore Athos De Luca e da altri senatori perché – è inutile dirlo – su una materia come questa l'interesse del Senato, del Parlamento dovrebbe essere quello di raggiungere un voto unanime su un unico documento in una condivisione di problemi e di soluzioni degli stessi. Però nella risoluzione in questione vi sono alcuni punti che non si possono accettare proprio per le considerazioni svolte in precedenza, tanto che la mia mozione – non lo nascondo – nasce come documento provocatorio laddove alcune parti del dispositivo suonano anche estranee in un documento parlamentare, ma ciò è stato fatto volutamente con l'intenzione di colpire proprio quelle parti che della risoluzione citata non possiamo condividere.

Infatti, io non vengo tratta in inganno dai toni apparentemente concilianti ed equilibrati della risoluzione e, rimanendo nell'ambito dell'infanzia, se dovessi usare una metafora per definirla vi adatterei alla perfezione la metafora della favola di Cappuccetto Rosso (tra l'altro, una favola ad alto contenuto di violenza, per la cui pubblicazione televisiva i fratelli Grimm avrebbero sicuramente avuto molte rogne da parte delle associazioni di tutela della nuova morale). Ma in particolare la metafora è quella del lupo cattivo travestito da nonna. Il lupo è sempre il solito: statalista, centralista, paternalista, nemico della modernità del mercato e delle sue leggi (ad esempio, là dove si parla di «bisogni indotti», che è

una vera e propria chicca o forse *lapsus* da nemici del capitale fuori tempo massimo) ed è invece amico della censura.

I riconoscimenti tributati alla televisione, al suo ruolo positivo nello sviluppo dell'infanzia, il richiamo alla necessità di una campagna di educazione dei genitori al rapporto fra i propri figli e la TV, la condanna dell'uso dello strumento televisivo come una *baby sitter* elettronica hanno a mio avviso un valore strumentale e di copertura rispetto all'unico reale obiettivo che è la pubblicità, la libertà di programmazione e di autoregolamentazione delle emittenti televisive.

La stessa risoluzione finisce per cadere in palese contraddizione nel momento in cui, da un lato, condanna sostanzialmente la pubblicità nelle trasmissioni destinate ai minori e, dall'altro, esorta a scoraggiare la tendenza a programmi televisivi per ragazzi su canali a pagamento perché rischiano chiaramente di creare un'utenza di serie A e un'utenza più sfortunata di serie B.

La contraddizione e forse anche la cattiva fede sono un po' sotto gli occhi di tutti coloro che vogliono leggere con attenzione quella risoluzione. Non si può pensare di creare un vero e proprio percorso ad ostacoli per la pubblicizzazione di prodotti durante la trasmissione per minori, senza tenere conto che, di fatto, queste limitazioni finiscono per rendere seriamente problematica tutta la produzione di una rete televisiva; ma soprattutto non si può non sapere che la scomparsa della pubblicità dalle trasmissioni per minori vorrebbe dire la scomparsa delle trasmissioni stesse. Questo è successo in Gran Bretagna, dove si è avviato un percorso di censura in tal senso cui poi si è dovuto rimediare proprio perché non vi era più programmazione per i bambini, è già avvenuto in altri paesi europei e non si comprende perché non debba avvenire anche da noi dal momento che, almeno per le TV private, le trasmissioni sono finanziate dagli introiti pubblicitari, in assenza dei quali non vi sarebbe alcuna programmazione destinata ai minori, la quale fatalmente verrebbe dirottata - guarda caso! - sui canali a pagamento, cioè sulle *pay-TV*.

A questo punto mi viene un cattivo pensiero e mi chiedo perché la risoluzione non dica apertamente che l'unica emittente televisiva che ha programmato e sta realizzando una *pay-TV* destinata ai ragazzi è proprio la RAI, che non a caso, proprio nella persona del suo presidente Zaccaria, si è detta contraria alla trasmissione di pubblicità nei programmi destinati ai minori.

È paradossale che la *pay TV* venga programmata e realizzata da una televisione di Stato che gode già di una notevole introito attraverso il canone televisivo. Tuttavia, il travestimento, così come le grandi orecchie del lupo cattivo di Cappuccetto Rosso, continua ad emergere fino al punto in cui la maschera viene gettata ed il lupo si rivela nella sua reale veste. Ma quale autoregolamentazione, ma quali codici di autodisciplina! Qui ci vuole una legge, la trecentounomillesima o la trecentoduemillesima, che metta in riga le riottose emittenti televisive; una legge che renda dura la vita a quelle che sono chiamate le *lobby* interessate ad un regime concessorio blando e che crei degli strumenti in grado di punire il richiamo alle sanzioni che devono essere applicate e concepite in maniera seria.

Tuttavia, una legge non basta, ci vuole anche la volontà politica di far funzionare una volta per tutte le otto commissioni di revisione cinematografica la cui riforma – per fortuna – non è mai stata applicata per mancanza del regolamento di attuazione. La grande bocca del lupo serviva per mangiare la povera Cappuccetto Rosso, e così queste regole servirebbero soltanto per censurare e centralizzare il controllo della TV ad opera dello Stato e, soprattutto, di quei settori politici che da quando il mercato dell'etere si è liberalizzato non hanno avuto altro obiettivo che ricondurlo – il caso della legge sulla *par condicio* è sintomatico – nei ranghi dei poteri costituiti.

Così, cari colleghi, a nostro avviso non si ottiene nessun risultato! Questa è una lotta inutile e anche dannosa per una battaglia che è quella di un corretto rapporto fra TV e minori, tanto giusta quanto urgente.

La TV che vediamo è solo uno dei tanti fenomeni di questa nuova era della comunicazione, perché ci sono le videocassette, il cinema, ma soprattutto Internet che rappresenta soltanto l'avanguardia di un nuovo secolo digitale, senza più confini ma, soprattutto, senza una più autentica possibilità di controlli centralizzati e statali realmente efficaci.

Questa fase, a nostro avviso, non si affronta con strumenti obsoleti ed inefficaci quali la censura o la centralizzazione, ma cercando in tutti i modi degli spazi di collaborazione con gli stessi operatori economici in un rapporto di reciproca collaborazione ed in una condivisione del progetto e dei fini di quest'ultimo, cercando però di capire anche i vincoli dell'economia di mercato e trovare una strada per conciliare le regole rispettose di tutte le realtà.

Non credo che a chi scrive purtroppo ancora l'espressione «bisogni indotti» tali discorsi possano piacere, tuttavia, il tentativo di trovare un accordo è tutto aperto. Di sicuro questo non piacerà a qualcuno, ma certamente sarà gradito alla stragrande maggioranza degli italiani, che ha sempre respinto con decisione ogni intervento del genere sulle TV, non a caso basta guardare il *referendum* sulla pubblicità MEDIASET.

Mi avvio velocemente alla conclusione. Detto questo il problema esiste, è urgente e va affrontato con strumenti più efficaci. In questo senso diviene decisamente urgente dotarsi di strumenti per un efficace monitoraggio della cosiddetta fascia protetta; conoscere per deliberare è la regola d'oro della democrazia, ma, soprattutto di un buon legislatore. Magari tale conoscenza potrebbe dimostrarci – dati alla mano, come già avvenuto per il monitoraggio di una settimana di programmazione televisiva in fascia protetta realizzato da esimi professori – che in generale il lavoro svolto con il codice di autoregolamentazione può avere, anche se molto resta da fare, effetti significativi.

Anche l'incentivo alla produzione di programmi di qualità destinati all'infanzia, magari di marca nostrana, può rappresentare un contributo valido alla soluzione di questo problema; così come un'azione fondamentale deve essere svolta nei confronti dei genitori e della maturazione della consapevolezza che un bambino non può essere abbandonato davanti ad una TV. Nessun genitore si sognerebbe di lasciare il proprio figlio davanti ad una pentola con l'acqua che bolle, ma non si fa nessuno scrupolo di abbandonarlo da solo e per ore di fronte ad un tubo catodi-

co, senza l'indispensabile mediazione di una mente adulta che tolga la passività del bambino di fronte allo schermo, rendendo attiva la visione del programma.

Detto questo, sono comunque convinta che non vi sia altra strada da seguire che quella tracciata dal Movimento di regolamentazione della complessità della vita moderna, che vuole sempre più la legislazione sostituita dall'attività di autoregolamentazione degli stessi soggetti coinvolti: un maggiore coinvolgimento degli operatori della televisione nella prospettiva di un codice di regole realmente efficace è l'unica soluzione praticabile.

Su questo, in un recente dibattito tenutosi sull'argomento, lo stesso presidente emerito della Corte costituzionale Antonio Baldassarre ha sottolineato come in un ordinamento giuridico che ormai conta più di trecentomila leggi di certo non può che essere l'autoregolamentazione la soluzione di un problema complesso ed articolato come questo.

Certamente, aggiustamenti e miglioramenti dell'attuale codice devono essere messi in cantiere in tempi rapidi, evitando però di incamminarsi su una strada, quella di un intervento normativo, che più che risolvere i vecchi problemi finirebbe – come sempre è successo – per crearne dei nuovi.

Alla luce di queste considerazioni il Gruppo Forza Italia è pronto a confrontarsi con i firmatari della proposta di risoluzione n. 1 nel chiedere la soppressione di alcune parti da essa, che non possono essere condivise, per raggiungere insieme un voto unanime su una materia che è nell'interesse di tutti perché al mondo, per fortuna, ci sono bambini e non bambini di Destra e bambini di Sinistra. (*Applausi dal Gruppo Forza Italia e del senatore Bornacin. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione congiunta sul documento XVI, n. 10 e sulla mozione n. 415.

È iscritto a parlare il senatore Gubert. Ne ha facoltà.

* GUBERT. Signora Presidente, ho letto con piacere sia la relazione della Commissione speciale, sia la proposta di risoluzione perché credo che affrontino un problema largamente presente nella nostra società e scarsamente seguito, per il quale è stato fatto poco. Ieri, tutti noi abbiamo assunto una responsabilità collettiva nei riguardi dell'uso dello strumento scolastico e dell'istituzione scolastica, mentre invece siamo totalmente assenti riguardo alla responsabilità nell'uso di un altro strumento che ha un'incidenza educativa forse maggiore: la televisione.

Coloro che trasmettono programmi televisivi non compiono oggi un uso responsabile dei mezzi di cui dispongono: o hanno rifiutato e rifiutano di firmare codici di autoregolamentazione, oppure li sottoscrivono e poi non li rispettano, perché la regola principale per loro è che il materiale che hanno deve fruttare o che i messaggi pubblicitari sono necessari perché altrimenti non potrebbero trasmettere. I criteri prevalenti sono, quindi, l'equilibrio dei conti e il profitto aziendale e non l'analisi delle conseguenze della loro attività sulle persone.

Credo che questo non sia più possibile in una società che ha un atteggiamento di responsabilità verso le future generazioni e verso se stessa. Ben venga, quindi, questo tipo di analisi, che condivido.

Ho peraltro qualche osservazione da fare su alcuni punti. Il primo è il concetto che la televisione è positiva, però dipende dai genitori il fatto che resti tale o che divenga negativa ed i genitori devono pertanto impegnarsi allo scopo di renderla positiva. Ritengo che in tal modo siano sopravvalutate le possibilità dei genitori: i tempi dei bambini non sono quelli dei genitori e in una famiglia non è facile essere tutti presenti nello stesso momento e anche se si è in casa non è nemmeno facile avere il tempo di dedicarsi a questo scopo. Se quindi attribuiamo la responsabilità non a chi mette in onda le trasmissioni, ma a chi le fruisce, compiamo un atto di fariseismo, perché oggi la famiglia è incapace, in gran parte, di fatto (quindi al di là dei desideri che si potrebbero avere) di attuare un uso critico e positivo di ciò che viene trasmesso in televisione.

Presidenza del presidente MANCINO

(Segue GUBERT). Sono il primo colpevole in questa direzione: dal 1982 ho rinunciato all'uso della televisione in casa mia perché non potendo con mia moglie fare quel servizio di accompagnamento che si richiederebbe ad una famiglia, ho ritenuto più opportuno pagare il prezzo della mancata disponibilità della televisione, evitandone in questo modo, però, anche le conseguenze.

Se esistono delle famiglie che debbono arrivare a questo tipo di scelta, pur di evitare delle conseguenze negative sulla propria vita familiare e sull'educazione dei figli, credo che ciò debba essere in qualche maniera considerato.

BORNACIN. Povera Italia!

GUBERT. Sì, povera Italia. Del resto, poi, devo dire che ho dei figli che hanno un'età ricompresa tra i 26 e i 6 anni; mi domando, allora, quale possibilità potrei avere per seguirli tutti. Quindi chiedo, signor Presidente, che chi trasmette i programmi televisivi debba avere un minimo di responsabilità, perché ritengo che la possano avere.

Aggiungo anche altre osservazioni critiche a quella che ho appena fatto. Per quanto riguarda la fascia oraria, sono d'accordo che ci debba essere anche una fascia oraria protetta. Tuttavia, pensate che l'attività educativa dei genitori sia valida se i valori da essi predicati e percepiti dal bambino non sono più sentiti dai genitori stessi? Se al genitore, dopo le ore 22,30, non importa più cosa vede nella televisione e come commenta ciò che vede, pensate che il bambino interiorizzi valori posi-

tivi? L'atto educativo dei genitori richiede, per essere efficace, che essi in primo luogo credano a ciò che dicono ai bambini; se loro non ci credono, fare le prediche ai bambini equivale a dire loro di andare in chiesa a frequentare la messa e poi essi stessi sono i primi a non andarci. A cosa serve, quindi, questo tipo di educazione religiosa?

Un altro elemento che mi preme sottolineare è il ruolo della scuola. Nella relazione si dice che la scuola dovrebbe dare più spazio alla televisione. Ho sperimentato personalmente il disagio iniziale dei miei bambini quando, andando a scuola, in essa si parlava delle trasmissioni televisive; non avendole viste, i miei bambini si sentivano esclusi. Pertanto, credo che vada innanzitutto salvaguardata la libertà di non essere teledipendenti, di non essere abbonati alla televisione. Quindi, la scuola deve certamente educare ad un uso cosciente della televisione, analizzandone il linguaggio e via dicendo, ma non deve legare troppo il messaggio dato nella scuola a singole trasmissioni televisive.

Noto con piacere, a differenza di chi mi ha preceduto, che, nonostante le affermazioni di principio, cioè che non si vuole essere censori, in realtà si vuole dare una efficacia legislativa agli impegni che possono essere assunti dallo Stato in questa direzione; si parla, infatti, di tradurre in legge le norme di autoregolamentazione, di dare più efficacia alle Commissioni, di istituirle laddove non siano state ancora attivate, di inasprire le sanzioni.

Credo che questa via sia giusta, perché quella predicata da chi reputa l'autoregolamentazione come l'unica via percorribile si è già dimostrata inefficace. Quindi, è inutile percorrere strade inefficaci; forse è inefficace anche il provvedimento al nostro esame, però intanto dobbiamo provarci.

Da questo punto di vista la televisione è particolarmente scoperta rispetto invece al cinema; sui *film* c'è una copertura solo formale. Purtroppo il Governo Prodi, tramite il ministro Veltroni, lo scorso anno ha ridotto la presenza dei genitori nei comitati di valutazione per incentivare invece quelli dei critici e dei rappresentanti delle case cinematografiche, legati ad altri interessi e quindi non a quelli educativi.

Pertanto, vedo con piacere come l'analisi contenuta nella relazione della Commissione speciale in materia d'infanzia riprenda quel tema, critichi quella decisione ed indichi anche tre iniziative utili per dare maggiore efficacia all'analisi del messaggio filmico.

Credo che strumenti di questo genere, sia pure non preventivi come è possibile per i *film*, dato che si tratta di trasmissioni in diretta, di valutazione dei contenuti, siano utili anche per la TV prevedendo sanzioni per la violazione dei codici di autoregolamentazione, per tutelare i valori di fondo del nostro popolo.

Certamente ci sono altri mezzi di comunicazione sociale. *Internet* pone altri problemi di difficile soluzione, però non credo che questo esima dal rispetto della Costituzione, che non stabilisce totale libertà di comunicazione ma indica dei limiti e dei criteri. Allora rendiamoli efficaci, perché non possiamo invocare la Costituzione soltanto quando serve e lasciarla perdere quando non ci piace. Se la Costituzione

stabilisce dei limiti alla libertà di comunicazione, questi vanno osservati e messi in pratica.

Se i proponenti accettano, aggiungo la mia firma alla proposta di risoluzione che reca come primo firmatario il senatore Athos De Luca.

Mi auguro che gli interessi televisivi di qualche emittente non facciano troppo velo rispetto agli interessi dell'elettorato che dà il voto a chi ha questa possibilità e potenzialità televisiva. Abbiamo un po' più di coraggio e vedranno che gli affari televisivi andranno meglio se la gente si sente a proprio agio rispetto ai messaggi che la televisione trasmette.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Castellani Carla. Ne ha facoltà.

CASTELLANI Carla. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il tema della condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nel nostro paese, della necessità di un'efficace protezione del soggetto in età evolutiva, dell'indispensabilità di una migliore promozione del minore nel suo difficile itinerario di crescita umana è divenuto sempre di più tema centrale nella costruzione di una migliore comunità aperta verso un migliore futuro.

Il tema su cui si accentra oggi la nostra discussione, il rapporto tra TV e minori, è uno dei molteplici aspetti su cui si avverte la necessità di richiamare l'attenzione del Parlamento per assicurare una maggiore tutela dell'infanzia e per dare un maggior peso politico ad una condizione, quella dei minori, troppo spesso marginale.

La diffusione e l'uso della televisione hanno evidenziato, per quel che attiene allo sviluppo fisico e psichico dell'infanzia, aspetti di estrema delicatezza. Non possiamo dimenticare infatti l'importanza e la potenza dello strumento televisivo.

È pleonastico ricordare che la televisione è fonte di conoscenza, è lo strumento attraverso cui si rendono noti avvenimenti che diversamente non saremmo in grado di conoscere; con esso si amplia la percezione del mondo e si arricchisce il linguaggio; è un mezzo che ormai si affianca alle tradizionali agenzie educative, come la famiglia e la scuola, e che ha assunto un ruolo formativo indiscusso.

Basta esaminare i dati. Ogni bambino trascorre in media dinanzi alla televisione dalle 2 alle 4 ore al giorno, cifre che aumentano per un terzo di essi, che gli dedicano oltre 4 ore al giorno del loro tempo. Non ci stupisce quindi che sia diventata ormai compagna di vita dei bambini.

La crescita della potenza del mezzo televisivo ha però trovato imprevisti tutti noi, perché ci si è trovati di fronte, in un relativamente breve lasso di tempo, ad una nuova situazione. Non ci si è accorti infatti che se da un lato la TV riesce a suscitare emozioni, passioni, conoscenza, se riesce ad influenzare più di ogni altro mezzo di comunicazione l'immaginario collettivo, sotto altro angolo prospettico però può portare ad un appiattimento di valori, ad un passivo adeguamento alle mode che essa propone, alla ricezione passiva dei messaggi, a volte distorti, e allo

spengimento dello spirito critico e creativo, soprattutto nei minori. Con ciò non si può né si vuole assolutamente demonizzare lo strumento televisivo, a cui va riconosciuto il merito di aver contribuito alla crescita culturale del paese. Ma è necessario migliorare la qualità degli spettacoli televisivi e, soprattutto, educare piccoli e grandi al buon uso della televisione. *In primis*, molto può fare la famiglia nel rendere costruttivo l'utilizzo del mezzo televisivo. Non dimentichiamo che la maggior parte dei bambini – come ci hanno confermato le audizioni svolte in Commissione – guarda la televisione in completa solitudine, senza cioè nessuno che possa per loro mediare alcuni messaggi traumatici, che troppo spesso oggi sono in onda sui nostri teleschermi. Scene di violenza, infatti, possono avere un'influenza diversa sulla psiche del bambino se vengono viste assieme ai genitori o ad adulti. Questo perché il genitore o l'adulto può o potrebbe, attraverso il dialogo con il minore, spiegare le scene trasmesse sullo schermo ed evitare quella banalizzazione del dolore, oggi fin troppo frequente, e frenare inoltre lo spirito di emulazione sempre forte nei bambini.

Ecco allora la necessità di educare i genitori e sostenerli in questa impresa, informandoli sul tipo di influenza che il mezzo televisivo può esercitare sui figli, sia in chiave positiva che negativa, ponendo in risalto il ruolo qualitativo della famiglia, che deve capire come la TV possa e debba essere una e non l'unica delle tante esperienze che si attraversano con la crescita. Ma se la famiglia spesso è carente sul piano educativo, il minore come soggetto di diritto deve essere comunque tutelato da trasmissioni televisive che possono nuocere al suo sviluppo psichico e morale. Ecco allora che accanto a quest'opera di sensibilizzazione sarebbe opportuno vigilare sul rispetto e sull'attuazione delle già esistenti norme in materia.

La «legge Mammì» del 1990 e i cosiddetti codici di autoregolamentazione contengono principi validi, ma purtroppo mancano gli opportuni strumenti per una concreta attuazione. La suddetta legge vieta la trasmissione di programmi che possono nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori, che contengano scene di violenza o pornografiche, che inducano ad atteggiamento di intolleranza basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità; vieta la messa in onda di film che non hanno ottenuto il nulla osta per la proiezione e afferma che i film vietati ai minori non possono essere trasmessi prima delle 22,30 e dopo le ore 7. Queste norme, contenute nella legge Mammì, sono rimaste solo parole sulla carta perché, purtroppo, a tutt'oggi poco o nulla è stato attuato, mancando quello che è il presupposto per ogni intervento sanzionatorio: il sistema di monitoraggio dei programmi televisivi.

Quindi, a nostro avviso, si rileva necessario dotare l'Autorità garante per le comunicazioni di strumenti finalizzati al monitoraggio, come si reputa opportuno istituire un numero verde per raccogliere le segnalazioni da parte degli utenti. A tal proposito, è bene valorizzare il ruolo di questi ultimi grazie all'introduzione dei rappresentanti dei genitori, designati dalle associazioni di utenti, nelle commissioni di revisione cinematografica, in modo che tutti i soggetti interessati siano adeguatamente rappresentati.

Per ciò che concerne i codici di autoregolamentazione con i quali le emittenti hanno indicato regole precise da rispettare, specialmente nelle fasce orarie pomeridiane e protette, riteniamo necessario dotarle di un apparato sanzionatorio e più efficace e di rapida applicazione, al fine di scoraggiare le possibili violazioni. Il panorama italiano è dunque ricco di norme inerenti il tema TV e minori; è solo necessario che si assicuri la loro applicazione e che si intervenga al fine di ampliarle e di farle conoscere e rispettare. Sarebbe necessario ripristinare anche la fascia oraria di programmazione dedicata ai minori. Cosa si ottiene con l'adozione di tale criterio? Un duplice risultato: non solo vengono tutelati i minori, i quali vedono trasmessi programmi adatti alla loro personalità *in fieri*, ma soprattutto sono protetti quelli per i quali la televisione è una *baby-sitter* elettronica, quei bambini che vengono parcheggiati dinanzi al piccolo schermo, quei bambini che non hanno la fortuna di avere genitori che per loro scelgano consapevolmente e responsabilmente i programmi da seguire.

A proposito di programmi credo che si tocchi il punto *dolens*. È innegabile la carenza di qualità di molti spettacoli, seri o di intrattenimento, dedicati ai minori, ma la soluzione di tale problema non è semplice da raggiungere. Oggi, i maggiori produttori di programmi per l'infanzia sono americani e giapponesi e, nonostante riteniamo che non tutta la programmazione estera sia da reputare scadente o diseducativa, reputiamo necessario anche noi di Alleanza Nazionale favorire una produzione nazionale qualificata di cartoni animati e programmi televisivi realizzati da personale altamente qualificato e specializzato, non adottando la formula in base alla quale si elargiscono a scatola chiusa finanziamenti per la creazione di programmi e cartoni animati per ragazzi. Non è opportuna una tale formula di finanziamento perché si corre il rischio non solo di sostenere programmi che si rivelino inadatti *a posteriori*, ma anche di incentivare solo alcune produzioni e non altre: si potrebbe ricadere in definitiva nello stesso errore commesso con il finanziamento a pioggia al cinema italiano. Sono stati realizzati infatti con denaro pubblico anche film che di culturale avevano ben poco.

Altro punto che il Gruppo di Alleanza Nazionale ritiene necessario chiarire riguarda il rapporto tra la TV pubblica e quella privata. Sicuramente si deve incrementare la messa in onda di cartoni animati e programmi qualificati e qualificanti per l'infanzia sull'emittente pubblica, ma non per questo si deve scoraggiare o addirittura vietare la trasmissione di programmi educativi su canali a pagamento. Anche il divieto di inserire interruzioni pubblicitarie nei programmi per l'infanzia porterebbe all'inevitabile scomparsa di tali programmi dai palinsesti delle TV commerciali, in evidente contrasto con la necessità di promuovere una più consistente e valida programmazione dedicata ai minori, mentre, a nostro avviso, sarebbe necessario prevedere anche una migliore qualità degli *spot* pubblicitari secondo diversi livelli di protezione e a seconda delle diverse esigenze di tutela del minore nell'arco della giornata.

Mi avvio a concludere dichiarando che per Alleanza Nazionale gli interventi sul rapporto tra TV e minori devono essere indirizzati a tutelare meglio questa fascia particolarmente fragile e delicata di utenti e,

lungi dall'aver carattere fortemente punitivo e restrittivo, devono essere tali da indirizzare la programmazione verso un livello di produzione qualitativamente più elevato. Devono essere in grado di far rispettare con strumenti idonei forme e regolamenti già esistenti, senza arroccarsi su posizioni accentratrici e stataliste dovendo necessariamente mediare tra due diritti fondamentali in una società civile: quello sicuramente e decisamente prioritario che concerne la effettiva tutela psico-evolutiva del minore e l'altro, ugualmente degno di considerazione, inerente il diritto di libertà, d'informazione e d'impresa di tutte le emittenti televisive siano esse pubbliche che private. (*Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale, Forza Italia e del senatore Gubert*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Camerini per l'ultimo intervento sull'argomento in esame.

Passeremo poi alla discussione del provvedimento sul giudice unico non appena arriverà in Aula il Ministro, perché oggi non si può discutere di tale problema in sua assenza.

Ha facoltà di parlare il senatore Camerini.

CAMERINI. Signor Presidente, senatrici e senatori, noi tutti abbiamo cominciato oggi citando una serie di pensatori i quali hanno espresso considerazioni intorno al fenomeno televisivo: dalla televisione cattiva maestra a chi ha citato, ad esempio Sartori, secondo il quale la televisione sta producendo una metamorfosi che investe la natura stessa dell'*homo sapiens* e che porterebbe ad una sordità agli stimoli del leggere e del sapere trasmessi dalla cultura scritta.

È altrettanto vero che i nostri ragazzi, bambini e bambine, trascorrono davanti alla televisione qualcosa come due, tre o più ore al giorno e che esiste un rapporto inverso tra bassa scolarità dei genitori e durata all'esposizione televisiva; è stato anche detto che la TV è diventata una specie di *baby sitter* elettronica.

D'altra parte, di fronte a queste visioni non dico apocalittiche, ma pessimistiche dobbiamo ricordare che almeno per la generazione precedente la televisione ha rappresentato un grande momento di conoscenza, di diffusione della cultura, di miglioramento della lingua e anche di arricchimento del linguaggio.

Penso però che sia giusto cercare anche di identificare alcune insidie che, specialmente per il mondo delle bambine e dei bambini, sono caratterizzate da effetti obiettivamente imitativi e omologanti degli atteggiamenti sugli abbigliamenti, sui comportamenti, sulle mode e, se volete, anche sulla riduzione del tempo della comunicazione della famiglia e del tempo del gioco.

Non dobbiamo inoltre dimenticare che anche nelle fasce di massimo ascolto qualche volta si realizzano dei messaggi di violenza che sono anche – penso sia un dato obiettivo – commisti a interruzioni pubblicitarie vettrici di bisogni indotti.

Ho ascoltato con molta attenzione la brillante esposizione della collega Scopelliti e, per la verità, ho avuto qualche difficoltà nel seguire il suo pensiero. Come credo tutti quanti sappiamo, e c'è una larga corrente

di pensiero in questo senso, la società dei consumi è stata ed è caratterizzata da bisogni fittizi, da consumi non necessari che sono proprio indotti dalla società nella quale viviamo. Per questo motivo – accenno solamente alla tematica, ne parlerò dopo – il mantenimento degli *spot* pubblicitari nei riguardi del mondo del bambino – e abbiamo inteso tutta una serie di educatori e di pedagogisti che hanno richiamato la nostra attenzione intorno a questo fenomeno – va a favore di chi detiene il potere, di chi ha il profitto, non dei bambini che sono i bersagli di interventi di questo genere.

Abbiamo dunque a nostra disposizione un mezzo che può essere, da un lato, uno strumento prezioso di formazione e di informazione, ma, dall'altro, può essere potenzialmente fuorviante e capace di alterare, potenzialmente perlomeno, lo sviluppo armonico e le coscienze dei bambini.

In questo spirito ho sottoscritto, e con me alcuni colleghi del mio Gruppo, la mozione del collega Athos De Luca, la quale suggerisce una serie di misure, come l'attivazione presso l'Autorità garante delle comunicazioni del Consiglio nazionale degli utenti previsto dalla legge, oppure una riforma della commissione revisione cinematografica o il potenziamento dell'Autorità garante delle comunicazioni mediante l'attivazione di un ufficio per il monitoraggio; credo che non possiamo parlare di correzioni di sistemi se non sappiamo quanto deviato è il sistema che stiamo studiando. È stata anche suggerita l'adozione di provvedimenti che favoriscano la produzione di programmi e di cartoni animati dedicati all'infanzia.

Naturalmente noi crediamo, si capisce, in una società democratica che deve essere matura e responsabile e, come tale, non può che vedere con favore l'adesione delle emittenti televisive ad un codice etico di autodisciplina che come fine abbia quello di ridurre la potenziale conflittualità che può esserci tra etica e mercato.

Vorrei ricordare che punti salienti di tale codice sono l'impegno di migliorare le trasmissioni per bambini e ragazzi, di non mettere in onda dalle ore 7 alle 22 programmi che possono danneggiare i bambini, e lo stesso impegno riguarda le trasmissioni di informazione.

Ora però il Comitato per l'attuazione del codice di autoregolamentazione deve essere garantito nella sua funzionalità. Per quanto riguarda le violazioni del codice stesso, chiaramente devono essere previste delle misure sanzionatorie che devono essere rapide ed efficaci.

Infine, vi sono alcuni aspetti, come quello al quale ho accennato prima, mi riferisco al veto di inserire degli *spot* pubblicitari durante le proiezioni dei cartoni animati, ma, ripeto, questo è stato un suggerimento di tutti o di quasi tutti gli studiosi che pensano alla salute mentale dei bambini, come anche si è cercato di evidenziare la necessità di non trasmettere cartoni animati e programmi per l'infanzia in quelle ore del mattino che, come ha ricordato il senatore De Luca, dovrebbero essere quelle del risveglio e degli affetti.

Questi sono alcuni suggerimenti che la Commissione desidera dare e confidiamo che, per quanto possibile, vengano recepiti nel

disegno di legge che verrà discusso in Senato. (*Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-l'Ulivo e Verdi-L'Ulivo*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a questo punto, sospendiamo la discussione congiunta del documento XVI, n. 10, e della mozione n. 415, prospettando la seguente ipotesi di lavoro.

Molti senatori iscritti a parlare nella seduta pomeridiana hanno chiesto di rinviare il loro intervento ad altra seduta. Poiché lunedì pomeriggio è previsto l'esame del bilancio interno del Senato, ma sembra che gli atti formali non siano stati ancora depositati, proporrei, con riserva di calendarizzare la discussione e la votazione del bilancio interno nella prossima settimana, di rinviare il seguito della discussione congiunta del documento XVI, n. 10, e della mozione n. 415 alla seduta pomeridiana di lunedì prossimo e di sconvocare la seduta pomeridiana di oggi, procedendo ora fino alla votazione finale, in qualunque momento questa dovesse avvenire (perché vi sono restrizioni circa gli spazi di intervento, ma ci sono anche esigenze di delucidazioni in Aula) del provvedimento sul giudice unico. Ma, prima di passare alla discussione del disegno di legge n. 4038-B, vorrei pregare l'Assemblea di consentire di procedere rapidamente alla discussione del disegno di legge n. 4150.

Pertanto se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

BOSI Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSI. Signor Presidente, lei ha proposto di posticipare alla seduta di lunedì pomeriggio prossimo il completamento della discussione sulle mozioni in materia di tutela dell'infanzia e TV. Dai colloqui che ho avuto con alcuni colleghi, ho ricavato la sensazione che non esistano le condizioni per addivenire, come sarebbe auspicabile, ad una risoluzione, possibilmente unitaria, su una materia che difficilmente consente grandi articolazioni. Del resto, faccio presente che è in corso presso la 8ª Commissione il dibattito – a cui partecipa anche il Governo – sul disegno di legge n. 1138 che riguarda aspetti inerenti la stessa materia. Quindi, credo che per tutta questa serie di ragioni, forse sarebbe consigliabile rimandare alla ripresa dei lavori parlamentari, prevista per la metà di settembre, il completamento della discussione sulle mozioni e quindi le relative votazioni.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(4150) VILLONE e D'ALESSANDRO PRISCO. – Proroga dei termini per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in relazione all'adozione del parere parlamentare (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Proroga dei termini per l'esercizio delle deleghe di cui agli

articoli 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in relazione all'adozione del parere parlamentare», d'iniziativa del senatore Villone e della senatrice D'Alessandro Prisco.

Ha chiesto di parlare la senatrice D'Alessandro Prisco, in sostituzione del relatore Besostri, per svolgere una breve relazione orale. Ne ha facoltà.

D'ALESSANDRO PRISCO, *ff. relatrice*. Signor Presidente, si tratta di una proroga del termine che stabilisce la legge n. 59 del 1997 per l'emanazione di decreti legislativi che modifichino l'organizzazione di molti enti pubblici nazionali, la cui trasformazione è, appunto, dettata dalla legge n. 59 medesima. Infatti, nel corso della predisposizione dell'attuazione degli articoli 10 e 11 in particolare della legge n. 59 si è manifestata un'enorme mole di lavoro innanzitutto per il Governo e, di conseguenza, per la Commissione bicamerale che, sempre a norma della citata legge n. 59, è chiamata ad esprimere il proprio parere. Quindi, la proposta che abbiamo avanzato con il provvedimento in esame è quella di consentire al Governo un differimento del termine – che scadrebbe il 31 luglio prossimo – di 90 giorni per dare la possibilità alla Commissione di esaminare, in modo naturalmente attento e consapevole, il contenuto dei decreti legislativi di trasformazione degli enti pubblici, facendo sì che questo lavoro venga portato a termine.

Faccio rilevare che viene proposto il differimento del termine soltanto per gli altri decreti legislativi previsti dall'articolo 11 alle lettere *b)*, *c)* e *d)* con l'esclusione della lettera *a)*, che riguarda la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, in quanto tali provvedimenti sono già all'esame della Commissione bicamerale e vi è la certezza che il parere possa essere fornito in tempo utile per il mantenimento, da parte del Governo, del termine del 31 luglio.

Pertanto chiedo ai colleghi di rendersi consapevoli della ragione di questa richiesta di proroga e quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché la relatrice ha appena concluso la sua relazione, chiedo al rappresentante del Governo se intende intervenire in replica.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, il Governo si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto all'esame e alla votazione degli articoli.

Faccio presente che l'articolo 1 riguarda la proroga di novanta giorni; al riguardo va comunque considerato che i lavori delle Camere non riprenderanno fino al 15 settembre, e quindi è come se si trattasse di un differimento di 45 giorni.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

D'ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, desidererei sapere se la proroga prevista dal disegno di legge in esame debba essere considerata come una nuova concessione in materia di delega e se quindi debba essere votata, come normalmente suole fare l'Aula del Senato, in materia di deleghe...

PRESIDENTE. Siamo in presenza di una proroga, di uno spostamento di 90 giorni per consentire l'espressione dei pareri, prima che il Governo intervenga. Non si tratta di altro.

D'ALÌ. Sì, questo lo comprendo, signor Presidente, tuttavia se la proroga aveva una sua scadenza che non può essere rispettata, credo che ampliarne i termini significhi concederla nuovamente. Penso quindi che il Senato debba votare con le stesse modalità secondo la medesima prassi che segue quando concede una delega al Governo.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, le faccio presente che per quanto riguarda questo provvedimento, esiste un impedimento oggettivo di formulare i pareri da parte della Commissione bicamerale ed è questa, non il Governo, a chiedere al Parlamento di valutare questa esigenza. Il disegno di legge è stato esaminato dalla 1ª Commissione e questa ha consentito a che tale proroga sia votata dall'Assemblea.

Non dobbiamo ridiscutere il contenuto delle deleghe, ma soltanto prorogarne i termini per l'esercizio perché vi è questa esigenza; non c'è altro: se ci fosse uno spostamento o una variazione nel contenuto delle direttive o dei principi generali, certamente dovremmo discuterne, ma noi discutiamo oggi come se la delega fosse stata concessa al Governo, a quelle condizioni, entro il 31 di ottobre o il 15 di novembre.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, non ho nulla da obiettare alla proposta, però vorrei far presente che si tratta di una reale proroga dei termini della delega per il Governo, in quanto il termine scadrebbe il 30 giugno e nel disegno di legge in esame si prevede non solo che «La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*», ma anche che fino al giorno di entrata in vigore il Governo può emettere nuovi provvedimenti, mentre secondo la

legge di delega dovrebbe emetterli in tempo perché la Commissione bicamerale possa esprimere il suo parere.

Di fatto, quindi, al Governo è impedito di emanare nuovi provvedimenti, mentre al contrario con questa legge gli si consente di emettere ulteriori provvedimenti, anche oltre il termine stabilito.

Detto questo, e non entrando peraltro nelle questioni procedurali, faccio presente che si tratta di una reale proroga per il Governo che è stata accettata dalla Commissione, perché vi è un lavoro in corso su provvedimenti sui quali il Governo ha già predisposto gli schemi di decreto. La cosa migliore sarebbe, quindi, che il Governo si astenesse dall'emanare nuovi provvedimenti in merito, oltre a quelli che ha già inviato alla Commissione bicamerale, non alla data di entrata in vigore della legge, ma alla data di oggi; se il Governo, invece, estendesse questa possibilità ai quindici giorni che iniziano dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, si avrebbe una effettiva proroga dei termini.

D'ALESSANDRO PRISCO, *f.f. relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALESSANDRO PRISCO, *f.f. relatrice*. Signor Presidente, vorrei chiarire meglio, sarà stato un mio limite, il punto. L'articolo 1 del disegno di legge prevede chiaramente che sono prorogati di 90 giorni i termini «limitatamente agli atti che risultino trasmessi alle Camere ed assegnati alla Commissione competente alla data di entrata in vigore della presente legge». Siccome nell'articolo 2 si prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, si avrebbe un artificio del Governo se questo approfittasse dei giorni che intercorrono tra l'approvazione e la pubblicazione della legge.

Desidero anche sottolineare che nella relazione ho ribadito e precisato il concetto che la proroga in questione è limitata ai provvedimenti già trasmessi alle Presidenze delle Camere ed assegnati alle Commissioni competenti, già trasmessi oggi: credo quindi che la preoccupazione espressa non abbia ragione d'essere.

PRESIDENTE. Metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge n. 4150.

È approvato.

Sui lavori del Senato

BALDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDINI. Signor Presidente, il senatore Bosi le ha prima posto un problema riguardante la risoluzione sul rapporto tra televisione

e minori, avanzandole una proposta diversa rispetto allo svolgimento dei lavori da lei prospettato all'Assemblea.

Quindi, le chiedo cortesemente di dare una risposta alla richiesta avanzata dal senatore Bosi, sulla quale anche noi conveniamo. Tra l'altro, anch'io vorrei sottolineare che la materia è oggetto del disegno di legge n. 1138, che la prossima settimana – secondo quanto ci ha riferito il Governo – sarà sottoposto all'esame della Commissione competente. Nel quadro di tale disegno questa materia specifica verrà affrontata in termini compiuti. Da qui credo anch'io che scaturisca l'esigenza oggettiva di rimandare il problema alla ripresa dell'attività parlamentare, e, quindi, al mese di settembre.

Pertanto, le vorremmo chiedere cortesemente di fare propria questa proposta e, quindi, di aderire alla richiesta che le è stata avanzata.

PRESIDENTE. Senatore Baldini, sottoporro questa richiesta alla valutazione della Conferenza dei Capigruppo e interpellero anche il Governo.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(4038-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Comunico che i tempi di esame di tale disegno di legge sono stati in tal modo ripartiti: al relatore 5 minuti; al Governo 5 minuti, al Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo 5 minuti; al Gruppo Partito Popolare Italiano 3 minuti; al Gruppo Unione Democratici per l'Europa-UDeuR 2 minuti; al Gruppo Verdi 2 minuti; al Gruppo Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici, Indipendenti-Popolari per l'Europa 2 minuti; al Gruppo Forza Italia 10 minuti; al Gruppo Alleanza Nazionale 10 minuti; al Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente 6 minuti; al Gruppo Centro Cristiano Democratico 4 minuti e al Gruppo Misto 5 minuti. Oltre questa determinazione, molto ristretta – convengo anch'io – dei tempi, vi sarà la possibilità di compiere dichiarazioni di voto di 5 minuti ciascuna.

In ogni caso, è mia intenzione che questa seduta termini solo quando sarà messo in votazione finale, indipendentemente dall'esito, il provvedimento in esame.

Il relatore, senatore Calvi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

* CALVI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, onorevole signor Ministro, non posso nascondere un qualche disagio nel prendere di nuovo la parola quale relatore del disegno di legge già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, che ha ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

Dicevo disagio. Si tratta di un disagio che nasce da valutazioni non tutte appieno positive e, quindi, da riflessioni che possono anche apparire antinomiche. Voglio, però, dire subito che il mio parere è fondamentalmente positivo.

Le soluzioni proposte dalla Camera dei deputati sono il segno della potenzialità delle mediazioni politiche, che hanno consentito di pervenire a soluzioni le quali, anche se in qualche modo opinabili ad un'attenta lettura informata a criteri rigorosamente giuridici, offrono però la speranza di una rapida ripresa dell'impegno a riannodare il dialogo sulle riforme del sistema giudiziario. Credo che tutti sappiamo quanto ciò sia urgente e decisivo per riaffermare e rafforzare il nostro Stato di diritto.

Vi era inoltre la necessità assoluta della conversione del decreto-legge, perché in caso contrario – come ho appena detto – non soltanto si sarebbe arrestato il percorso riformatore che abbiamo appena avviato, ma soprattutto perché vi sarebbero guasti nell'esercizio della giurisdizione, con effetti devastanti sull'intero sistema giudiziario.

In sostanza, l'immediata entrata in vigore del sistema che ha istituito il giudice unico di primo grado, senza aver ancora approvato la riforma del rito che stiamo concludendo grazie anche alla sagace ed intelligente conduzione del relatore presidente Pinto – credo che potremmo concluderla in pochissimo tempo, se non addirittura oggi pomeriggio stesso – darebbe vita ad un processo, nel quale il giudice monocratico che – come tutti sappiamo – ha competenza per reati che possono giungere a sanzioni fino a 20 anni di reclusione, sarebbe privo di quelle garanzie che la riforma del rito prevede: ad esempio l'udienza preliminare (questo è soltanto un esempio della gravità di quello che potrebbe accadere).

Quindi, ritengo che debba essere approvato il disegno di legge, anche se – come dicevo – qualche riserva di ordine giuridico e di valore certamente non decisivo grava sul testo che ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati.

Assai brevemente, signor Presidente, devo dire che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati sono di poco spessore e più di dubbia utilità che di incisività particolare. Intanto, ritorna in vigore il decreto del Governo e bisogna dare atto al Ministro di aver mantenuto fermo un punto che era sostanzialmente positivo, cioè il principio di garanzia della incompatibilità tra GIP e GUP. Questo Senato, dopo lunga e attenta riflessione, anche assai pregevole dal punto di vista scientifico, aveva ritenuto di voler limitare in qualche modo i casi di incompatibilità. La

Camera dei deputati ha ritenuto che i casi elencati non fossero esaustivi e quindi fosse opportuno ritornare a quella incompatibilità generale tra giudice delle indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare così come prevista dal Governo.

Detto questo, la parte più delicata – e unica debbo dire – modificata dalla Camera riguarda l'articolo 3-*bis*. Si tratta di una norma transitoria che disciplina la compatibilità tra GIP e GUP che, così stabilisce la Camera, avrà vigore soltanto fino al 2 gennaio 2000 quando scatterà *ex lege*, appunto l'incompatibilità tra GIP e GUP. Vorrei osservare che è previsto, e la legge lo stabilisce in modo esplicito, che restino comunque salvi gli atti e le attività compiuti dal giudice.

Si introduce poi un istituto francamente – debbo dire – di dubbia efficacia e assolutamente inutile, quello della possibilità della riconsuazione del GIP. Mi sembra addirittura un passo indietro rispetto al nostro codice di procedura penale, che all'articolo 37 prevede che la possibilità di riconsuazione vi sia ogni qual volta il giudice esprima indebitamente la sua opinione sul processo. Qui si fa riferimento soltanto a quelle opinioni riguardanti la colpevolezza. Quindi mi sembra tutto sommato un modo per circoscrivere, e non ne vedo francamente l'utilità. Comunque faccio presente che questa norma transitoria ha un effetto così limitato, circoscritto a soli pochi mesi, cioè fino al 2 gennaio 2000, per cui francamente anche questo accenno di critica, che credo per il relatore era doveroso esprimere, pur tuttavia non incide minimamente sul giudizio che noi dobbiamo esprimere.

In conclusione, con sincerità debbo dire che mi è rimasta un po' la nostalgia di quell'emendamento che recava la mia firma, che forse era il più trasparente e il più sicuro per aprire nuove aspettative per un «riannodamento» del processo di riforma. Ormai l'Aula del Senato lo ha modificato, la Camera è intervenuta nuovamente. A questo punto ci troviamo di fronte ad una stretta ineludibile: o noi approviamo entro oggi il decreto-legge oppure tutto questo grande processo di riforma legato al giudice unico, per quel che potrà avvenire, sarà reso più difficile, si creeranno problemi davvero gravi al nostro sistema giudiziario.

Concludo esprimendo la forte convinzione che l'Aula, malgrado questi accenni critici che – debbo dire – sono marginali e pressochè irrilevanti nell'economia più generale della mia valutazione, oggi debba assolutamente convertire questo decreto-legge approvandolo così come ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati. (*Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano e del senatore Valentino. Il senatore Ferrante grida: Bravo!*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

È iscritta a parlare la senatrice Fumagalli Carulli. Ne ha facoltà.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, rinuncio ad intervenire in discussione generale, mentre lo farò in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cortelloni. Ne ha facoltà.

CORTELLONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo Parlamento ha espresso un forte senso di responsabilità nell'adoperarsi affinché il decreto legge n. 145 del 1999 non caducasse né venisse reiterato.

L'approvazione del disegno di legge che oggi siamo chiamati a votare è infatti un passaggio obbligato affinché possa finalmente decollare quella riforma processuale voluta da tutte le parti politiche, mezzo indispensabile per superare l'*impasse* in cui ha versato il nostro sistema giustizia fino ad oggi.

Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo già approvato dal Senato crediamo possano rappresentare il giusto bilanciamento tra l'interesse a non bloccare i processi in corso – il Ministro ha parlato di 1600 processi – e l'interesse che l'indagato possa essere comunque garantito nel suo diritto di essere o meno rinviato a giudizio da un magistrato che sia effettivamente terzo.

Pur non potendo tacere il fatto che la genericità e l'ampiezza della formulazione oggi al nostro voto è esposta al rischio di strumentalizzazione per dilatare i tempi procedurali, proprio il suo carattere rappresenta un mezzo per richiamare il GIP a svolgere quel ruolo che gli fu attribuito dalla legge istitutiva. Se il GIP recepirà l'*input* legislativo allontanandosi da ogni appiattimento sul PM, si ovvierà anche al rischio di strumentalizzazione della norma.

Quanto all'individuazione della data di entrata in vigore dell'incompatibilità assoluta tra GIP e GUP, concordiamo sul fatto che 6 mesi possano essere il giusto tempo per permettere agli uffici di organizzarsi, ancor più considerando che trattasi di questione nuova. (*Applausi dal Gruppo Unione Democratici per l'Europa-UDeuR e dei senatori Follieri e Valentino*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Callegaro, che ha a disposizione 4 minuti.

CALLEGARO. Signor Presidente, preferisco intervenire in dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pettinato, che ha a disposizione 2 minuti.

PETTINATO. Anch'io, signor Presidente, interverrò in dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasperini. Senatore Gasperini lei ha a disposizione 6 minuti, cosa intende fare?

GASPERINI. Signor Presidente, non riesco a frenare il mio impulso e chiedo di parlare subito perché, se attendessi il momento delle di-

chiarazioni di voto, potrei scoppiare. Se ella mi consente, quindi, esprimo ora la mia opinione sperando di non essere trascinato in una polemica.

Questa mattina mi sono svegliato presto chiedendomi: è vigente il codice di procedura penale o è stato abrogato nottetempo (era un'aggravante nel caso di furto)? Allora, mi sono andato a rileggere l'articolo 37 del codice di procedura penale e – ohibò! – ho visto che afferma un principio che mi pare abbastanza chiaro: il giudice può essere ricusato dalle parti (lettera *b*), se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione. Ma allora, dicevo tra me e me in base ai miei ricordi processual-penalistici all'ombra dell'ateneo patavino e alla luce degli insegnamenti di Giuseppe Bettiol (pace all'anima sua), il quale, illuso, credeva che il diritto penale e processual-penalistico fossero una scienza – se venisse scoperta la sua tomba forse lo vedrei rigirato su un fianco, ancora indignato per come si è ridotta la scienza del diritto penale e processual-penalistico –, il codice prevede già, con ampi margini di valutazione, il fatto che il giudice, il quale indebitamente – e sottolineo indebitamente –, mostra un convincimento sui fatti, non sulla colpevolezza dell'imputato ma sui fatti generali della causa, possa essere ricusato.

Prendo poi il testo, splendido, meraviglioso, frutto di una grande vittoria delle parti del decreto al nostro esame. Tutti, infatti, hanno gridato vittoria. «Abbiamo vinto» ha detto uscendo il presidente della II Commissione della Camera, persona gentilissima e perbene, «È stata la vittoria del diritto». Poi escono gli altri, un po' con la coda di paglia, dichiarando: «Vittoria! Abbiamo vinto anche noi». Hanno vinto così anche gli avversari. Abbiamo vinto tutti.

Probabilmente, hanno perso la scienza del diritto penale e il cittadino italiano, ma questo non conta nella nostra legislazione, è un incidente di percorso. Nel testo, che badate è molto bello, si dice che: «Fino alla data del 2 gennaio 2000, se il giudice, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fuori dei casi consentiti dalla legge» – non so quando sia consentito dalla legge «esprime giudizi che manifestano una valutazione di colpevolezza, le parti possono chiedere la ricusazione».

Ebbene, consideriamo innanzi tutto le parti. Allora, il giudice va al bar e, prima di emettere il giudizio (dopo l'entrata in vigore di questa legge), parlando con il barista dice: «Caro Antonio, quel signore lì me lo condanno secco secco, me lo frego quanto è vero Iddio, perché gli faccio una sentenza in un certo modo». Le parti possono lamentarsi: sarà, immagino, l'imputato che giustamente dirà: «Signore caro, tu sei andato da Antonio al bar e gli hai già detto che mi condanni», ma anche il patrono della parte civile potrebbe farlo, lamentando il fatto che il giudice vuole già condannare l'imputato. Quest'ultimo, però, sarà contento di questo episodio perché ha già il processo fatto in casa e ben confezionato; quindi, direi che una parte la possiamo escludere. Il pubblico ministero, dal canto suo, si guarderà bene dal chiedere la ricusazione del giudice perché colui che accusa può dire: «Il giudice mi ha

già detto che colpevole è Tizio e quindi non faccio neanche il processo». Allora, non diciamo «le parti», ma «questo disgraziato di imputato», l'unico che rimane, può chiedere la riconsunzione.

Ma, vedete, noi facciamo un caso specifico: quando il giudice ha manifestato una valutazione di colpevolezza, restringiamo quello che largamente prevede, come dicevo prima, il codice di procedura penale all'articolo 37, primo comma, lettera *b*), quando diciamo che basta che manifesti una sua opinione sul fatto. Allora potremmo dire: «Fra qualche giorno il giudice Mario Antonino Pio Giuseppe, che procede nel processo contro Previto Mariangelo, avendo manifestato il giudizio di colpevolezza, può essere riconsunto». Facciamo il caso singolo, diciamo il nome e cognome e abbiamo terminato il provvedimento.

Io, signori, mi ribello, come cittadino italiano (spero un giorno cittadino padano), come modestissimo giurista e avvocato penalista, come membro del Parlamento, a sottoscrivere questo provvedimento che sarà certamente frutto di un accordo tra le parti, ma non è certo un provvedimento che rispetta il diritto penale, la scienza del diritto penale e la giustizia nel suo più elevato termine e significato.

Mai provvederò, perché mi sentirei di partecipare in concorso morale e materiale, alla sottoscrizione di questo testo. A questo delitto io, signori, sono perfettamente estraneo: la storia dovrà dunque assolvermi da questo reato. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente e del senatore Pastore*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Valentino per 10 minuti. Ne ha facoltà.

VALENTINO. Signor Presidente, rinuncio ad intervenire in discussione generale, parlerò successivamente in dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Centaro. Ne ha facoltà.

CENTARO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, è utile ripercorrere, ancorché brevemente, l'*iter* di questo tormentato provvedimento legislativo.

Esso parte da una inserzione inopinata di un rinvio al 2 gennaio 2000 dell'incompatibilità tra GIP e GUP; si arriva poi all'emendamento Calvi, approvato da tutti, che aveva un suo equilibrio ed un suo riflesso positivo sul processo; ad esso segue una campagna di stampa violentissima che fa vacillare la maggioranza e lo stesso Governo fino a farli tornare indietro. Si arriva così ad una soluzione, votata in quest'Aula, che crea una palese disparità di trattamento per gli imputati i cui procedimenti hanno l'udienza preliminare in corso (tale disparità di trattamento è stata chiaramente enunciata dal Presidente della Corte costituzionale di recente), fino alla soluzione di compromesso, acrobatica, che è stata approvata dalla Camera dei deputati.

Mi chiedo allora che fine abbiano fatto quei problemi organizzativi che erano posti a base dell'emendamento che ha vanificato la proposta

modificativa del senatore Calvi. Infatti, il 2 gennaio 2000, per queste udienze preliminari in corso, ci sarà comunque il cambio della guardia; ci sarà il cambio della persona fisica che comunque comporterà la necessità per il nuovo giudice di studiare il processo, e quindi una pausa di riflessione. Che fine ha fatto quell'interpretazione dell'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario, vecchio testo, che era stata posta alla base da alcuni esponenti della maggioranza per giustificare quella soluzione adottata nell'Aula di questo Senato? Che fine hanno fatto quei problemi organizzativi, quel monitoraggio dei problemi di cui si era detto? Forse la bacchetta magica è comparsa nelle mani del Ministro e quindi egli è stato in grado di ovviare rapidissimamente, in questi pochi giorni, a quei problemi organizzativi? Che fine ha fatto quel principio della *perpetuatio iurisdictionis* che era stato posto a base di tutte queste vicende?

Noi oggi ci troviamo con un norma che, alla data del 2 gennaio 2000, segnerà un cambio della guardia netto ed improvviso, senza possibilità di sospensione dei termini, senza possibilità di nulla, mantenendo ugualmente una disparità di trattamento per coloro i cui procedimenti vedono in corso l'udienza preliminare, rispetto a quelli che forse, fortunati o meno che siano, non hanno avuto questa avventura e la cui udienza preliminare sarà fissata successivamente.

Noi oggi ci troviamo di fronte ad una norma sulla ricsuzione, che in maniera esatta e precisa è stata descritta dal senatore Gasperini, la cui inserzione nel nostro ordinamento non si giustifica se non attraverso interpretazioni acrobatiche; infatti, vi è già una norma che parla di ricsuzione in caso di espressione di giudizio indebito da parte del giudice nell'esercizio delle sue funzioni. Vi è già una disposizione che prevede la ricsuzione in caso di valutazione espressa fuori dall'esercizio delle funzioni. A questo punto, allora, questa norma come si può inserire, come si può interpretare? L'unica via interpretativa è quella di un controllo sulla motivazione del provvedimento, altro non possiamo ipotizzare; né questa norma fa venir meno quelle precedenti con un controllo sulla motivazione del provvedimento, per cui, oltre il caso consentito dalla legge, oltre la latitudine di quel provvedimento, se il giudice esprime una valutazione ulteriore è soggetto alla ricsuzione.

È una norma che, tra l'altro, è transitoria e anche temporanea e quindi introduce un'anomalia strana, solo per pochi mesi, nell'ambito dell'ordinamento giudiziario italiano.

Quali sono allora le conclusioni che derivano da queste acrobazie? Sono che la maggioranza e questo Governo sono affetti da pendolarismo tra posizioni garantiste e posizioni giustizialiste. È un pendolarismo che poi, alla fine, costringe a queste acrobazie; quando chi forse è più in alto richiama alla follia della soluzione, allora si devono creare delle vie tortuose per poter salvare la faccia a tutti.

Perché tutto ciò, perché questo pendolarismo? Perché questo Ministro è stretto da un cordone sanitario all'interno del suo Ministero, che lo ha praticamente commissariato. Perché lo stesso avviene per questa maggioranza. Questa maggioranza è stretta da un cordone sanitario, è stretta da una *lobby* politico-giudiziaria che interviene pesantemente, attraverso i soliti organi di informazione, quando il dialogo costruttivo tra

maggioranza ed opposizione – e su questo i colleghi della maggioranza ci devono dare atto che vi è sempre stata la più ampia disponibilità da parte nostra a cercare tutte le soluzioni che abbiano una loro coerenza logico-giuridica nell'ambito del nostro ordinamento – arriva a soluzioni concrete e costruttive, distruggendo e condizionando tutto e così il dialogo viene bloccato.

Qual è allora la conclusione finale? Questo Ministro e questa maggioranza non sono neppure in grado di imporre le loro decisioni, tant'è vero che poi sono costretti a fare marcia indietro, tant'è vero che poi sono costretti a subire queste acrobazie. Questo non è certamente il primo esempio e non soltanto nel settore giudiziario.

Qual è allora il futuro? Io sono un ottimista ad oltranza, colleghi, e allora colgo forse l'unico lato positivo di tutta questa vicenda, dalla quale può aprirsi uno spiraglio per quel dialogo costruttivo già avviato se la prossima settimana la riforma costituzionale del giusto processo approderà felicemente all'approvazione dell'Aula della Camera. Un dialogo costruttivo che può essere riallacciato e proseguito, però – lo sappia la maggioranza e ancor più il signor Ministro – noi non potremo più accontentarci delle parole e degli affidamenti perché troppi sono stati i voltafaccia, troppi sono stati i cambiamenti in corso d'opera perché, quando intervengono i soliti noti, tutto cambia per questa maggioranza (*Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

* CALVI, *relatore*. Signor Presidente, non ho molto da replicare perché molti colleghi si sono riservati di intervenire successivamente.

Vorrei solo dire al senatore Gasperini che spero che la storia lo assolva; ne sarò contento e sarò con lui, ma certo le cronache di oggi lo collocano tra coloro che non vogliono far approvare questo provvedimento e che vogliono quindi creare ulteriori problemi al sistema giudiziario.

Al senatore Centaro voglio far rilevare, al di là delle sue considerazioni di ordine politico, la positività della soluzione approvata che riapre il dialogo e che certamente rappresenta un segnale positivo che colgo come relatore. (*Applausi dei senatori Follieri e Cirami*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, illustri senatori, cercherò di utilizzare il tempo a disposizione del Governo per svolgere alcune considerazioni politiche di carattere generale, anche perché spero che si possa dire di essere giunti all'epilogo di una vicenda complessa, difficile, travagliata, che credo abbia fatto fare complessivamente ai rapporti tra maggioranza ed

opposizione non pochi passi indietro rispetto al clima che insieme eravamo riusciti a determinare per nove mesi.

Francamente, ritengo che nessuno possa ragionevolmente sostenere che il Governo non si sia speso, ed io personalmente non mi sia speso, per nove mesi, per la costruzione di quel clima di confronto nella distinzione, come è naturale che sia, tra maggioranza ed opposizione che ci ha consentito di raggiungere insieme risultati importanti: abbiamo approvato una mole di provvedimenti nel campo della giustizia in otto mesi, il che sinceramente era impensabile al momento della nascita del Governo D'Alema.

Di questo, come è naturale, sono grato alla mia maggioranza, ma anche all'opposizione, senza la quale evidentemente non saremmo riusciti ad approvare quei provvedimenti, che sono culminati nella determinazione, il 2 giugno scorso, di far entrare in efficacia, contrariamente a tutte le previsioni, larga parte della riforma del giudice unico. Vi abbiamo lavorato, abbiamo approvato quasi tutti i provvedimenti corollari alla riforma, ma insieme – vorrei ricordare che proprio qui al Senato ho avuto un'audizione presso la Commissione giustizia su questa materia – abbiamo convenuto di far entrare in efficacia quello che poteva entrare in efficacia e di eccettuare, dal 2 giugno, un punto di grande delicatezza, sul quale ritengo sia giusto ragionare ancora: mi riferisco al tema, delicatissimo proprio sul piano delle garanzie, della monocraticità nel penale. In questo senso vi erano state sollecitazioni esplicite da parte dell'avvocatura associata, di cui abbiamo tenuto conto, come anche sollecitazioni esplicite siano venute da parte dell'opposizione.

Vi era dunque necessità di un decreto – di cui abbiamo discusso nelle audizioni svoltesi prima al Senato e poi alla Camera – il cui testo, come è noto, fu portato, in un primo momento, anche per sgombrare il campo da polemiche, equivoci ed incomprensioni, in sede di «pre-Consiglio» dei ministri, e cioè agli uffici legislativi, diventando così ufficiale. Successivamente, il suddetto decreto fu pubblicato su *Internet* – quanto sto dicendo è documentato, non documentabile – diventando così da testo ufficiale anche testo pubblico. Fu poi consegnato ai responsabili della giustizia e ad alcuni Capigruppo della maggioranza, nonché al responsabile della giustizia del più grande partito dell'opposizione, il senatore Pera.

In quel testo pubblico ed ufficiale consegnato, come credo sia giusto fare, ad alcuni esponenti parlamentari per garantirne una rapida approvazione, era assente il differimento della norma riguardante l'incompatibilità. Tuttavia, attraverso *Internet*, quel testo era diventato pubblico e a tale riguardo furono avanzate segnalazioni, che non provenivano – come pure qualcuno ha scritto e affermato – da parte delle solite procure, relativamente al fatto che gli uffici giudiziari non si erano adeguatamente attrezzati – e questo naturalmente è una responsabilità degli uffici giudiziari, lo ho dichiarato anche alla Camera – per la circostanza che, entrando il 2 giugno in efficacia il giudice unico, sarebbe entrata immediatamente in vigore anche l'incompatibilità tra GIP e GUP.

Il suddetto testo fu poi modificato, come avviene nel 90 per cento dei casi quando un testo diramato in pre-Consiglio dei ministri passa de-

finitivamente all'esame del Consiglio dei ministri. A tale riguardo, vorrei sottolineare, perché anche su questo sono state affermate cose inesatte, che non fu modificato dagli uffici, ossia dai magistrati del Ministero, nontetempo – come ho letto in una intervista su un quotidiano – e con un colpo di mano. Come numerosi documenti dimostrano, infatti, gli uffici avevano, viceversa, consegnato un testo che non prevedeva il differimento della norma in materia di incompatibilità. Tengo a precisare che le modifiche furono apportate, sulla base delle sollecitazioni di cui ho già fatto cenno, da parte del Ministro, cioè da me – e in tal senso, mi assumo la responsabilità politica delle mie decisioni – non in base ad un commissariamento – come è stato affermato dal senatore Centaro – ma in base al fatto che, da un giorno all'altro, rischiavamo di creare un problema all'amministrazione concreta della giustizia. Tuttavia, non sono e non ero, durante tutto il corso della discussione che si è svolta qui in Senato, insensibile al tema, posto da più parti, ad iniziare dall'opposizione, ma non solo da essa, della garanzia dell'incompatibilità tra GIP e GUP, sul quale siamo tutti d'accordo.

Per questo motivo, il Governo appoggiò l'emendamento a firma del senatore Calvi, che rappresentava una proposta equilibrata. Dopo l'approvazione del suddetto emendamento, si registrarono delle reazioni – in tal senso, vorrei suggerire a tutti i colleghi di controllare la rassegna stampa di quei giorni – che non vennero da parte delle procure, ma da autorevoli rappresentanti del Parlamento, che dissero che la norma introdotta da quell'emendamento avrebbe creato dei problemi all'amministrazione della giustizia...

PERA. Si trattava di due magistrati!

DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*. Senatore Pera, si trattava di parlamentari; in altra sede le farò avere la relativa rassegna stampa perché ovviamente, essendo parte in causa di quella vicenda, credo di conoscerla bene e ricordo quelle reazioni e posso quindi assicurarle che si trattava di parlamentari.

Fu chiesto dunque di avviare quello che è diventato ormai il celebre monitoraggio, che diede l'esito, che ho consegnato ufficialmente ai due presidenti di Commissione giustizia di Camera e Senato – il presidente Pinto può confermarlo – di 1.600 processi che rischiavano di avere problemi nel caso di un'immediata efficacia dell'incompatibilità.

Dunque, non – come dire – i giustizialisti, ma i Capigruppo della maggioranza, in Commissione giustizia, firmarono un nuovo emendamento per non far scattare l'incompatibilità per i processi in corso.

Ciò ha suscitato uno scontro asprissimo, come in quest'Aula ben sapete, al quale, nella misura del possibile, ho cercato di sottrarmi, meritandomi l'accusa di afasia. Era il tentativo di evitare al Governo di partecipare allo scontro per tenere aperto un filo possibile di confronto e di dialogo. Successivamente, quando dopo il passaggio dal Senato alla Camera le opposizioni hanno iniziato – non minacciato – l'ostruzionismo parlamentare nell'altro ramo del Parlamento, iscrivendo tutti i deputati del Polo in discussione generale, essendo ad una settimana dalla possibi-

le decadenza del decreto, ho accettato lo scontro: non era possibile fare altro, non l'ho scelto. Chiunque abbia un giudizio equilibrato di questa vicenda sa che è uno scontro che il Governo non ha ricercato; chiunque possa esprimere un giudizio equilibrato e ragionevole lo sa.

Tuttavia, ho terminato il mio intervento alla Camera (come risulta dal resoconto stenografico, basta controllare) affermando che avrei cercato di non spezzare anche un pur tenue filo di contatto per ritrovare soluzioni equilibrate e condivise. Quel filo non si è spezzato per fortuna (evidentemente si è lavorato a tal fine) e gli emendamenti approvati dalla Camera, che oggi siete chiamati a discuterete qui in Senato, che possono più o meno piacere, rappresentano un punto di equilibrio politico, che tiene insieme l'esigenza di convertire il decreto-legge (perché se non si convertisse si provocherebbe un disastro proprio sul piano delle garanzie, in quanto diventerebbe immediatamente efficace l'intera riforma del giudice unico, anche per il settore penale), quella di far proseguire i processi, nonché un'ulteriore garanzia, rappresentata dalla possibilità della ricusazione.

In conclusione – chiedo scusa ai senatori e al Presidente se ho impiegato troppo tempo per il mio intervento – desidero sottolineare che il decreto non è stato la «tomba delle riforme», perché ieri ed oggi la Camera dei deputati sta discutendo la revisione costituzionale che il Senato ha approvato a febbraio e lo sta facendo dopo molte ed aspre polemiche sul merito di quel testo. Ripeto, la Camera, per ragioni politiche, sta ora discutendo il testo approvato dal Senato e dunque è la prevalenza della politica, ancora una volta, che ha tenuto insieme i cocci, i frammenti di questa vicenda e che spero farà votare alla Camera dei deputati il testo del disegno di legge sul cosiddetto giusto processo approvato dal Senato. Nello stesso modo, spero, auspico, vi chiedo di votare qui, al Senato, il testo del decreto-legge, così come trasmesso dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo un cammino – la volontà del Governo è ferma su questo punto – per il quale servono tenacia, pazienza e – consentitemi – nervi saldi, anche nei momenti più difficili, perché, come ho detto, questa complessa vicenda poteva rappresentare la fine della possibilità di fare le riforme. Così non è stato e – lasciatemelo dire – non è un bene per il Governo, ma per tutti e innanzi tutto per i cittadini italiani. (*Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano, Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici, Indipendenti-Popolari per l'Europa, Unione Democratici per l'Europa-UDeuR e del senatore Occhipinti*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che gli articoli 1, 2 e 3 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3-bis, che invito i presentatori ad illustrarli.

MILIO. Signor Presidente, mi asterrò dall'illustrare gli emendamenti 3-bis.1 e 3-bis.2, perché lo ritengo assolutamente superfluo, tenuto conto che quest'Aula, soltanto alcuni giorni fa, dopo l'illustrazione dei proponenti, ha approvato sia l'uno che l'altro, seppure soltanto uno formalmente. Quindi, ripeto, mi sembra addirittura superfluo insistere nell'illustrazione.

Forse, soltanto la curiosità, politica e tecnica mi induce a conoscere le ragioni per le quali sia l'uno che l'altro dei proponenti originari, che avevano presentato il 6 luglio la loro proposta emendativa, hanno ritrattato il loro consenso 15 giorni dopo. Sarebbe molto utile conoscere tali motivazioni, perché è giusto che anche i destinatari di questa norma sappiano che, nell'arco di 15 giorni, possono esserci delle ritrattazioni.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* CALVI, *relatore*. Signor Presidente, ho l'impressione che dietro l'emendamento 3-bis.1 ci sia un intelligente *animus ioci*, nel senso che – come ha detto il senatore Milio – vi è la curiosità di vedere come il relatore potrà esprimersi, dato che in passato ha sottoscritto questo emendamento, anche se parzialmente modificato.

Preciso che non ho alcun imbarazzo nell'affermare che esprimo un parere decisamente contrario per le ragioni che ho illustrato nella mia relazione. Quell'emendamento, da me proposto e votato all'unanimità dalla Commissione, aveva un senso nel momento in cui esso fu pensato. Oggi ha un senso totalmente diverso, per cui, per un senso delle istituzioni, per un rispetto per la politica del diritto e per le politiche delle istituzioni e delle riforme, credo che dobbiamo pronunciare un «no» deciso, rispondendo così anche alla piccola curiosità che il senatore Milio ha ritenuto di dover sollevare nei miei confronti.

DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3-bis.1, presentato dai senatori Milio e Greco.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3-bis.2.

PETTINATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETTINATO. Signor Presidente, sono grato al senatore Milio per

avere riproposto, sia pure con *animus ioci*, questo emendamento, perché questo è il segno che avevo visto giusto nel presentarlo.

L'intento che aveva mosso me ed il Gruppo del quale faccio parte nel proporre quell'emendamento era innanzitutto l'esigenza, che avvertivamo e continuiamo ad avvertire, di stabilire una disciplina specifica e precisa in materia di incompatibilità tra le funzioni di GIP e quelle di GUP, per evitare la possibilità che una norma generica, che stabilisce una incompatibilità indiscriminata come quella che la Camera dei deputati ha riproposto, ponesse poi una serie di problemi di agibilità effettiva, specie nei piccoli tribunali, dove una incompatibilità così allargata può certamente determinare anche situazioni di paralisi. Credo questo rischio esista e ci si debba per questo attrezzare.

Tuttavia, nel momento in cui la Camera dei deputati ripropone una norma che sostanzialmente ribadisce la volontà di istituire una garanzia più ampia, è chiaro che non mi sento di contrastare tale scelta, anche in considerazione del fatto che non abbiamo il tempo per apportare modifiche a questo decreto. Infatti, ben più che le norme delle quali sino adesso abbiamo discusso, è in giuoco la possibilità che l'intera riforma del giudice unico abbia effettivamente attuazione.

Per questo motivo, mi asterrò dalla votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3-bis.2, presentato dai senatori Milio e Greco.

Non è approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 3-ter del testo approvato dal Senato e che i restanti articoli del decreto-legge non sono stati modificati.

Passiamo alla votazione finale.

FOLLIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FOLLIERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo del Partito Popolare italiano espresse già in sede di prima lettura voto favorevole sul decreto-legge in esame, il cui fine – come è stato già ricordato dal relatore Calvi e dal ministro Diliberto – è quello di rinviare di 6 mesi, alla data del 2 gennaio 2000, alcune disposizioni attributive di nuove e più impegnative competenze penali al giudice monocratico. Si tratta di alcune norme contenute nel decreto legislativo n. 51 del 1998 avente ad oggetto il giudice unico di primo grado.

È questo il motivo per cui noi ci siamo subito schierati a favore di questa proroga, perché il Parlamento non aveva ancora approvato il disegno di legge con cui si vogliono introdurre alcuni principi, previsti per i reati affidati alla competenza del giudice collegiale, nel rito che deve disciplinare in maniera più garantista le attribuzioni del giudice mono-

cratico. Questo fine garantista noi sposammo immediatamente ed è stata questa la ragione per cui abbiamo accettato di buon grado la notizia proveniente dalla Camera dei deputati, dove l'altro giorno è stata raggiunta un'intesa sulla nuova formulazione dell'articolo 3-bis, che è stata al centro di tante discussioni, specie in quest'Aula, e che ha dato vita ad una serie di incomprensioni.

Certo questo accordo, a nostro modo di vedere, favorirà una lunga stagione volta a riformare alcuni istituti del nostro ordinamento giuridico, in modo particolare, onorevole Ministro, la riforma del cosiddetto giusto processo, che giace alla Camera dei deputati da oltre 5 mesi. Questa mattina, apprendo con piacere che la Camera finalmente l'ha presa in esame, trattandosi di un intervento che, sul piano delle riforme, assume una posizione primaria per tutte quelle considerazioni che già sono state svolte anche in quest'Aula, allorché si affrontò il tema.

Debbo dire che questo articolo 3-bis, approvato dalla Camera dei deputati rispetto al testo che invece ricevette il consenso di quest'Aula presenta una novità, cioè sposta fino alla data del 2 gennaio 2000 l'incompatibilità tra GIP e GUP, quindi limita nel tempo una situazione procedimentale che, a titolo personale, non posso che definire anomala ma che certamente, rispetto al testo che venne approvato dalla Commissione, rappresenta un male minore. Infatti – e certamente il Ministro lo ricorderà –, quando presi cognizione del famoso emendamento Calvi, gli dissi che non ero disposto a votarlo perché in quella disposizione normativa era contenuta non soltanto la previsione secondo cui andava sospeso il termine della prescrizione ma soprattutto, al comma 5, era sancita la proroga di 3 o di 6 mesi, a seconda della gravità dei reati, della custodia cautelare. Era una scelta che non potevo condividere perché la ritenevo lesiva di moltissimi principi contenuti nella nostra Carta fondamentale. Quindi ho accettato il male minore, e la proposta che venne votata nell'Aula di Palazzo Madama, e ritengo sempre un male minore la scelta fatta dalla Camera, per cui sin d'ora preannuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare italiano. *(Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano e del senatore Valentino)*.

CIRAMI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAMI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, certo non può essere sottaciuto il disagio di non vedere accolte a pieno le ragioni che, all'incirca quindici giorni fa, ci portarono ad esprimere voto contrario all'emendamento che riguardava il differimento dell'incompatibilità tra GIP e GUP. Oggi la situazione è mutata e, anche se questo disagio noi consegniamo all'Aula, dobbiamo dare atto – e ne do atto senza piaggeria di sorta all'attuale Governo, a questo Ministro e anche alla maggioranza che lo sostiene e di cui facciamo parte – di aver fatto il possibile per evitare che il carrozzone appesantito della macchina giudiziaria, di cui non c'è ragione di colpa nell'attuale gestione del Governo, non fosse aggravato ulteriormente dal malaugurato non pas-

saggio del disegno di legge di conversione di questo decreto-legge. Quindi, una ragione politica assai importante, una ragione politica che ha dovuto dettare soluzioni, magari non strettamente giuridiche ma di quel certo buon senso che è anche alla base della formulazione delle norme giuridiche.

Nella soluzione adottata dalla Camera dei deputati non mi sento né vincitore né vinto. Credo infatti che in materia di giustizia quando si affermano i principi, quando si vuole tutelare una propria ragione culturale, non ci possano essere né vincitori né vinti. Ma qui dovevamo adottare anche soluzioni politiche e credo che quelle oggi prospettate dal Ministro valevano bene la pena di soffrire anche la mortificazione di un qualche principio giuridico al quale crediamo e siamo fermamente attaccati. Questa è stata una soluzione adottata nel buon senso generale. Il buon senso di non vedere abolita la possibilità di riprendere il percorso sulle riforme della giustizia che sono assai più importanti di quel tempo assai ristretto per il quale l'incompatibilità tra GIP e GUP non avrà pieno valore, potendo essere compensata – e qui è un disagio che mi unisce al senatore Calvi e agli altri – dalla formulazione dell'articolo 37 del codice di procedura penale, senza ripetere in maniera rafforzativa quel che oggi si legge nel testo trasmesso dalla Camera.

Era importante che passasse, ed è passato, con la consapevolezza e il consenso di tutti, il principio dell'incompatibilità tra GIP e GUP con il recupero finale della terzietà del giudice. Si tratta di un principio assai importante che tra poco potrebbe anche essere ribadito nella riforma costituzionale già esaminata in Senato e in discussione alla Camera.

Certo, *medio tempore*, questa forma di ricusazione, che per fortuna varrà soltanto per qualche mese ancora, considerando anche il periodo feriale, può destare alcune perplessità per quanto riguarda l'interpretazione giurisprudenziale. In tal senso siamo preoccupati dal fatto che i motivi di ricusazione, esternati da una parte o dall'altra del processo, possano introdurre elementi di incertezza in una interpretazione giurisprudenziale anche di comodo, signor Presidente, signor Ministro. Sarebbe stato meglio, forse, prevedere casi assoluti di incompatibilità evitando in tal modo l'ingerenza nella formulazione delle norme dei dettati giurisprudenziali, che oscillano nel tempo e sono suscettibili di pressione *aliunde*, di natura politica o altro.

Mi rifaccio – me lo dovette consentire – all'esperienza che il Senato ha vissuto e che emerge dalla lettura – chi ha avuto la pazienza di farlo – delle 640 e più pagine dell'ordinanza del GIP di Catania che chiedeva l'arresto per un nostro collega, disponendo altresì l'arresto di altre persone, per chiedere se il GIP di quella ordinanza potrebbe essere mai il GUP dell'udienza conclusiva di quell'indagine preliminare. In quella ordinanza, infatti, era così diffusa la prevenzione da parte di quel magistrato nel considerare la posizione degli imputati o, meglio, degli indagati che mai e poi mai egli potrà essere il giudice dell'udienza che dovrebbe concludere quell'*iter* investigativo.

Ci auguriamo – questo è il nostro auspicio e con questi sentimenti valutiamo positivamente l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge – che il principio della terzietà del giudice, af-

fermato anche in questo provvedimento, possa finalmente essere recuperato in senso generale perché è ciò di cui la giustizia italiana ha bisogno. (*Applausi dai Gruppi Unione Democratica per l'Europa-UDeuR, Partito Popolare Italiano e Democratici di Sinistra-L'Ulivo*).

FUMAGALLI CARULLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, onorevoli Ministri, colleghe e colleghi, condivido le oneste perplessità e gli accenti critici del relatore, senatore Calvi. Il marchingegno introdotto dalla Camera si presta a riflessioni tutt'altro che positive. Basti pensare alla norma sulla ricasazione del giudice che varrà solo fino al 2 gennaio 2000, quando l'incompatibilità sarà assoluta e sarà applicabile ai processi in corso.

Su questa norma vorrei svolgere due osservazioni. Innanzitutto, introduciamo una norma destinata a durare solo pochi mesi, che però non è una disposizione transitoria: abbiamo creato la nuova categoria delle norme provvisorie, *ad tempus*.

La seconda osservazione è che la norma ha una formula tanto generica che potrà essere usata strumentalmente dalle parti. Tra l'altro, pare estendere l'incompatibilità ma non si comprende in quali termini, con buona pace, dunque, del principio della certezza del diritto.

In pratica, cosa avverrà? Che saranno tirati in lungo, fino al 2 gennaio 2000, i processi allorché, se l'udienza non sarà conclusa (questa è la novità introdotta dalla Camera), il giudice cambierà; gli atti comunque saranno salvi, ma il nuovo GUP dovrà leggere migliaia di pagine. Insomma, si offre una possibilità, oltre a quelle già previste dalla normativa, per tirare per le lunghe i processi fino alla fine di quest'anno.

Sinora la sostituzione per ricasazione è prevista dal codice – lo ha detto molto bene il presidente Gasperini – per comportamenti tenuti dal giudice fuori dal procedimento. Pare che – e la precisazione è dell'onorevole Pecorella, alla Camera negoziatore di Forza Italia della nuova soluzione – con la nuova norma, come egli ha detto, si vuole introdurre come motivo di ricasazione l'eccesso di motivazione del GIP nel caso in cui, ad esempio, questo motivando un provvedimento cautelare abbia espresso un giudizio sulla colpevolezza. Ora, a parte la sgradevole sensazione di trovarsi con queste affermazioni nuovamente di fronte ad una norma fotografica, credo che non sfugga a nessuno che qualunque decisione potrà essere occasione per un'istanza, con ricorsi a corte d'appello e Cassazione con il conseguente rischio di ingolfamento. Senza dire poi che per sottrarsi al giudice e arrivare al 2 gennaio del 2000 basterà che l'imputato mandi un certificato medico; un certificato per depressione psichica non lo si nega a nessuno, come una sigaretta.

La verità è che questa legge su questo punto purtroppo è nata male e in prima lettura io mi sono astenuta proprio su questo punto. Oggi, per mettere fine ad una penosa vicenda parlamentare, si rischia purtrop-

po di aggiungere confusione a confusione o di prestarsi a manovre surrettizie. L'unico aspetto positivo è che questa possibile confusione durerà solo pochi mesi.

Tutto ciò sottolineato, desidero però dire che noi voteremo a favore di questo provvedimento per due ragioni, che nulla hanno a che fare con il contenuto dello stesso.

La prima ragione è che esso è l'unica condizione per non far decadere il decreto-legge sul giudice unico; la decadenza significherebbe il caos nei tribunali.

Al Ministro di grazia e giustizia, che ringrazio per l'intervento e per i chiarimenti che ha potuto dare in questa Aula, noi chiediamo che siano risolti i problemi strutturali tuttora aperti. Più giudici monocratici significano più aule di udienza dovunque, ma vorrei dire soprattutto nei grandi centri, da Roma, a Milano, a Napoli, a Palermo, a Catania, a Torino e così via. Gli interventi da portare a termine perché il prossimo 2 gennaio esistano almeno le strutture minime sono ancora numerosi. Per esempio, io credo vadano accelerati gli interventi sull'informatizzazione dei processi e dei registri; 4.000 unità del personale amministrativo devono essere ancora formate per la creazione dell'ufficio del giudice. C'è bisogno, cioè, di un impulso. Potrei continuare nell'elenco delle cose ancora da fare a riguardo delle quali sono però certa che il Ministro saprà dare l'ulteriore necessario impulso.

La seconda ragione del nostro voto positivo si esprime molto brevemente, Presidente, e con questa concludo. L'accordo raggiunto a Montecitorio consente di riaprire il cammino di tutte le riforme legate al giudice unico ed in genere al sistema giudiziario. Sono ragioni politiche che lasciano ferme le nostre perplessità sul provvedimento ma che inducono a dare il voto favorevole ad un disegno di legge giuridicamente bizzarro. (*Applausi del senatore Valentino*).

MILIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILIO. Signor Presidente, il 6 luglio, soltanto un paio di settimane fa, quest'Aula è stata chiamata ad approvare il disegno di legge in oggetto, poi modificato dalla Camera; oggi quest'Aula è chiamata, a distanza di 15 giorni, a rinnegare quanto approvato due settimane fa, seppure con disagio, imbarazzo e nostalgia da più parti manifestati.

In questi 15 giorni abbiamo assistito ad uno sconcertante minuetto tra vincitori, vinti e loro portavoce e la parola magica che abbiamo ascoltato è stata «vittoria». Ma io ritengo, onorevoli colleghi, che non vi siano stati né vincitori né vinti. Tuttavia sono certo che vi è stato uno sconfitto: la giurisdizione. Eppure, il provvedimento era mosso da giuste finalità: avrebbe determinato - e determinerà - nella sua entrata a regime una svolta politico-legislativa di grande rilievo; avrebbe garantito finalmente la effettiva terzietà del giudice con la previsione della incompatibilità fra il GIP (il giudice delle indagini preliminari) e il GUP (il giudice dell'udienza preliminare).

D'altronde, ci è stato insegnato – tutti lo sappiamo – che il giudice deve essere come la moglie di Cesare (e mi riferisco, a scanso di equivoci, a Caio Giulio Cesare), cioè deve essere terzo. E non solo deve esserlo ma deve anche apparire tale, e sempre deve essere così, non a partire dal 2 gennaio del 2000 d.C..

Si è detto: ma è un periodo minimo. Allora si abbia il coraggio di sospendere la garanzia e i diritti per tutti i cittadini.

Io non mi occuperò del merito di questa normativa – già altri colleghi lo hanno fatto – ma vorrei fare solo un accenno e trarre poi la conclusione, un solo accenno che va esattamente in sintonia o in distonia, lo accetti come crede, signor Ministro: mi riferisco a quell'inciso che prevede, al comma 2 dell'articolo 3-*bis*, approvato dalla Camera, che la ricusazione può essere eccepita quando il magistrato giudice esprime giudizi che manifestano una valutazione di colpevolezza, fuori dai casi consentiti dalla legge. Ma forse che voi non ci avete insegnato che i giudici devono soltanto dichiarare attraverso i loro atti giudiziari? O forse si è voluta legittimare la patologia che il giudice possa comunicare fuori, e oltre, dai suoi atti?

Ma, ripeto, non mi occuperò del merito; vi chiedo cosa succederà in concreto con l'entrata in vigore di questo provvedimento, signor Ministro. Si verificherà quello che né i vincitori né i vinti hanno previsto: la paralisi dell'attività giurisdizionale in questo scorcio di anno. E sapete perché? Perché ciascun imputato eccepirà la ricusazione di qualunque GIP e di qualunque GUP. Quest'ultimo dovrà accantonare il procedimento; la corte d'appello deciderà e, anche se dovesse decidere per respingere, vi sarà sempre la possibilità del ricorso per Cassazione.

Mi chiedo come si possa pensare che questo *iter* processuale si esaurisca in tre mesi e mezzo perché il 2 gennaio, quando entrerà a regime la norma, non si potrà neanche sperare in una condanna alle spese del ricusante temerario, in quanto ci sarà la norma a regime che impedirà di fare pure questo.

Ritengo quindi che occorra ripristinare il principio dell'astrattezza sia nell'elaborazione legislativa delle norme sia nelle loro applicazioni concrete.

Il destinatario della norma penale non deve avere né nome né cognome, ci hanno insegnato i giuristi: deve essere il signor Chiunque, così come è scritto nel codice.

Mi avvio alla conclusione, signor Presidente. La giustizia penale non può né deve essere oggetto né di baratto né di ritorsione ma deve essere aggregazione di valori e di scelte finalizzate al raggiungimento di un solo obiettivo: l'accertamento della verità, ossia l'assoluzione degli innocenti e la condanna dei colpevoli.

È per queste ragioni che dichiaro il mio voto contrario a questo provvedimento, certo di interpretare anche il disagio del relatore Calvi e di quegli altri colleghi che lo hanno manifestato ma che, per loro stessa ammissione, saranno costretti ad ingoiare il rospo. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale e del senatore Gasperini*).

MAZZUCA POGGIOLINI Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghe e colleghi, il disegno di legge di conversione del decreto-legge sul giudice unico di primo grado sarà qui, immagino, approvato ma con l'astensione della componente dei Democratici-L'Ulivo del Gruppo Misto.

La recente guerra, richiamata anche dal Ministro, conclusasi nell'Aula di Montecitorio il 20 luglio scorso, ha alla fine generato un compromesso relativo non al merito – come tutti sappiamo – quanto alle assai discutibili norme transitorie o provvisorie, come qualcuno le ha definite.

Ciò suggerisce una brevissima riflessione. Poiché le questioni relative alla giustizia richiederebbero disinteresse e pieno rispetto dell'impersonalità e del distacco dalle vicende storiche – anche quelle in corso – chiediamoci allora quanto di tale vicenda legislativa potrà luminosamente ascrivere ad un corretto rapporto tra politica, potere legislativo e funzione giudiziaria.

Sul piano della politica, invece (qui esaltata, e ricordo ancora l'intervento del Ministro), se talora la mediazione a tutto campo appare a taluno necessaria, essa non dovrebbe a nostro avviso giungere al punto di portare un *vulnus* ai presupposti politici che legano una maggioranza di Governo che dovrebbe procedere in modo concorde, sereno o, quanto meno, con i piedi per terra, concertato e quindi senza salti in avanti di questa o di quella componente. Sono problemi questi che riguardano oggi, appunto, un Governo di coalizione e che domani, ci auguriamo, non potranno più incidere in un Governo nato direttamente dai cittadini tramite un serio sistema maggioritario.

La decisione che questo Parlamento si appresta a ratificare, al di là del merito, costituisce dunque un ulteriore campanello d'allarme, nonché un segnale di involuzione di una fase politica in corso.

Per tali motivi i Democratici ribadiscono la propria astensione sull'intero provvedimento in esame, dando però ad essa politicamente non il valore regolamentare del Senato, che equivale ad un voto contrario, ma interpretandola nella stessa accezione espressa dai nostri colleghi della Camera. (*Applausi dalla componente I Democratici-L'Ulivo del Gruppo Misto*).

CALLEGARO Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLEGARO. Signor Presidente, signor Ministro, egregi colleghi, Solone diceva: «Mi piace che le leggi siano proposte da savi e approvate da pazzi». Ebbene, la modifica che aveva presentato la settimana scorsa la Commissione giustizia all'unanimità era una proposta di savi,

però non è passata. Era una proposta di savi perché dopo lunghe discussioni si era arrivati a concludere che un principio sacrosanto come quello dell'incompatibilità tra GIP e GUP non poteva essere applicato ad alcuni e non applicato ad altri. Ma tant'è questa modifica non è passata.

Oggi ci troviamo ad approvare una norma che ci è arrivata dalla Camera e devo dire che provo lo stesso disagio che ha manifestato prima il relatore, ma rispetto al quale non userei i toni accentuati, anche se con la solita simpatia, del collega Gasperini. Siamo infatti di fronte ad una norma che non è né buona né cattiva, in quanto è assolutamente inutile. Si è voluto vestire una brutta donna con dei bei panni; tuttavia, vista da lontano e con dei bei vestiti, anche una brutta donna può essere passabile. Quando dico «vista da lontano» intendo riferirmi al fatto che questa norma durerà fino al 2 gennaio del 2000, che siamo già all'inizio delle ferie giudiziarie che termineranno il 15 settembre, che ci si troverà di fronte alle solite difficoltà di fissazione delle udienze ed infine che ci saranno degli ammalati o degli indisposti. Per cui non userei gli accenti usati dal senatore Gasperini.

Si tratta di una norma inutile, una norma che è servita soltanto perché la politica ha voluto intervenire onde evitare scontri eccessivi, onde favorire altre soluzioni ben più logiche, serie e importanti.

E allora, questa norma l'approveremo, ma faremo come ha scritto Marziale in un suo epigramma. Diceva Marziale: «Sposo Paola. Non è bella, non è intelligente, ma tossisce». Questa norma non è bella, non è intelligente, ma durerà lo spazio di un mattino; il primo atto dell'anno giubilare sarà quello di giubilare questa norma. Per cui, nello spirito di Marziale, approviamo il provvedimento in esame. (*Applausi dai Gruppi Centro Cristiano Democratico, Forza Italia e Alleanza Nazionale*).

PETTINATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETTINATO. Signor Presidente, due tentazioni mi erano andate sorgendo nel corso della discussione su questo provvedimento oggi in Aula, ieri in Commissione. Dalla prima mi ha liberato, per mia fortuna, il senatore Follieri, poiché la mia tentazione era, di fronte ad un progetto di legge del quale coloro che lo voteranno hanno detto tutto il male possibile, di farne io le lodi, dal momento che il mio Gruppo non voterà a favore, ma pronuncerà un voto di astensione.

La seconda tentazione era di fare ammenda: forse dovrei fare ammenda del voto di astensione espresso in questa Aula 15 giorni fa sul provvedimento, così come uscito dal lavoro del Senato, una astensione motivata dalla nostra difficoltà di accettare il fatto che, nel momento in cui si introduce per legge una nuova garanzia per l'imputato, vi debbano essere una categoria o più categorie di imputati che, sia pure a tempo (ma per costoro il tempo non conta perché passa una volta sola), debbano esserne escluse. È questa la ragione per la quale, però non faccio ammenda e confermo oggi il voto di astensione, perché quella norma,

quell'ingiustizia perpetrata attraverso l'articolo 3-bis votato 15 giorni fa, confermato dalla Camera e che sarà riconfermato anche oggi, continua a non convincerci. Infatti, è vero che si tratta di una norma processuale, ma non siamo di fronte alla banale successione di norme processuali, rispetto alle quali, certo, esiste la possibilità di graduarne l'applicazione. Siamo invece di fronte all'applicazione, al riconoscimento di una garanzia di valore sostanziale, peraltro dettata dalla Corte costituzionale, e in troppi se ne sono qui dimenticati.

Confermiamo dunque il nostro voto di astensione che, data la ristrettezza del tempo a disposizione, motiviamo con il fatto che si tratta di un atto di pessima tecnica normativa e anche di un atto pessimo sul piano politico.

Che si tratta di un pessimo atto di tecnica normativa voglio dirlo non con le mie parole ma con quelle di chi poi dovrà applicare questa legge, con le parole del Procuratore generale della Repubblica di Milano, espresse in riferimento a questa bizzarra ipotesi di ricusazione oggi introdotta, sia pure ad orologeria. Dice il Procuratore: «Certo, diventa un'altra possibilità per chi ha interesse a tirare per le lunghe i processi». Denuncia poi il rischio che questa norma diventi essa stessa lo stimolo, l'occasione per una serie di eccezioni, di cavilli, di intralci, di bizantinismi che potrebbero ripercuotersi sull'andamento dell'amministrazione della giustizia. Questo dice chi sarà chiamato ad applicare la legge.

Stiamo facendo una pessima legge che, come altri hanno detto, rischia seriamente non solo di non essere applicata, ma di far fallire l'obiettivo di chi si proponeva di «salvare» una serie di processi attualmente in corso in fase di udienza preliminare, che potevano rischiare di essere ritardati.

Il Ministro ha qui esaltato il valore e la funzione della politica e su questo posso concordare. Dico però che l'espressione di un voto di astensione, e non di un voto contrario, non è soltanto il richiamo che in qualche modo facciamo alla nostra solidarietà verso la maggioranza.

PRESIDENTE. Senatore Pettinato, la esorto a concludere il suo intervento.

PETTINATO. Signor Presidente, mi sto avviando verso la conclusione.

Come dicevo, è l'espressione di una solidarietà anche nei confronti del Ministro e di chi, sul piano della politica, è riuscito a trovare questa soluzione.

Tuttavia, proprio le perplessità esistenti sul piano tecnico ci dicono che potevano esistere soluzioni alte al problema in discussione e in questa sede il Senato aveva anche indicato un piccolo passo avanti. La salvezza degli atti aggiunta al cosiddetto emendamento Pettinato poteva essere una soluzione alta e dignitosa e non so perché non si sia andati in quella direzione.

Allora, la politica non ha espresso il meglio di sé. Certo, ha trovato una soluzione. Ha riaperto la prospettiva di un cammino verso le riforme sul terreno della giustizia, collocandosi però banalmente e tristemen-

te sul terreno del grigio, che è la somma del bianco e del nero. Fra due norme fotografica che si contrapponevano una all'altra, siamo andati verso una triste foto di gruppo, piuttosto grigia, nella quale c'è certamente chi è venuto meglio e chi è venuto peggio. Da una parte, si è conservata la norma che sulla carta salverebbe i processi a rischio e, dall'altra, si è data agli imputati nei processi a rischio la possibilità, assai concreta (piuttosto misera sul piano giuridico ma comunque concreta) di ritardare quei processi, di far arrivare il 2 gennaio e probabilmente, se l'udienza non sarà chiusa, di far verificare il cambiamento del GUP, con una previsione poi di ricorso alla Corte d'appello in sede di ricusazione estremamente pericolosa. Infatti, poiché questa norma non può riferirsi ad altro che ai provvedimenti giurisdizionali del GUP (le altre ipotesi sono già regolate dalla legge), da oggi è inutile nascondere che si faranno le pulci ai provvedimenti del GUP. Da oggi, colleghi, si apre la stagione della caccia all'aggettivo. Sfortunato quel GUP che si lascerà sfuggire un aggettivo di troppo e guai se poi gli scappa un punto interrogativo, perché sarà perduto egli e il processo.

Queste ragioni, che stanno prevalentemente sul piano tecnico ma che hanno – credo – una valenza politica seria e ragionevole, ci inducono ad un voto di astensione, al quale diamo un duplice significato: in primo luogo, solidarietà e riconoscimento per l'azione di chi ha compiuto la mediazione, sacrificandosi e consegnando il proprio nome ad una pessima norma e, quindi, ai giudizi qui formulati e che saranno ancora formulati; in secondo luogo, però, anche un passo indietro rispetto a questa vicenda, un «chiamarcene fuori», un non volerla condividere nei suoi aspetti assolutamente non lodevoli. (*Applausi dal Gruppo Verdi-L'Ulivo*).

CÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CÒ. Signor Presidente, Rifondazione Comunista condivide la necessità di convertire il provvedimento in esame, nella consapevolezza che è aperta una discussione molto importante riguardante la riforma del rito davanti al giudice monocratico.

Credo che sul quel terreno sarà assolutamente necessario mettere in campo anche un approccio culturale moderno, che vede nel processo semplicemente uno strumento di accertamento dei fatti e non – come spesso accade nel dibattito che si svolge quando affrontiamo i temi del processo – uno strumento per attuare obiettivi di politica criminale o, addirittura peggio, di repressione dei reati.

Credo che dobbiamo recuperare, anche nel dibattito sulla giustizia, una visione molto più ampia, un approccio culturale completamente nuovo, che sia più disincantato rispetto alle contingenze politiche che di volta in volta, rispetto ad imputati eccellenti, danno una piega ai processi in un senso o nell'altro.

Certo, la soluzione adottata alla Camera dei deputati non è entusiasmante. Lo dico con grande franchezza, soprattutto con riferimento alla

questione della ricusazione. Molti lo hanno già detto; condivido le osservazioni su questo punto del relatore, ma in particolare vorrei dire, anche con una certa ironia, che mi sembra davvero strano che la ricusazione possa essere un istituto che scatta soltanto dopo l'entrata in vigore di questo provvedimento, perché l'istituto della ricusazione è davvero garantista e si deve applicare sempre, prima e dopo l'entrata in vigore di questo provvedimento.

Se è stata scritta così, evidentemente la norma consentirà anche delle strumentalizzazioni. Dietro questa norma si può nascondere anche il tentativo di dilazionare i processi e di andare sostanzialmente ad una disapplicazione del comma 1 dell'articolo aggiuntivo 3-bis.

Credo comunque che complessivamente questo provvedimento debba essere approvato e le perplessità sulla soluzione adottata non inficiano una valutazione positiva sull'approvazione del disegno di legge.

VALENTINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi è un'atmosfera certamente diversa oggi in Senato rispetto a quella del 6 luglio, quando le contrapposizioni erano esasperate, non c'erano possibilità di convergenza e vi era una assoluta distonia nelle proposte che erano state rassegnate alla valutazione dell'Aula.

Certo è apprezzabile che si sia determinato questo clima, prodromico alle riforme tanto auspicate, a quelle innovazioni di cui tutti quanti avvertiamo l'esigenza ma che ancora sostanzialmente non decollano. Questo di oggi dovrebbe essere un primo passo, ma non è un bel primo passo. È un primo passo che ci imbarazza, oggettivamente brutto, e che sottende una situazione di grave disagio che lei, signor Ministro, oggettivamente non ha chiarito.

È invincibile il sospetto, da parte di coloro che hanno vissuto sia pure marginalmente le vicende di questo decreto, che vi siano state delle gravi interferenze. Lei ci ha detto che taluni osservatori attenti consultando *Internet* hanno colto quale sarebbe stata la realtà e l'hanno opportunamente segnalata. Mi consenta di mantenere delle sommesse riserve rispetto a questa sua prospettazione, perché siamo lettori di giornali e abbiamo letto tutti quanti quale è stato l'atteggiamento di certa stampa rispetto ad un'innovazione che certamente non aveva finalità peculiari e particolari. Tutti quanti abbiamo colto la sgradevolezza di come si sia voluto personalizzare un evento che, invece, aveva altre e nobilissime finalità.

Allora, di fronte ai chiarimenti che lei oggi ci ha fornito, manteniamo quel disagio che avvertivamo prima e che certamente le sue parole non hanno fugato. Permane il sospetto: esiste o no questa *lobby* politico-giudiziaria di cui poc'anzi il collega Centaro ha parlato? In questa realtà che viviamo da tanti anni, signor Ministro, non basta dire che non esiste perché ci si possa acquietare, poichè

sappiamo quanto siano condizionanti le indicazioni che sovente pervengono dalle *lobby* politico-giudiziarie.

Allora, oggi dobbiamo fare le nozze con i fichi secchi, ci dobbiamo acquietare su una proposta che certamente non è esaltante per le ragioni tecniche che sono state illustrate dai colleghi che mi hanno preceduto. Il disagio che emerge leggendo questa norma comparata con il contesto generale delle norme di riferimento è di tutta evidenza. Poi la notazione relativa alla riconsiderazione: ma perché è stata introdotta, per quale ragione? In precedenza se un giudice, prima di emettere un provvedimento, avesse esposto la sua opinione in maniera clamorosa e inquietante non sarebbe stato forse riconsiderato lo stesso? Adesso, invece, bisogna attendere che entri in vigore questo decreto-legge perché possa essere operativo ciò che sempre è stato operativo?

È gravido di perplessità questo provvedimento e certamente si pone su un piano subvalente, clamorosamente subvalente rispetto all'emendamento del senatore Calvi. Non egli ha nostalgia del suo emendamento, ne ho nostalgia io e ne ha nostalgia la giustizia; ne hanno nostalgia tutti coloro che guardano alla giustizia con interesse. Era un emendamento opportuno, che rendeva giustizia alle esigenze garantiste e invece è stato travolto – mi si consenta l'espressione inelegante – da questo pateracchio che siamo obbligati a votare perché è la soluzione meno peggiore, per evitare, signor Ministro, che lei possa portare avanti quella guerra che aveva minacciato. Ci ha impressionato, signor Ministro; quando lei ha minacciato la guerra ci ha impressionato. Lei è un generale (lasciamo perdere la consistenza degli eserciti), ma noi non vogliamo fare guerre. Noi siamo per gli accordi, per le soluzioni concordate, perché maggioranza e opposizione possano convivere serenamente nell'interesse di questo paese che ha bisogno di una convivenza serena.

Per questa ragione e soltanto per questa ragione voteremo in senso favorevole al provvedimento. (*Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia e del senatore Cortelloni. Congratulazioni.*)

PERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERA. Signor Presidente, signor Ministro, credo che la ricostruzione della vicenda relativa a questo decreto-legge, da lei fornita all'inizio, sia stata tale da aver messo in crisi i suoi studenti dell'università di Cagliari, che pure la riconoscono e la conoscono come uno stimabile – e io credo giustamente stimato – storico. Infatti, quella ricostruzione è lacunosa quanto a vicende, circostanze, protagonisti e date.

Veda signor Ministro, tutta la questione che ci ha appassionato durante queste settimane ruotava su un nodo centrale: l'incompatibilità GIP-GUP vale fin da subito o no? E qui c'è stato l'andirivieni, l'altalena, le facce e le controfacce, gli emendamenti e i controemendamenti. Vale fin da subito o no? Osservi la cronologia obiettiva. No, diceva il decreto-legge da lei trasmesso via *Internet* (prescindo da quello noto *brevi manu* perché non voglio sollevare altre questioni), non vale fin da

subito ma dal 2 gennaio del 2000. Sì, diceva invece lei approvando l'emendamento Calvi in Commissione, vale fin dal 2 giugno 1999. No, diceva il controemendamento presentato in Aula dai senatori Russo e Fassone, vale dal 2 gennaio 2000, anzi per le udienze in corso vale da quando sarà finita l'udienza preliminare in corso. Sì, vale fin da subito, torna a dire il testo della Camera. Un'altalena. Lei si è trovato a sostenere parti diverse durante giorni diversi.

MIGNONE. È il frutto della mediazione.

PERA. Domanda: questa incompatibilità vale anche per le udienze preliminari in corso? E qui abbiamo di nuovo un'altalena. No, diceva il testo approvato dal Senato dopo l'emendamento Fassone-Russo. No, dice apparentemente il testo della Camera ma poi dice anche di sì, nel senso che vale anche per le udienze in corso perché al 2 gennaio 2000 – la data è una ghigliottina – quell'incompatibilità varrà comunque anche per le udienze in corso. Inoltre, il testo della Camera aggiunge, a dimostrazione che quell'incompatibilità doveva valere anche per le udienze in corso, una norma, che è stata qui variamente dipinta e che certamente non è una bella norma di diritto, che prevede un caso aggiuntivo di ricusazione, di cui ancora nessuno ha capito il significato.

Altra altalena anche su queste domande. Allora, signor Ministro, è su questo punto che avremmo desiderato una sua autorevole e politicamente forte presa di posizione attraverso l'espressione o di un sì o di un no, mentre lei ha espresso un sì e un no contemporaneamente. È intervenuta poi una mediazione che ci risulta averla estromessa, almeno secondo i quotidiani perché nient'altro di ciò sappiamo, sotto l'alto ed autorevole patrocinio del Presidente della Camera che ha trovato una soluzione, quella alla quale ci apprestiamo oggi a dare un voto favorevole.

Mi domando, signor Ministro, il perché di tutto questo andirivieni, di tutto questo cambiare opinione quando era a disposizione del Parlamento – pago anch'io il mio tributo alla nostalgia – una soluzione giuridicamente ineccepibile e politicamente trasparente: l'emendamento approvato all'unanimità dalla Commissione giustizia del Senato. Mi chiedo perché è stata rifiutata quella soluzione. Ebbene credo, mi consenta di dirlo a lei e ai membri della maggioranza che l'hanno costretta a questa altalena, che non sia stata accolta, benché ripeto fosse giuridicamente ineccepibile e politicamente trasparente, perché si è commesso ancora una volta un errore tragico, quello di non distinguere la legislazione dalla giurisdizione.

Signor Ministro, c'è stato chi in quest'Aula, con un emendamento poi finalmente approvato, ha voluto usare la legislazione ai fini di giurisdizione; ha voluto fare in modo che questo Parlamento, con una norma e con un emendamento, entrasse nel merito di un procedimento penale. L'emendamento Calvi niente di tutto ciò faceva: attribuiva ai tribunali le responsabilità e i compiti che loro spettano e al Parlamento il nostro, quello di essere sovrani delle garanzie con la responsabilità di fronte ai cittadini. No, l'errore tragico è stato compiuto – è stato detto in que-

st'Aula ed è stato ripetuto dalla responsabile della giustizia dei Democratici di Sinistra alla Camera – nel senso che non si doveva consentire l'applicazione delle garanzie ad un determinato procedimento e ad un determinato imputato: questo è stato l'errore tragico. Mi chiedo ancora come sia stato possibile.

Signor Ministro, posso capire un errore terribile di tale natura negli anni 1992 e 1993, ancora nel 1994, ma nel 1999 c'è davvero qualcuno che pensa di utilizzare le toghe a fini politici? Che pensa di utilizzare i procedimenti, i processi in corso per legittimare o delegittimare alcune forze politiche? È un grave errore, negli anni 1992-1993-1994, quando in questo paese c'è stata una guerra civile e giudiziaria, la politica era molto debole e posso capire che abbia fatto un passo indietro: c'erano i *pool*, c'era la magistratura nel suo complesso, c'era l'Associazione nazionale magistrati tutta orientata contro la politica, ma oggi, signor Ministro, i *pool* non ci sono più, ci sono stati in questa vicenda soltanto due, sottolineo due, magistrati che con due interviste hanno sollevato tutto quel problema che poi ha costretto lei all'altalena. Una volta c'erano i *pool*, ora al massimo ci sono un paio di «*poo-poo*» ed è possibile che per un paio di «*poo-poo*» che fanno delle dichiarazioni ai giornali la maggioranza si fermi e blocchi il processo delle garanzie? (*Commenti del senatore Donise*).

Oltretutto, signor Ministro, lei è anche sfortunato. (*Applausi dal Gruppo Forza Italia*).

PRESIDENTE. Si avvii a concludere, Senatore Pera.

PERA. Ho terminato. Mi avvio a concludere ed a consegnare con il suo permesso, signor Presidente, un interessante *scoop* relativamente a questo decreto-legge che noi stiamo per convertire in legge. (*Commenti del senatore Donise*).

Si tratta di un'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Roma, depositata in data 22 luglio 1999, cioè oggi, in cui si solleva, rispetto a questo decreto-legge, cioè al decreto-legge del 24 maggio 1999, n. 145 un'eccezione di costituzionalità. Dice questo GUP: «Premesso che nel corso dell'udienza preliminare dinanzi a questo giudice, il quale ha svolto altresì funzione di giudice per le indagini preliminari nel procedimento a carico dell'imputato, la difesa di »x y«, con note depositate in data 16 luglio 1999, ha denunciato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 247, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, interpolato» «ecco qui il punto – dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145 per violazione dell'articolo dell'articolo 3 della Costituzione nella parte in cui differisce il termine di acquisto di efficacia dell'articolo 34, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale, interpolato dall'articolo 171 del decreto legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998, dal 2 giugno 1999 al 2 gennaio 2000». Osserva: «questo GUP...»

PRESIDENTE. Non mi legga questa ordinanza, senatore Pera, per favore. Lei ha lo stesso tempo che hanno gli altri Gruppi parlamentari.

Lei è al decimo minuto, cioè al doppio del tempo che ho concesso agli altri Gruppi.

PERA. La ringrazio, Presidente....

PRESIDENTE. Non mi deve ringraziare, scusi, deve concludere.

PERA. La ringrazio per lasciarmi concludere, signor Presidente. (*Commenti dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo*). «Questo GUP, avendo già svolto nel procedimento funzioni di giudice per le indagini preliminari adottando altresì provvedimenti cautelari, dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'articolo 247», e non vado oltre perché lei mi toglie la parola (*Commenti dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo*), «per quanto riguarda l'efficacia del decreto-legge dal 2 giugno 1999 al 2 gennaio 2000».

Signor Ministro, e qui termino davvero, noi stiamo per approvare un decreto-legge che viene già considerato incostituzionale da un giudice di un tribunale italiano e lo facciamo soltanto perché una parte della sua maggioranza ha voluto decretare una guerra. Io mi auguro, signor Ministro, che lei voglia smettere gli abiti del guerriero e che da oggi, dal momento che stiamo licenziando un provvedimento di dubbia legittimità costituzionale, lei ritorni a quegli impegni che noi avevamo apprezzato ed ai quali ancora voglio prestare fede, quelli di un cammino per le riforme e di un dialogo costruttivo, non come quello attuale, fra maggioranza ed opposizione. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia. Alleanza Nazionale*).

RUSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo nella mia vita di essere stato sempre capace di esercitare la pratica della tolleranza. Lo farò anche questa volta, ma non posso ascoltare il senatore Pera affermare che noi avremmo nella discussione di questo disegno di legge operato per utilizzare il processo contro un imputato quando sappiamo benissimo ed è chiarissimo a tutti che è avvenuto esattamente il contrario. (*Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo, della senatrice Fumagalli Carulli e del senatore D'Urso*).

VOCE DAI BANCHI DEL GRUPPO DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO. Bravo!

RUSSO. Questa è la realtà, che non è sfuggita a nessuno e che anche la discussione e l'accordo raggiunto alla Camera hanno reso manifesta.

Si è parlato di guerra, si è accusato il ministro Diliberto di fare la guerra ma egli ha risposto con molta chiarezza; la guerra non l'ha dichiarata il Ministro, non l'abbiamo dichiarata noi, non l'abbiamo mai

voluta noi: la guerra, in quest'Aula e alla Camera, è stata fatta dal Polo e tutti sappiamo perché.

Signor Presidente, voglio brevemente ripercorrere le fasi dell'*iter* di questo decreto-legge perché in quest'Aula sono state fatte affermazioni del tutto inesatte. Il decreto-legge del Governo partiva da una preoccupazione sacrosanta: il principio dell'incompatibilità, che – si noti – non è mai stato affermato dalla Corte costituzionale, la quale anzi ha dichiarato che l'ordinamento vigente fino ad oggi non è in contrasto con la Costituzione, è una norma di opportunità che saggiamente il legislatore ha introdotto.

Il decreto-legge del Governo voleva evitare che l'applicazione immediata di questa norma si traducesse in ulteriori intralci e ritardi dei quali la nostra giustizia certamente non ha bisogno e assolveva a questa preoccupazione differendo al 2 gennaio del 2000 l'operatività di questo nuovo principio. Ha ragione il senatore Pera quando dichiara che la questione era quella dell'applicabilità immediata o meno. Certo, quella era la questione, alla quale il decreto del Governo dava una risposta precisa in termini di differimento.

L'emendamento approvato dalla Commissione giustizia non rispondeva adeguatamente a quella preoccupazione perché prevedeva la sospensione dei termini di prescrizione e dei termini di custodia cautelare, ma non eliminava gli inconvenienti del ritardo, cioè dava una risposta sbagliata perché gli inconvenienti immediati che sarebbero derivati dall'immediata applicazione del principio si sarebbero tutti verificati e poi si sarebbe recuperato il tempo con un allungamento dei termini di prescrizione e di custodia cautelare, quindi con un'offesa ben più grave ai principi di garanzia.

Io ho votato a favore di quell'emendamento perché nella vita si commettono anche degli errori. Non ho difficoltà a confessare di avere sbagliato; è stata una decisione presa nell'immediatezza dell'approvazione del decreto-legge e, riflettendoci *a posteriori*, devo riconoscere che quella decisione era sbagliata. Inoltre, il Governo ha disposto un monitoraggio e ci si è resi conto di tutti i guasti organizzativi che ne sarebbero derivati. Di qui l'emendamento che portava la mia firma, che era assolutamente ragionevole: il principio entra in vigore subito ma non per le udienze già in corso, si noti; entra in vigore subito anche per i processi in corso ma non va ad incidere sulle udienze già iniziate, non toglie al giudice il processo che sta già svolgendo.

A mio avviso, quella era una soluzione migliore rispetto a quella introdotta dalla Camera, tuttavia accetto la soluzione dell'altro ramo del Parlamento perché sostanzialmente dà una risposta a questa preoccupazione. In definitiva, per le udienze preliminari in corso, ritorna al testo del Governo, cioè alla previsione del differimento al 2 gennaio 2000. Anche sulla base del testo del Governo si sarebbero verificati inconvenienti per le udienze preliminari che fossero ancora in corso a quella data, e anche qui si verificherebbero. Per questo la soluzione del Senato mi sembrava più coerente e migliore ma non va dimenticato che abbiamo sei mesi di tempo, per cui gli uffici giudiziari dovrebbero essere in grado di concludere le loro udienze. Può darsi che in qualche caso manovre

spregiudicate di qualcuno riescano ad impedire il conseguimento di questo risultato ma in tal caso saremmo nella patologia; nella normalità, perché a noi interessa la normalità del funzionamento della giustizia, si mettono i giudici in condizione di portare a compimento le udienze preliminari iniziate.

Certamente, quella introdotta in materia di riconsuazione è una norma sulla quale non posso non condividere le forti riserve espresse sia dal relatore che da altri colleghi. Infatti, si tratta di una norma che già esiste; e non è vero che si sia creato un caso di riconsuazione ulteriore, bensì si è ripetuto – peraltro in termini più restrittivi – quello che è già previsto nel codice di procedura penale. Infatti, l'articolo 37 non fa riferimento alla manifestazione di giudizi fuori dall'esercizio delle funzioni, ma a tale proposito testualmente recita: «1. Il giudice può essere riconsuato dalle parti... b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione». Ebbene, qualunque convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione, dà già oggi il diritto di proporre riconsuazione. Con la norma in esame questo diritto si restringe ai casi in cui indebitamente il giudice manifesta un giudizio di colpevolezza.

Al riguardo, francamente, non vedo in che cosa innovi la suddetta norma ed è per questo che nutro in proposito delle riserve dal momento che ritengo che sia necessario evitare di fare norme inutili.

Nonostante tali riserve, esprimo a nome del mio Gruppo il voto favorevole al provvedimento in esame, tenendo conto che la preoccupazione che ci ha mosso sul punto più controverso di questo decreto-legge è nella sostanza soddisfatta.

Il nostro voto favorevole è quindi soprattutto motivato con soddisfazione anche per il fatto che si evita la decadenza di questo decreto-legge che è estremamente importante affinché la fondamentale riforma del giudice unico si avvii in maniera efficace, nell'interesse di tutti i cittadini. (*Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Partito Popolare Italiano e del senatore Novi*).

SCOPELLITI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

SCOPELLITI. Signor Presidente, anche se il dibattito svoltosi oggi in Aula ha interessato integralmente la questione delle incompatibilità tra GIP e GUP, il mio voto in dissenso dal Gruppo non entra nel merito, ma si riferisce soltanto alla riforma del giudice unico. Infatti, il voto che noi andremo ad esprimere riguarda proprio il disegno di conversione del decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. Sono costretta ad esprimere un voto in dissenso dal mio Gruppo proprio in rispetto della coerenza; sono infatti sempre stata una «sostenitrice» contraria di questa riforma del giudice unico, una riforma effettuata in nome dell'efficienza, ma che a mio avviso andrà a discapito delle garanzie individuali. Infatti, se vogliamo un giusto processo non possiamo accettare l'idea che un uomo solo o una donna sola possano erogare, ad esempio, una condanna a vent'anni

di galera. Sarà anche efficiente, ma non lo trovo giusto e proprio per questo motivo voterò contro il provvedimento in esame.

GASPERINI. Signor Presidente, domando di parlare per una breve dichiarazione di voto, d'altronde ne ho diritto.

PRESIDENTE. Ed io non glielo posso negare, senatore Gasperini. Ha pertanto facoltà di parlare.

GASPERINI. Signor Presidente, il relatore, senatore Calvi auspica la mia assoluzione dal delitto di partecipare all'emanazione di questa legge. Probabilmente la storia mi assolverà per non aver commesso il fatto, ma ritengo che verrà assolto anche il relatore perché ha agito *coactus tamen volui*. Siamo quindi in presenza di una causa transeunte di incapacità di volere perché, ripeto, il relatore ha agito costretto dagli eventi storici. Il suo ragionamento credo che funzioni nel seguente modo: dobbiamo varare questa legge perché vale per poco tempo e poi si tratta di poca cosa. Mentre egli affermava ciò la mia mente correva agli episodi di Don Camillo. Mi riferisco a quando quest'ultimo, imbracciato il fucile per sparare ad una *pasionaria*, viene rimproverato dal Cristo al quale per giustificarsi egli risponde: «Gesù, si tratta di pallettini piccoli, per passerotti, non fanno tanto male».

Allo stesso modo il nostro relatore ha dichiarato che questa norma riguarda pochi processi e solo pochi mesi e poi va tenuto presente che ci sarà la sospensione per il periodo estivo che va dal 1° agosto al 15 settembre; inoltre, prevedo anche una grave epidemia di imputati che si collegherà e si aggiungerà all'epidemia che ha colpito altre categorie di cittadini italiani ed anche molte eccezioni. Ritengo opportuno quindi, che vi sia una concertazione preliminare, se possibile, in previsione di tutto ciò tra il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro della sanità, perché dovrà essere presa in esame l'epidemia che colpirà i cittadini italiani sottoposti a processo; tutti, infatti, avranno interesse a far scattare la data pre-Befana del 2 gennaio 2000.

Signor Presidente, il Gruppo cui appartengo voterà contro questo disegno di legge per due ordini di ragioni. Il primo è che nel complesso siamo estremamente contrari a questa soluzione. Vorrei dire ai cittadini di Milano che ieri hanno protestato per l'omicidio infame di un esercente da parte di due pregiudicati di stare tranquilli perché il giudice unico risolverà la questione; probabilmente se lo facessi mi prenderebbero a sassate.

Protestiamo, inoltre, per l'emendamento approvato che va contro il diritto, la scienza e la coscienza, perché rappresenta una soluzione dovuta ad un basso profilo di politica, ossia ad un connubio tra Destra e Sinistra. Mi meraviglio che coloro che contestano in termini di ragionevolezza questo provvedimento, poi alla fine votino a suo favore.

La mia idea e l'intendimento del mio Gruppo è pertanto di votare contro, *virga ferrea*, la legge, nel suo complesso e nei suoi particolari. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente e dei senatori Rotelli e Milio*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Sui lavori del Senato

COVIELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVIELLO. Signor Presidente, l'esame del bilancio interno del Senato è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea per lunedì 26 luglio. Devo informare i colleghi senatori che, a causa del lungo esame del Documento di programmazione economico-finanziaria, non ho potuto convocare i Presidenti delle Commissioni per svolgere un esame preliminare della proposta presentata dall'Ufficio di Presidenza: ho potuto convocare tale riunione solo per martedì prossimo.

In qualsiasi giorno utile dopo martedì (tenendo conto anche del tempo necessario per la stampa degli atti) sarà possibile, pertanto, discutere il bilancio interno del Senato.

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti o rinviati tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana dal calendario dei lavori dell'Assemblea e a seguito anche della richiesta del presidente Coviello, le sedute pomeridiane di oggi e di lunedì 26 luglio non avranno più luogo.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare annunzio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCOPELLITI, segretario, dà annunzio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 27 luglio 1999

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 27 luglio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, recante disposizioni urgenti in materia di

proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo (4155) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca nell'Adriatico (4065-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione del documento:

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003 (*Doc. LVII, n. 4*).

La seduta è tolta (*ore 13,17*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

**Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali,
nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388-B)**EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 12

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 12-bis.

(Materie regolate dagli statuti degli enti locali)

1. Gli statuti degli enti locali disciplinano:

- a) il potere ispettivo dei consiglieri esercitabile mediante interrogazioni, interpellanze, mozioni;
- b) la designazione, da parte delle opposizioni, della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia;
- c) il potere di informazione dei consiglieri anche mediante la nomina di una rappresentanza dei gruppi di minoranza negli organi collegiali degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente nonchè in tutte le commissioni, anche a carattere consultivo, previste dalla legge».

12.0.1

DENTAMARO

(*) Con tale votazione si intende approvata la soppressione decisa dalla Camera dei deputati per l'articolo che segue.

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Materie regolate dagli statuti degli enti locali)

**Approvata
la soppressione**

1. Gli statuti degli enti locali disciplinano:

- a) il potere ispettivo dei consiglieri esercitabile mediante interrogazioni, interpellanze, mozioni;
- b) la designazione, da parte delle opposizioni, della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia;
- c) il potere di informazione dei consiglieri anche mediante la nomina di una rappresentanza dei gruppi di minoranza negli organi collegiali degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente nonchè in tutte le commissioni, anche a carattere consultivo, previste dalla legge.

ARTICOLO 13 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 13.

Approvato

(Autonomia organizzativa, ordinamento del personale e disposizioni in materia di bilancio)

1. All'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, prima del comma 1 è inserito il seguente:

«01. Ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonchè all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. È conseguentemente abrogato l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347. Nell'organizzazione e gestione del personale gli enti locali tengono conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro. Il personale assegnato ai comuni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 46 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è collocato in un ruolo sovranumerario ad esaurimento in attesa che si rendano liberi posti nell'organico dell'ente di pari livello da destinare, prioritariamente, a detto personale».

2. Al comma 1 dell'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «e che al termine del periodo massimo previsto per la chiamata alle armi non sia stato incorporato,» sono soppresse; dopo le parole: «polizia municipale» sono inserite le seguenti: «e delle guardie provinciali»; e dopo le parole: «culturali e ambientali» sono inserite le seguenti: «, ad attività di vigilanza ittico-venatoria in ambito provinciale, per servizi di tutela ambientale e di gestione dei beni culturali di interesse dei comuni».

3. All'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile».

4. Il comma 2 dell'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«2. I comuni e le province deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze».

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,
considerato:

**Non posto
in votazione (*)**

che con il disegno di legge in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali si modificano le norme relative all'impiego di volontari in servizi sostitutivi della leva, di cui all'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

che l'impiego dei volontari è destinato, tra le varie attività, anche ai corpi di polizia municipale, senza la specificazione che tra essi sono considerati anche i servizi di polizia municipale dei comuni minori,

impegna il Governo:

a risolvere, in via amministrativa, il problema della mancata specificazione dei servizi di polizia, per evitare che i piccoli comuni non possano usufruire dell'impiego dei volontari per attività di servizio civile.

9.1388-B.3

VEDOVATO, SARACCO

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 13

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 13-bis.

(Composizione del collegio dei sindaci revisori)

1. All'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Nelle province e nei comuni dotati di collegio dei sindaci revisori lo statuto disciplina le modalità di elezione dell'organo collegiale, assicurando che in esso sia comunque garantita la presenza di un rappresentante dei gruppi di minoranza».

13.0.1

DENTAMARO

(*) Con tale votazione si intende approvata la soppressione decisa dalla Camera dei deputati per l'articolo che segue.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Respinto

«Art-13-bis.

All'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

“9-bis. Il presidente del collegio dei revisori ufficiali dei conti di cui al comma 2, ed il revisore di cui al comma 8, sono concordemente indicati al presidente dell'assemblea, o al Sindaco, dai rappresentanti dei gruppi di minoranza regolarmente costituiti. Tale designazione deve essere notificata al presidente, o al sindaco, almeno dieci giorni prima dello svolgimento del consiglio provinciale, o comunale, a tale scopo convocati. Nel caso in cui entro il suddetto termine non pervenga alcuna designazione, ovvero non sia concordemente espressa dai gruppi di minoranza, il presidente, o il sindaco, provvedono a formulare la proposta”».

13.0.2

BOSI

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Composizione del collegio dei sindaci revisori)

**Approvata
la soppressione**

1. All'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Nelle province e nei comuni dotati di collegio dei sindaci revisori lo statuto disciplina le modalità di elezione dell'organo collegiale, assicurando che in esso sia comunque garantita la presenza di un rappresentante dei gruppi di minoranza».

ARTICOLO 14 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 14.

(Contratti)

**Identico
all'articolo 15
approvato
dal Senato**

1. All'articolo 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Determinazioni a contrattare e relative procedure»;

b) al comma 1, le parole: «da apposita deliberazione» sono sostituite dalle seguenti: «da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa».

ARTICOLO 15 NEL TESTO INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 15.

Approvato

(Interventi nel settore della pubblica istruzione)

1. Gli interventi previsti dall'articolo 1-bis del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 2 ottobre 1997, n. 340, devono essere completati entro il 31 dicembre 2004 sulla base di un programma, articolato in piani annuali attuativi, predisposto dai soggetti o enti competenti.

2. I soggetti o gli enti di cui al comma 1 rispondono a norma delle vigenti disposizioni nel caso di mancata effettuazione degli interventi di loro competenza previsti nei singoli piani.

3. Ai fini di cui al presente articolo le regioni possono anche autorizzare l'utilizzazione delle eventuali economie comunque rivenienti dai finanziamenti disposti ai sensi delle leggi indicate nel comma 7 dell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 340. Gli adempimenti di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 settembre 1998, n. 382, di competenza degli organi individuati con il decreto del Ministro della pubblica istruzione 21 giugno 1996, n. 292, emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, devono essere completati entro il 31 dicembre 2000.

ARTICOLO 16 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO II

AREE METROPOLITANE

Art. 16.

Approvato

*(Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
in materia di aree e città metropolitane)*

1. Il Capo VI della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«Capo VI - AREE METROPOLITANE. – Art. 17. - *(Aree metropolitane)*. – 1. Sono considerate aree metropolitane le zone compresen-

ti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.

2. Su conforme proposta degli enti locali interessati la regione procede entro centottanta giorni alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, invita la regione a provvedere entro un ulteriore termine, scaduto il quale procede alla delimitazione dell'area metropolitana.

3. Restano ferme le città metropolitane e le aree metropolitane definite dalle regioni a statuto speciale.

Art. 18. - (*Città metropolitane*). - 1. Nelle aree metropolitane di cui all'articolo 17, il comune capoluogo e gli altri comuni ad esso uniti da contiguità territoriale e da rapporti di stretta integrazione in ordine all'attività economica, ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali possono costituirsi in città metropolitane ad ordinamento differenziato.

2. A tale fine, su iniziativa degli enti locali interessati, il sindaco del comune capoluogo e il presidente della provincia convocano l'assemblea degli enti locali interessati. L'assemblea, su conforme deliberazione dei consigli comunali, adotta una proposta di statuto della città metropolitana, che ne indichi il territorio, l'organizzazione, l'articolazione interna e le funzioni.

3. La proposta di istituzione della città metropolitana è sottoposta a *referendum* a cura di ciascun comune partecipante, entro centottanta giorni dalla sua approvazione. Se la proposta riceve il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto espressa nella metà più uno dei comuni partecipanti, essa è presentata dalla regione entro i successivi novanta giorni ad una delle due Camere per l'approvazione con legge.

4. All'elezione degli organi della città metropolitana si procede nel primo turno utile ai sensi della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni.

5. La città metropolitana, comunque denominata, acquisisce le funzioni della provincia; attua il decentramento previsto dallo statuto, salvaguardando l'identità delle originarie collettività locali.

6. Quando la città metropolitana non coincide con il territorio di una provincia, si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 16, considerando l'area della città come territorio di una nuova provincia. Le regioni a statuto speciale possono adeguare il proprio ordinamento ai principi contenuti nel presente comma.

7. Le disposizioni del comma 6 possono essere applicate anche in materia di riordino, ad opera dello Stato, delle circoscrizioni provinciali nelle regioni a statuto speciale nelle quali siano istituite le aree metropolitane previste dalla legislazione regionale.

Art. 19. - (*Esercizio coordinato di funzioni*). - 1. Fino all'istituzione della città metropolitana, la regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può definire ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni degli enti locali, attraverso forme associative e di cooperazione, nelle seguenti materie:

- a) pianificazione territoriale;
- b) reti infrastrutturali e servizi a rete;
- c) piani di traffico intercomunali;
- d) tutela e valorizzazione dell'ambiente e rilevamento dell'inquinamento atmosferico;
- e) interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica;
- f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
- g) smaltimento dei rifiuti;
- h) grande distribuzione commerciale;
- i) attività culturali;
- l) funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 36, comma 3.

Art. 20. - (*Revisione delle circoscrizioni territoriali*). - 1. Istituita la città metropolitana, la regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può procedere alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nell'area metropolitana».

EMENDAMENTO

Al comma 1, all'articolo 18 richiamato, sopprimere i commi 2 e 3. **Respinto**

16.100

ROTELLI

ARTICOLO 17 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 17.

Approvato

(Norme transitorie)

1. Previa deliberazione favorevole dei consigli comunali interessati, sono fatti salvi gli atti e i procedimenti posti in essere, ai fini della delimitazione di aree metropolitane e della istituzione di città metropolitane, dalle regioni e dagli enti locali sulla base delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le procedure concernenti il riordino territoriale e l'attribuzione di funzioni già iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge sono ultimate osservando la disciplina di cui alla legge medesima.

3. La legge istitutiva della città metropolitana stabilisce i termini per il conferimento, da parte della regione, dei compiti e delle funzioni amministrative in base ai principi dell'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le modalità per l'esercizio dell'intervento sostitutivo da parte del Governo in analogia a quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

ARTICOLO 18 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO III

DISCIPLINA DELLO *STATUS*
DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

Art. 18.

Approvato

(Disposizioni generali)

1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento.

3. Per gli amministratori degli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e finchè previsti, la regione può adeguare la disciplina del relativo *status*, quanto ai permessi e alle aspettative, ai principi e ai criteri contenuti nelle disposizioni di cui al presente capo. Fino all'approvazione delle leggi regionali le regioni possono a richiesta collocare i presidenti, e i vice presidenti ove previsti, in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 22, con oneri previdenziali a carico degli stessi Istituti. I componenti dei consigli di amministrazione dei suddetti Istituti possono parimenti richiedere di usufruire dei permessi di cui all'articolo 24, commi 3 e 4.

ARTICOLO 19 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 19.

Approvato

(Condizione giuridica degli amministratori locali)

1. Gli amministratori di cui all'articolo 18, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

2. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 1 sia stata dimostrata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Durante l'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.

3. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'articolo 18, comma 2, e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.

4. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicendamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità. Nell'assegnazione della sede per l'espletamento del servizio militare di leva o di sue forme sostitutive è riconosciuta agli amministratori locali la priorità per la sede di espletamento del mandato amministrativo o per le sedi a questa più vicine. Il servizio sostitutivo di leva non può essere espletato nell'ente nel quale il soggetto è amministratore o in un ente dipendente o controllato dalla medesima amministrazione.

EMENDAMENTI

Al comma 1, dopo le parole: «parenti o affini fino al quarto grado», aggiungere il capoverso: «Nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti». **Respinto (*)**

19.100 BOSI

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Gubert.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo. **Respinto (*)**

19.101 BOSI

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Gubert.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo. **Id. em. 19.101**

19.102 ZANOLETTI, TAROLLI, DONDEYNAZ, PINGGERA

Sopprimere il comma 2. **Respinto (*)**

19.103 DENTAMARO

(*) Assente la proponente, è fatto proprio dal senatore Tarolli.

Dopo il comma 3, inserire il seguente: **Decaduto**

«3-bis. Con norme regolamentari gli enti locali fissano le modalità attraverso le quali fornire servizi, tramite i propri uffici o con strutture apposite, ai singoli consiglieri ed ai gruppi consiliari per un più adeguato esercizio del loro mandato. Fra i servizi previsti sono comprese adeguate risorse ed attrezzature per le attività dei gruppi consiliari regolarmente costituiti».

19.104 MARCHETTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: **Inammissibile**

«4-bis. I lavoratori dipendenti pubblici, che prestano servizio a più di 300 chilometri di distanza dal luogo in cui viene svolto il mandato elettorale, su specifica richiesta, hanno diritto al trasferimento nella Provincia dove è ubicato l'ente in cui sono eletti».

19.105 BOSI

ARTICOLO 20 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 20.

Approvato

*(Termine per la rimozione di cause
di ineleggibilità o di incompatibilità)*

1. All'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal quarto comma decorre dalla data di notificazione del ricorso».

EMENDAMENTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Inammissibile

«1-bis. È abrogato l'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 154».

20.100

BOSI

ARTICOLO 21 NEL TESTO INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 21.

Approvato

*(Modifica all'articolo 6 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960)*

1. All'articolo 6 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, le parole: «chi ricopre la carica di assessore provinciale» sono soppresse.

ARTICOLO 22 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 22.

Approvato

(Aspettative)

1. Gli amministratori locali di cui all'articolo 18, comma 2, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspet-

tativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonchè come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

ARTICOLO 23 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 23.

Approvato

(Indennità)

1. Il decreto di cui al comma 9 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonchè i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 9, agli assessori dei comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a cinquantamila abitanti può essere attribuita l'indennità prevista per i comuni della classe superiore la cui popolazione è da cinquantamila a centomila abitanti, in ordine ai quali si prevede il limite del sessanta per cento per l'indennità degli assessori rispetto all'ammontare delle indennità previste per il sindaco.

3. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 9.

4. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai commi precedenti non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.

5. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che all'interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

6. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.

7. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.

8. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, nè di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

9. La misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, adottato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;

b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonchè dell'ammontare del bilancio di parte corrente;

c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice-sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;

d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate.

e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, comunque non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;

f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.

10. Il decreto ministeriale di cui al comma 9 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura minima delle indennità e dei

gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio. Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 9 con la medesima procedura ivi indicata.

11. Le indennità e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 9, possono essere incrementati o diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 9. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di disesto finanziario.

ARTICOLO 24 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 24.

Approvato

(Permessi e licenze)

1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge. Ai sindaci, ai presidenti di provincia, ai presidenti delle comunità montane che svolgono servizio militare di leva o che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo, spetta, a richiesta, una licenza illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato.

3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle

commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o di coloro che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo.

4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti.

5. Le assenze dal servizio di cui ai commi precedenti sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti sono a carico dell'ente presso il quale i lavoratori dipendenti esercitano le funzioni pubbliche di cui ai commi precedenti. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro 30 giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

6. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

ARTICOLO 25 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 25.

Approvato

(Rimborsi spese ed indennità di missione)

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente so-

stenute nonchè la indennità di missione alle condizioni previste dall'articolo 1, primo comma, e dall'articolo 3, primo e secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al numero 2) della tabella A allegata alla medesima legge, e successive modificazioni.

2. L'articolo 35-ter del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 35-ter. - 1. Le norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, relative alla posizione, al trattamento e ai permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali. Le spese che gli enti locali ritengono di sostenere, per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni, fanno carico ai bilanci degli enti stessi».

3. La liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennità di missione è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

4. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonchè per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

5. I consigli e le assemblee possono sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute, disciplinando con regolamento i casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento.

ARTICOLO 26 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 26.

Approvato

*(Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi
e disposizioni fiscali e assicurative)*

1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000

abitanti, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 22, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali, per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali.

2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

3. L'amministrazione locale provvede, altresì, a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.

4. Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

5. I comuni, le province, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

6. Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1 è consentita l'eventuale ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro versamento, se precedente la data di entrata in vigore della presente legge, ed entro tre anni se successiva.

7. Dopo il comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 4), del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, è inserito il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli amministratori degli enti locali territoriali e ai componenti dei consigli regionali; gli enti locali territoriali e le regioni possono provvedere a loro carico».

8. Il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 agli amministratori locali e ai componenti dei consigli regionali è fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono comunque da considerare valide le basi contributive sulle quali l'INPS abbia, anche solo temporaneamente, accettato il versamento di contributi.

EMENDAMENTO

Al comma 1, sostituire le parole: «10.000 abitanti», con le altre: «15.000 abitanti». **Respinto (*)**

26.100

DENTAMARO

(*) Assente la proponente, è fatto proprio dal senatore Tarolli.

ARTICOLO 27 NEL TESTO INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 27.

Approvato*(Consigli di amministrazione delle aziende speciali)*

1. Fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, ai componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anche consortili si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 19, comma 1, nell'articolo 22, nell'articolo 24, commi 3 e 4, nell'articolo 25, comma 2, e nell'articolo 26.

ARTICOLO 28 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 28.

Approvato*(Disposizioni finali e norme di abrogazione)*

1. Sono fatte salve le leggi regionali vigenti in materia di aree metropolitane, esercizio associato delle funzioni comunali e di attuazione degli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. La disciplina di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, come autenticamente interpretata dall'articolo 8-ter del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, si applica a tutti i lavoratori dipendenti eletti negli organi esecutivi degli enti locali a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

3. L'articolo 8 e tutte le altre disposizioni della legge 27 dicembre 1985, n. 816, incompatibili con la normativa introdotta dal presente capo, sono abrogati.

4. Sono abrogati il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, l'articolo 279 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e sono contestualmente abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.

5. Le disposizioni degli articoli 125, 127 e 289 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, si applicano fino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dalla presente legge.

6. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle amministrazioni locali in scadenza entro il 31 dicembre 1999.

7. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

ARTICOLO 29 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO IV

NORME FINALI

Art. 29.

(Modifica alla legge 19 marzo 1990, n. 55)

1. All'articolo 15-bis, comma 6-quater, della legge 19 marzo 1990, n. 55, le parole: «Le disposizioni di cui al comma 6-ter» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-septies».

**Identico
all'articolo 27
approvato
dal Senato**

ARTICOLO 30 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 30.

(Anagrafe degli amministratori locali)

1. Avvenuta la proclamazione degli eletti, la Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno raccoglie i dati relativi agli eletti a cariche locali e regionali nella apposita anagrafe

Approvato

degli amministratori locali nonchè i dati relativi alla tenuta ed all'aggiornamento anche in corso di mandato.

2. L'anagrafe è costituita dalle notizie relative agli eletti nei comuni, province e regioni concernenti i dati anagrafici, la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, il titolo di studio e la professione esercitata. I dati sono acquisiti presso comuni, province e regioni, anche attraverso i sistemi di comunicazione telematica.

3. Per gli amministratori comunali e provinciali non elettivi l'anagrafe è costituita dai dati indicati al comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori stessi.

4. Al fine di assicurare la massima trasparenza è riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe.

ARTICOLO 31 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 31.

Approvato

(Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, con decreto legislativo, un testo unico nel quale sono riunite e coordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento dei comuni e delle province e loro forme associative. Il decreto è emanato, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno. Si applica, in quanto compatibile, il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50.

2. Il testo unico contiene le disposizioni sull'ordinamento in senso proprio e sulla struttura istituzionale, sul sistema elettorale, ivi comprese l'ineleggibilità e l'incompatibilità, sullo stato giuridico degli amministratori, sul sistema finanziario e contabile, sui controlli, nonchè norme fondamentali sull'organizzazione degli uffici e del personale, ivi compresi i segretari comunali.

3. Nella redazione del testo unico si avrà riguardo in particolare, oltre alla presente legge, alle seguenti:

- a) testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
- b) legge 10 febbraio 1953, n. 62;
- c) legge 23 dicembre 1971, n. 1102;
- d) legge 23 marzo 1981, n. 93;
- e) legge 23 aprile 1981, n. 154;
- f) legge 27 dicembre 1985, n. 816;
- g) legge 8 giugno 1990, n. 142;
- h) legge 25 marzo 1993, n. 81;

- i) legge 31 gennaio 1994, n. 97;
- l) decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;
- m) legge 15 marzo 1997, n. 59, e relativi decreti legislativi di attuazione;
- n) legge 15 maggio 1997, n. 127.

EMENDAMENTO

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «legislativo».

Respinto

31.100

ROTELLI

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

**Non posto
in votazione (*)**

in sede di redazione del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui all'articolo 31 del disegno di legge in esame,

impegna il Governo:

ad esplicitare che le comunità montane, di cui all'articolo 7, comma 1, sono unioni di comuni montani o parzialmente montani, che al fine della valorizzazione del territorio sono investite di funzioni proprie e di funzioni delegate e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

Inoltre, considerato che lo stesso articolo 31 prevede una delega al Governo ad emanare un testo unico per riunire e coordinare le disposizioni legislative in materia di ordinamento dei comuni, delle province e delle loro forme associative;

Visto che il testo del provvedimento in esame contiene alcune incongruenze terminologiche e meramente formali, quali ad esempio:

articolo 7, comma 1 – laddove si parla di unioni montane è più esatto parlare di unioni di comuni;

articolo 23, commi 9 e 10 – va eliminato il termine «minima» considerato che la misura dell'indennità, stabilita con il decreto del Ministro dell'interno, è quella ordinaria suscettibile di essere aumentata o diminuita sulla base della libera scelta degli enti locali, ai sensi dello stesso articolo 22, comma 11;

articolo 23, comma 9, lettera c) – la previsione della articolazione della indennità di funzione per i vice sindaci ed i vice presidenti in proporzione all'indennità stabilita per il sindaco e per il presidente appare incongruente rispetto al comma 1 dello stesso articolo 23 che non indica, nell'elencazione tassativa ivi contenuta, fra i soggetti destinatari dell'indennità di funzione il vice sindaco ed il vice presidente;

articolo 24, comma 4 – la previsione ivi contenuta va interpretata nel senso che ai presidenti dei consigli provinciali spettano 48 ore mensili aggiuntive ai permessi previsti dalla disciplina vigente,

impegna il governo:

nella redazione del testo unico a riordinare la normativa vigente in modo puntuale al fine di fornire un unico strumento normativo di riferimento, comprensivo delle disposizioni preesistenti da considerare ancora vigenti, previste per esempio nella legge n. 816 del 1985 non modificate.

9.1388-B.4 (Nuovo testo)

PARDINI, PELLEGRINO

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 32 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 32.

Approvato

(Occupazione d'urgenza di immobili)

1. L'amministrazione comunale può disporre, in presenza dei presupposti di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari per la realizzazione di opere e lavori pubblici o di pubblico interesse, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica e quelli necessari per servizi pubblici locali di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per le opere ed i lavori di cui al precedente periodo la redazione dello stato di consistenza può avvenire contestualmente al verbale di immissione nel possesso ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Approvata
la soppressione**

(Disposizioni in materia di pianificazione urbanistica)

1. I comuni con popolazione superiore a mille abitanti, qualora siano sprovvisti di strumento urbanistico generale in vigore, devono provvedere all'adozione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine l'organo regionale di controllo assegna al comune un ulteriore termine di sei mesi allo scadere del quale nomina un commissario *ad acta* che entro i successivi novanta giorni provvede all'adozione dello strumento urbanistico ed al suo invio all'ente competente per l'approvazione.

ARTICOLO 33 NEL TESTO INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 33.

Approvato

(Norma interpretativa)

1. La disposizione del comma 33 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, va interpretata nel senso che sono esclusi dal controllo preventivo di legittimità i regolamenti di competenza del consiglio attinenti all'autonomia organizzativa e contabile dello stesso consiglio. Sono fatti salvi gli effetti dei regolamenti del consiglio in materia organizzativa e contabile adottati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, e non sottoposti al controllo, nonchè degli atti emanati in applicazione di detti regolamenti.

ARTICOLO 34 NEL TESTO INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 34.

Approvato

(Disposizioni in materia di personale di custodia e di edifici delle case mandamentali)

1. Salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, le case mandamentali esistenti, funzionanti o meno, sono soppresse con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti i comuni interessati, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il personale in servizio presso le case mandamentali soppresse può essere inquadrato, a richiesta dei singoli enti, negli organici dei comuni da cui attualmente dipende, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale non inquadrato è posto in disponibilità ai sensi degli articoli 35 e 35-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Fino al completamento delle procedure di inquadramento o di mobilità e, comunque, non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è corrisposto ai comuni, da parte del Ministero dell'interno, un rimborso annuo posticipato pari all'effettivo onere sostenuto per il trattamento economico e previdenziale del personale sopra indicato. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità di certificazione e di rimborso. Salvo quanto previsto nel

primo e nel secondo periodo del presente comma, il personale delle case mandamentali sopresse è inquadrato in soprannumero negli organici del Ministero di grazia e giustizia.

3. Le case mandamentali ritenute idonee per condizioni strutturali, capienza ed economicità gestionale mantengono l'attuale destinazione penitenziaria. Il personale delle suddette case mandamentali è inquadrato in soprannumero negli organici del Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

4. Gli immobili e le pertinenze delle case mandamentali sopresse, salvo che appartengano al patrimonio dello Stato, rientrano nella disponibilità dei comuni. Per gli edifici in corso di costruzione, i relativi mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, possono essere utilizzati per il finanziamento delle opere che si rendono necessarie per adeguare detti edifici ad una destinazione d'uso diversa da quella originaria.

5. Gli immobili e le pertinenze delle case mandamentali di cui al comma 3, ivi compresi quelli in costruzione nonché quelli già destinati a case circondariali o sezioni di case circondariali, qualora realizzati con il finanziamento previsto dalla legge 30 marzo 1981, n. 119, o che non appartengono già allo Stato, sono trasferiti senza oneri al patrimonio dello Stato, con decreto interministeriale del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero delle finanze e concessi in uso all'Amministrazione penitenziaria. Nel caso di edifici costruiti o in costruzione destinati a sostituire edifici già adibiti a case mandamentali, sono trasferite al patrimonio dello Stato solo le nuove strutture allorchè ultimati i lavori. Gli immobili in corso di costruzione a cura dei comuni sono dagli stessi ultimati nell'ambito dei finanziamenti già assentiti dalla Cassa depositi e prestiti e successivamente trasferiti al patrimonio dello Stato.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 5.1.2.2 «Contributo ai comuni per la gestione delle carceri mandamentali» dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1999, e corrispondente incremento dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno. Per i successivi esercizi finanziari i fondi saranno assegnati direttamente allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 5.1.2.2 «Contributo ai comuni per la gestione delle carceri mandamentali» dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1999, e corrispondente incremento dell'unità previsionale di base 5.1.1.0 «Funzionamento» del medesimo stato di previsione.

8. La legge 5 agosto 1978, n. 469, è abrogata.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI
AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 34

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 34-bis.

1. Sono istituite le province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona, per le quali sono state intraprese le iniziative dei Comuni ed è stato dato il parere favorevole della Regione nei termini indicati dal secondo comma dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo, ricevute le delibere regionali sulla delimitazione territoriale che devono tener conto dell'adesione eventuale di altri comuni, dell'omogeneità territoriale e del conseguimento della maggioranza dei comuni in rappresentanza della maggioranza della popolazione sulla base della predetta delimitazione territoriale, è delegato ad emanare i decreti delegati su tali delimitazioni che invia alle Commissioni parlamentari.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1999, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando gli accantonamenti della tabella A relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 viene iscritta nell'apposita tabella con la quale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, vengono riquantificate in legge finanziaria le spese permanenti. Ogni aumento di spesa, rispetto all'autorizzazione di cui al presente articolo, dovrà risultare coperto».

34.0.1

DENTAMARO, COSTA

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 34-bis.

1. Sono istituite le province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona, per le quali sono state intraprese le iniziative dei Comuni ed è stato dato il parere favorevole della Regione nei termini indi-

ti, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando gli accantonamenti della tabella A relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma viene iscritta nell'apposita tabella con la quale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, vengono riquantificate in legge finanziaria le spese permanenti. Ogni aumento di spesa, rispetto all'autorizzazione di cui al presente comma, dovrà risultare coperto».

34.0.3

GUBERT, COSTA

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 34-bis.

1. Sono istituite le province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona, per le quali sono state intraprese le iniziative dei Comuni ed è stato dato il parere favorevole della Regione nei termini indicati dal secondo comma dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo, ricevute le delibere regionali sulla delimitazione territoriale che devono tener conto dell'adesione eventuale di altri comuni, dell'omogeneità territoriale e del conseguimento della maggioranza dei comuni in rappresentanza della maggioranza della popolazione sulla base della predetta delimitazione territoriale, è delegato ad emanare i decreti legislativi su tali delimitazioni che invia alle Commissioni parlamentari.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 10 miliardi l'anno a decorrere dal 1999, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando gli accantonamenti della tabella A relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. L'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo viene iscritta nell'apposita tabella con la quale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, vengono riquantificate in legge finanziaria le spese permanenti. Ogni aumento di spesa, rispetto all'autorizzazione del presente comma, dovrà risultare coperto».

34.0.4

GRECO, PASTORE, SCHIFANI, COSTA

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 34-bis.

1. Sono istituite le province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona, per le quali sono state intraprese le iniziative dei Comuni ed è stato dato il parere favorevole della Regione nei termini indicati dal secondo comma dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo, ricevute le delibere regionali sulla delimitazione territoriale che devono tener conto dell'adesione eventuale di altri comuni, dell'omogeneità territoriale e del conseguimento della maggioranza dei comuni in rappresentanza della maggioranza della popolazione sulla base della predetta delimitazione territoriale, è delegato ad emanare i decreti delegati su tali delimitazioni che invia alle Commissioni parlamentari.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando gli accantonamenti della tabella A relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 viene iscritta nell'apposita tabella con la quale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, vengono riquantificate in legge finanziaria le spese permanenti. Ogni aumento di spesa, rispetto all'autorizzazione di cui al presente comma, dovrà risultare coperto».

34.0.5

ANDREOLLI, COSTA

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 34-bis.

1. Sono istituite le province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo, Monza e Sulmona, per le quali sono state intraprese le iniziative dei Comuni ed è stato dato il parere favorevole della Regione nei termini indicati dal secondo comma dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo, ricevute le delibere regionali sulla delimitazione territoriale che devono tener conto dell'adesione eventuale di altri comuni, dell'omogeneità territoriale e del conseguimento della maggioranza dei comuni in rappresentanza della maggioranza della popolazione sulla base della predetta delimitazione territoriale, è delegato ad emanare i decreti delegati su tali delimitazioni che invia alle Commissioni parlamentari.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando gli accantonamenti della tabella A relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma viene iscritta nell'apposita tabella con la quale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, vengono riquantificate in legge finanziaria le spese permanenti. Ogni aumento di spesa, rispetto all'autorizzazione di cui al presente comma, dovrà risultare coperto».

34.0.6

SPERONI, STIFFONI, COSTA

ORDINI DEL GIORNO

Il Senato,

V. nuovo testo (*)

impegna il Governo,

nel rispetto dell'*iter* procedurale previsto dalla legge n. 142 del 1990, a perfezionare l'istituzione delle province di Monza, Barletta, Fermo, Castrovillari, Sulmona, Avezzano e della Sibaritide-Pollino.

9.1388-B.5

BESOSTRI

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Iuliano.

Il Senato,

Non posto
in votazione (*)

impegna il Governo,

nel rispetto dell'*iter* procedurale previsto dalla legge n. 142 del 1990, a verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti per istituire le province di Monza, Barletta, Fermo, Castrovillari, Sulmona, Avezzano, Sibaritide-Pollino, Lanciano-Vasto e di quante altre richieste dovessero pervenire in tal senso, considerando peraltro il permanere delle condizioni di cui alla suddetta legge n. 142 per i territori che residuano con l'eventuale istituzione delle aspiranti province.

9.1388-B.5 (Nuovo testo)

BESOSTRI, IULIANO, FERRANTE, DI ORIO,
MACONI, PETRUCCI, STANISCIÀ, ANDREOLLI,
PINGGERA, MARINI, COSTA

(*) Accolto dal Governo.

Il Senato,

**Non posto
in votazione (*)**

per facilitare la fusione di comuni o la costituzione di città metropolitane, ostacolate spesso da vincoli nominalistici o da timori dei comuni più piccoli di essere assorbiti con perdita di identità e rappresentanza nel comune più popoloso,

impegna il Governo:

al rispetto dell'*iter* procedurale previsto dalla legge n. 142 del 1990, perfezionando l'istituzione delle province di Barletta, Fermo, Castrovillari, Sulmona e Avezzano.

9.1388-B.6 PIERONI, LUBRANO DI RICCO, DI BENEDETTO, NAPOLI
 Roberto, MISSERVILLE, MUNDI, MAGNALBÒ, PASTORE,
 POLIDORO, TURINI, MEDURI, MAZZUCA POGGIOLINI,
 BERNASCONI, BIASCO, MARINI

(*) Accolto dal Governo.

Il Senato,

**Non posto
in votazione (*)**

considerato:

a) che il Governo in sede di approvazione alla Camera della legge n. 4493 (corrispondente all'Atto Senato 1388) ha accolto un ordine del giorno che impegnava il Governo «al rispetto dell'*iter* procedurale previsto dalla legge n. 142 del 1990, perfezionando l'istituzione delle province di Barletta, Fermo, Castrovillari, Sulmona ed Avezzano»;

b) che allo stato degli atti non si tratta più di rispetto di un *iter* procedurale e di un perfezionamento della istituzione di province in quanto la delega prevista dalla legge n. 142 del 1990 è esaurita da tempo;

c) che dall'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 è trascorso quasi un decennio e la situazione si è modificata anche nelle determinazioni dei Comuni delle costituende province suddette;

d) che inoltre è stata proposta con disegno di legge la istituzione, fra le altre, della provincia della Brianza, con capoluogo la città di Monza;

e) che, diversamente dalle province proposte suddette, che non soddisfacevano i requisiti demografici minimi richiesti dalla legge n. 142 del 1990, la provincia della Brianza supererebbe abbondantemente i vincoli anche – in ipotesi – nel caso in cui non ne facesse parte la città di Monza;

f) che i costi aggiuntivi della provincia della Brianza o provincia di Monza sarebbero minimi – diversamente dagli altri casi – in quanto sussiste già la gran parte degli uffici statali, periferici e locali (prefettura esclusa);

g) che il caso di istituzione di provincia contigua alla circoscrizione della eventuale Città metropolitana si è già verificato di recente (Prato rispetto a Firenze);

h) che è difficilmente ipotizzabile la inclusione della città di Monza, terza città della Lombardia, all'interno della Città metropolitana di Milano,

impegna il Governo:

a considerare l'istanza della provincia della Brianza o provincia di Monza non posticipatamente rispetto alla definizione di nuove province in Italia e, possibilmente, prima della definizione dell'area metropolitana di Milano.

9.1388-B.7

ROTELLI, MANTICA

(*) Accolto dal Governo.

Il Senato,

**Non posto
in votazione (*)**

impegna il Governo:

al rispetto dell'*iter* procedurale previsto dalla legge n. 142 del 1990, perfezionando l'istituzione della provincia di Sibaritide-Pollino.

9.1388-B.8

MARINI

(*) Accolto dal Governo.

Il Senato,

**Non posto
in votazione (*)**

in sede di esame del disegno di legge n. 1388-B «Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142»,

premessi che:

per l'istituzione delle province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona sono state intraprese le iniziative dei comuni ed è stato dato il parere favorevole della regione nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

per l'istituzione di dette province il parametro della popolazione di cui all'articolo 16 della stessa legge viene compensato da un territorio di almeno 700 chilometri quadri;

vi è l'impegno delle regioni interessate ad adottare le opportune delibere con la delimitazione della nuova provincia, che deve tenere conto dell'adesione eventuale di altri comuni, previa verifica dell'omogeneità territoriale e del conseguimento della maggioranza dei comuni in rappresentanza della maggioranza della popolazione sulla base della predetta delimitazione territoriale,

impegna il Governo:

ad emanare, nel più breve tempo possibile, uno o più decreti legislativi per l'istituzione delle province suddette.

9.1388-B.80

GRECO, PASTORE, SCHIFANI, PIANETTA

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 35 NEL TESTO INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 35.

Approvato

(Disposizione finanziaria)

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, senza alcun onere per il bilancio dello Stato.

**Relazione della Commissione speciale in materia d'infanzia
sul rapporto tra televisione e minori (Doc. XVI, n. 10)**

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Il Senato,

(6-00041)

premesse:

che nella società moderna il problema dell'infanzia e delle nuove generazioni assume una centralità strategica rispetto alla quale i messaggi e i modelli della realtà virtuale e mediatica giocano un ruolo di grande rilevanza, il che presuppone una attenzione prioritaria da parte delle emittenti televisive;

che l'utilizzo del mezzo televisivo rappresenta ormai uno dei comportamenti più diffusi tra i giovani e che oltre metà dei ragazzi segue la TV dalle due alle quattro ore al giorno, spesso in completa solitudine, dedicando ad essa un tempo pari a quello impiegato nelle attività scolastiche, sportive o relazionali;

che il contributo che la televisione può offrire alla crescita culturale formativa e alla costruzione dell'identità giovanile è esaltato dalle caratteristiche peculiari del mezzo stesso ma resta in gran parte inesplorato;

che il mezzo televisivo presenta, accanto alle suddette potenzialità, anche indubbe insidie per un pubblico minorile e quindi naturalmente meno esperto, con particolare riguardo all'effetto omologante dei modelli comportamentali preconfezionati proposti agli spettatori, rischiando così di sollecitare atteggiamenti di assorbimento passivo e di identificazione:

che il livello qualitativo della programmazione televisiva dedicata alle fasce di età inferiori a diciotto anni risulta ancora insoddisfacente per unanime valutazione e che la produzione nazionale di cartoni animati, *fiction* e trasmissioni televisive occupa un segmento di mercato ormai residuale, mentre negli altri paesi europei la produzione di programmi dedicati all'infanzia è di gran lunga più rilevante (in Gran Bretagna occupa il 30 per cento della programmazione, in Francia e in Germania il 9, contro il 6 per cento dell'Italia);

che, in violazione degli svariati codici di autoregolamentazione sottoscritti a tutela dei bambini, le emittenti televisive programmano anche durante fasce orarie «protette» trasmissioni ad alto contenuto di violenza e, attraverso un «bombardamento» di interruzioni pubblicitarie, utilizzano il mezzo televisivo come veicolo di vendita di prodotti e fabbrica di bisogni indotti, spesso infrangendo le previsioni di legge secondo le quali i messaggi pubblicitari debbono essere riconoscibili e non ingannevoli (si citano solo a titolo di esempio le leggi n. 74 del 1992, n. 223 del 1990, n. 122 del 1998, eccetera);

che, per sottolineare la carenza di sanzioni efficaci e tempestive, il presidente e numerosi membri del comitato per l'attuazione del codice di autoregolamentazione sottoscritto dalle concessionarie televisive a tutela degli spettatori minorenni hanno recentemente rassegnato le dimissioni;

che il Parlamento, come testimonia la legge istitutiva della Commissione bicamerale per l'infanzia, intende garantire efficacemente i minori come soggetti di diritto di fronte al mezzo televisivo e non più solamente come obiettivi di campagne consumistiche che sollecitano la dipendenza dal possesso di oggetti o dal passivo adeguamento a mode e modelli imposti già preconfezionati,

impegna il Governo:

a favorire con opportuni incentivi economici, aggiornando a tal fine il Piano governativo per l'infanzia, la produzione nazionale di cartoni animati e programmi dedicati all'infanzia, realizzati da personale specializzato, con positive ricadute occupazionali, come già stanno facendo da tempo altri paesi dell'Unione europea, ed eliminando in tal modo l'attuale preponderanza di modelli culturali stranieri estranei alla tradizione europea, a volte diseducativi e di pessima qualità;

a favorire la produzione e la messa in onda di *fiction*, cartoni e programmi contenenti modelli comportamentali positivi e aderenti alla storia e alla cultura italiana ed europea,

a promuovere da parte delle emittenti televisive la revisione delle fasce orarie di programmazione per i giovani, sulla linea di quanto già avviene in altri paesi europei, e a far rispettare nel

frattempo i diversi livelli di protezione dei minori definiti dal codice di autoregolamentazione;

a varare una riforma delle commissioni di revisione cinematografica incaricate di valutare la trasmissibilità dei programmi nelle diverse fasce orarie, per inserire nelle commissioni rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni degli utenti, rendere valide solo le deliberazioni prese dalla maggioranza dei componenti e nominare membri supplenti per garantire la funzionalità degli organismi in questione;

a dare immediata e concreta attuazione all'obbligo di legge di istituire, presso l'Autorità garante per le comunicazioni, il Consiglio nazionale degli utenti, come già previsto dal comma 28 dell'articolo 1 della legge istitutiva del Garante (legge 31 maggio 1997, n. 249);

a dotare l'Autorità per le comunicazioni istituita con la legge n. 249 del 1997 di un proprio ufficio per il monitoraggio delle trasmissioni televisive, per garantire l'applicazione delle leggi esistenti in materia di rapporto tra minori e TV e ad utilizzare a tal fine la capillare rete dei Corert (Comitati regionali radiotelevisivi) già presente e ampiamente diffusa sul territorio; a garantire che la composizione del comitato per l'applicazione del codice di autoregolamentazione non ne paralizzi i meccanismi decisionali, facendo in modo che il numero dei membri provenienti dalle associazioni degli utenti prevalga sul numero dei rappresentanti delle concessionarie per la radiodiffusione;

ad introdurre l'obbligo accessorio di mandare in onda una formula esplicita di rettifica nei casi di violazione delle norme del codice da parte delle emittenti televisive che lo hanno sottoscritto;

a intervenire sulla televisione pubblica per evitare la messa in onda sulla *payTV* di cartoni animati e programmi educativi dedicati all'infanzia, evitando la creazione di una televisione a pagamento di serie A e di una programmazione gratuita di serie B per i ragazzi meno abbienti;

a far rispettare le norme vigenti sulla pubblicità, sia in relazione all'«affollamento pubblicitario» durante i programmi per i ragazzi che al divieto di pubblicità ingannevoli o «mascherate», cioè non riconoscibili come tali, nonché a varare nuove norme sulla pubblicità, inserendole anche nel progetto di disciplina del sistema delle comunicazioni presentato dal Governo (disegno di legge n. 1138), per limitare la presenza di attori bambini in *spot* e televendite, vietare l'inserimento di *spot* durante i cartoni animati e vietare telepromozioni presentate dal medesimo conduttore del programma televisivo in cui sono inserite;

a modificare il medesimo disegno di legge n. 1138 nel senso di inserire il rispetto dei codici di autoregolamentazione sottoscritti dalle reti televisive pubbliche e private in materia di tutela delle fasce di cittadinanza più deboli ed in particolare dei minori nell'elenco delle condizioni per il rilascio delle concessioni televisive;

a modificare la legge n. 249 del 1997 nel senso di attribuire all'Autorità garante per le comunicazioni il compito di vigilare sul rispetto dei codici di autoregolamentazione, valutando di innovare la legge nel senso di attribuire il potere sanzionatorio al Consiglio degli utenti;

a riordinare il complesso sistema sanzionatorio rendendolo uniforme sia per le violazioni ai codici di autoregolamentazione che per la «legge Mammì» e la legge n. 122 del 1998, inserendo anche la trasmissione di messaggi di intolleranza religiosa e razzismo tra i fenomeni che, accanto alle scene di sesso e violenza, possono influenzare negativamente i minori e che quindi vanno vietate;

a proporre la cancellazione di cartoni animati e programmi dedicati all'infanzia durante la fascia oraria definita dagli esperti «momento del risveglio e degli affetti familiari» (dalle 7 alle 9 del mattino);

a proporre l'adozione, da parte della concessionaria televisiva pubblica, di sistemi di rilevazione dell'ascolto non puramente quantitativi ma che tengano conto del gradimento per il livello qualitativo dei programmi e l'uso di campioni statistici che considerino anche la presenza dei bambini davanti al video e non siano tarati esclusivamente a fini commerciali:

a relazionare annualmente alla Commissione infanzia e al Parlamento sull'attuazione della normativa vigente in materia di tutela della dignità e dello sviluppo psicologico dei minori e sul rispetto di essa da parte delle concessionarie dell'emittenza radiotelevisiva pubblica e privata;

a promuovere un convegno nazionale di idee sul tema minori-tv, al fine di confrontare la normativa vigente e sintetizzare la pluralità di codici di autoregolamentazione esistenti in un unico codice di disciplina, corredato da un sistema sanzionatorio univoco, rapido ed efficace, valorizzando il ruolo del nostro paese come motore del dibattito europeo a tutela dei minori;

a pubblicare e dare la massima diffusione al codice di autoregolamentazione, attraverso un opuscolo contenente anche i consigli alle famiglie, agli educatori e ai ragazzi per un corretto uso della televisione, utilizzando anche le tecnologie multimediali a disposizione degli enti e organismi pubblici;

ad attuare campagne scolastiche di informazione ed educazione rivolte ai giovani ed alle famiglie per un uso corretto del mezzo televisivo e delle sue capacità formative;

a mandare in onda campagne pubblicitarie sulle emittenti nazionali e locali e a promuovere sulle concessionarie pubbliche e private apposite trasmissioni per educare all'uso corretto del mezzo televisivo.

1. DE LUCA Athos, BERNASCONI, DANIELE GALDI, RESCAGLIO, CALLEGARO, CAMERINI, MAZZUCA POGGIOLINI

Mozione sulla programmazione televisiva per l'infanzia

SCOPELLITI, LA LOGGIA, CENTARO, PIANETTA, VENTUCCI, PASTORE, VEGAS, GERMANÀ, ASCIUTTI, MANCA, DE ANNA, TONIOLLI, CAMBER, MACERATINI, SPECCHIA, NOVI, D'ALÌ, AZZOLLINI. – Il Senato,

premessò:

che la protezione dei minori dalla violenza in TV è un problema che va affrontato in maniera non episodica;

(1-00415)
(29 giugno 1999)

che la programmazione televisiva dedicata all'infanzia riveste primaria importanza per un'adeguata crescita dei nostri figli;

che il panorama italiano è ricco di norme (articolo 15, commi 10, 11 e 13, e articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223; articolo 1, comma 6, lettera *b*), articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249; articolo 3, comma 5, della legge 30 aprile 1998, n. 122, solo per citare le più rilevanti) spesso inapplicate o che sovente si sovrappongono generando confusione anche nei soggetti tenuti a farle rispettare;

che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 febbraio 1997 è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un «Comitato per l'elaborazione di un codice di comportamento nei rapporti tra TV e minori», il quale ha provveduto a redigere un codice di autoregolamentazione sottoscritto in data 26 novembre 1997 da RAI, Mediaset, Cecchi Gori Communications, FRT ed AER;

che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 aprile 1998 è stato nominato un «Comitato per l'applicazione del codice di autoregolamentazione dei rapporti tra TV e minori» formato da cinque rappresentanti delle aziende televisive e da cinque esperti;

che non è pensabile che la televisione si sostituisca integralmente al ruolo proprio dei genitori i quali hanno il dovere di mediare i messaggi televisivi al fine di tutelare la crescita dei propri figli;

che qualora tale compito fosse perseguito esclusivamente dalla televisione si correrebbe il rischio di presentare ai bambini un mondo ovattato e falsato;

che il divieto dell'inserimento delle interruzioni pubblicitarie nei cartoni animati e nei programmi per l'infanzia porterebbe all'inevitabile scomparsa di tali programmi dai palinsesti delle TV commerciali, in palese contraddizione con la necessità di promuovere una più consistente programmazione dedicata ai minori,

impegna il Governo:

a far rispettare le leggi esistenti in materia di rapporti tra TV e minori;

a provvedere, così come previsto dalla parte seconda del codice di autoregolamentazione, alla maggiore diffusione possibile del codice, in particolare proponendo, in accordo con il Ministero della pubblica istruzione, la più ampia diffusione nelle scuole dell'obbligo;

a porre in essere le necessarie iniziative al fine di verificare in particolare il rispetto del terzo livello di protezione specifica del codice di autoregolamentazione che prevede una protezione particolare nelle fasce orarie di programmazione (dalle ore 16 alle ore 19 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai bambini) in cui si presume che l'ascolto da parte del pubblico in età minore non sia supportato dalla presenza di un adulto;

a far sì che il codice di autoregolamentazione venga rispettato da tutti i sottoscrittori;

ad evitare che la concessionaria radiotelevisiva pubblica istituisca una *pay TV* tematica che diffonda cartoni animati e programmi dedicati all'infanzia con la conseguente creazione discriminatoria di una TV di serie A a pagamento, accessibile esclusivamente alle famiglie benestanti, e di una TV di serie B per i meno abbienti;

a favorire la produzione di cartoni animati e di programmi dedicati all'infanzia;
ad evitare il divieto dell'inserimento delle interruzioni pubblicitarie nei cartoni animati e nei programmi per l'infanzia.

DISEGNO DI LEGGE

Proroga dei termini per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in relazione all'adozione del parere parlamentare (4150)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Approvato

1. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, come differiti dall'articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati di novanta giorni limitatamente agli atti che risultino trasmessi alle Camere ed assegnati alla Commissione competente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Approvato

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado (4038-B)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

**Non posto
in votazione (*)**

1. Il decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 24 MAGGIO 1999, N. 145

All'articolo 3, comma 3:

al capoverso 2-bis:

è soppressa la lettera b);

alla lettera c) le parole: «articoli 42-quater, comma 2, e 43-bis, comma 3, lettera b), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 42-quater, secondo comma, e 43-bis, terzo comma, lettera b), dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12»;

alla lettera d) le parole: «articolo 71, comma 2, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 71, secondo comma, secondo periodo, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941» e le parole: «dall'articolo 42-quater, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 42-quater, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941»;

alla lettera e), le parole: «articolo 72, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 72, terzo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941»;

al capoverso 2-ter, le parole: «articolo 43-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 43-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-bis. – 1. Fino alla data del 2 gennaio 2000, l'articolo 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale, inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, non si applica ai procedi-

menti nei quali l'udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Restano comunque salvi gli atti e le attività compiuti dal giudice.

2. Fino alla data del 2 gennaio 2000, se il giudice, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fuori dei casi consentiti dalla legge, esprime giudizi che manifestano una valutazione di colpevolezza, le parti possono chiederne la ricusazione. Si applicano le disposizioni degli articoli 38 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 3-ter. - 1. Nel comma 4 dell'articolo 1 della legge 16 luglio 1997, n. 254, le parole: "entrata in vigore" sono sostituite dalla seguente: "efficacia".

2. Nel comma 2 dell'articolo 247 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "alla scadenza del termine stabilito dall'articolo 1, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 254" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145".

All'articolo 4, comma 1, le parole: «articoli 7-bis e 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941» e le parole: «previsti dal secondo comma dell'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dal comma 2 dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941».

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - 1. Dopo il secondo comma dell'articolo 48-*quater* dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è aggiunto il seguente:

“In deroga a quanto previsto dal secondo comma, con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura assunta sulla proposta del presidente del tribunale sentito il consiglio dell'ordine degli avvocati, può disporsi che nelle sezioni distaccate di tribunale aventi sede in isole, eccettuate la Sicilia e la Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. La deroga può essere prevista anche per un tempo determinato in relazione a particolari circostanze».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

1. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «Entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro un anno».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

1. Nel comma 1 dell'articolo 132 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «sulla base delle disposizioni introdotte dal decreto medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base delle disposizioni introdotte dal decreto medesimo, salvo quanto previsto dall'articolo 134-bis».

2. Nel comma 1 dell'articolo 134 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «L'appello contro le sentenze del pretore» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dall'articolo 134-bis, l'appello contro le sentenze del pretore».

3. Dopo l'articolo 134 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è inserito il seguente:

«Art. 134-bis. - *I.* Fino al 31 dicembre 1999, nelle controversie relative a rapporti di lavoro e in quelle di cui all'articolo 442 del codice di procedura civile introdotte antecedentemente alla data di efficacia del presente decreto, l'appello si propone al tribunale, che giudica in composizione collegiale.

2. Quando è stato proposto appello al tribunale da una delle parti a norma della disposizione del comma 1, gli appelli avverso la stessa sentenza devono essere proposti dalle altre parti al tribunale anche se successivi al 31 dicembre 1999. Nel caso in cui l'appello successivo sia stato proposto alla corte di appello, la corte rimette con ordinanza le parti davanti al tribunale, fissando il termine per la riassunzione.».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI
APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

Articolo 3.

1. Nell'articolo 220, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «alla data di efficacia del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data indicata dal comma 2-*bis* dell'articolo 247».

2. Nel comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «Se l'udienza è fissata davanti al tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «Se alla data indicata dal comma 2-*bis* dell'articolo 247 è stata fissata un'udienza dibattimentale davanti al tribunale».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 247 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Le disposizioni previste dai seguenti articoli divengono efficaci il 2 gennaio 2000:

a) articoli 33-*bis* e 33-*ter* del codice di procedura penale, introdotti dall'articolo 169 del presente decreto;

c) articoli 42-*quater*, secondo comma, e 43-*bis*, terzo comma, lettera b), dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotti rispettivamente dagli articoli 8 e 10 del presente decreto;

d) articolo 71, secondo comma, secondo periodo, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 21 del presente decreto, limitatamente alla parte in cui estende ai vice procuratori onorari le incompatibilità previste per i giudici onorari di tribunale dall'articolo 42-*quater*, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941;

e) articolo 72, terzo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 23 del presente decreto;

f) articoli 220, 221 e 222, comma 2, del presente decreto.

2-*ter*. Sino al 2 gennaio 2000 il tribunale giudica in composizione collegiale sui reati già appartenenti alla competenza del tribunale in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data indicata nel comma 1, ed in composizione monocratica sui reati già appartenenti alla competenza del pretore in base alle medesime disposizioni. Sino alla stessa data del 2 gennaio 2000, nell'assegnazione degli affari ai giudici del tribunale ordinario, prevista dal primo comma del citato articolo 43-*bis* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari, nella

materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonchè la trattazione di procedimenti relativi a reati non appartenenti alla competenza del pretore in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data indicata nel comma 1».

ARTICOLO 3-BIS INTRODOTTO IN SEDE DI CONVERSIONE
DOPO L'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3-bis.

1. Fino alla data del 2 gennaio 2000, l'articolo 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale, inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, non si applica ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Restano comunque salvi gli atti e le attività compiuti dal giudice.

2. Fino alla data del 2 gennaio 2000, se il giudice, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fuori dei casi consentiti dalla legge, esprime giudizi che manifestano una valutazione di colpevolezza, le parti possono chiederne la riconsuazione. Si applicano le disposizioni degli articoli 38 e seguenti del codice di procedura penale.

EMENDAMENTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Respinto

«Art. 3-bis.

1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 è aggiunto il seguente:

“Art. 219-bis. – 1. Se, alla data del 2 giugno 1999 è stata fissata o è iniziata l'udienza preliminare dinanzi a un giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti:

2. Il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, alla prima udienza o anche antecedentemente ad essa, rimette gli atti al presidente del tribunale per la designazione di altro giudice.

3. Gli atti e gli accertamenti compiuti anteriormente a norma degli articoli da 419 a 422 del codice di procedura penale, conservano efficacia salvo che il giudice ritenga di rinnovarli in tutto o in parte. Essi sono utilizzabili dal pubblico ministero e dai difensori per formulare e il-

lustrare le rispettive conclusioni oltre che dal giudice per procedere alla deliberazione.

4. Il corso della prescrizione rimane sospeso dal 2 giugno 1999 fino alla data in cui il giudice tiene l'udienza preliminare se questa non è ancora iniziata ovvero, se questa è iniziata, fino al momento in cui l'udienza previene allo stato in cui si trovava alla data di efficacia del presente decreto. La durata della sospensione non può superare il termine di tre mesi ovvero quello di sei mesi se si tratta di uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 407, comma 2 del codice di procedura penale.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nelle altre ipotesi di incompatibilità indicate nell'articolo 34, comma 2-bis del codice di procedura penale».

3-bis.1

MILIO, GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

Respinto

«Art. 3-bis.

1. Il comma 2-bis dell'articolo 34 del codice di procedura penale, come inserito dall'articolo 171 del citato decreto legislativo n. 51 del 1998, è sostituito dal seguente:

“2-bis. Non può tenere l'udienza preliminare, nè partecipare al giudizio, il giudice che nel medesimo procedimento ha adottato uno dei provvedimenti di seguito elencati:

a) i provvedimenti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni telefoniche previsti dall'articolo 266;

b) i provvedimenti di applicazione, sostituzione, revoca di una misura cautelare, di rigetto dell'istanza di applicazione, sostituzione e revoca di una misura cautelare;

c) il provvedimento che decide sulla richiesta di riesame di una misura cautelare o sull'appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari ai sensi degli articoli 309, 310 e 324;

d) il provvedimento che dispone che il pubblico ministero formuli l'imputazione previsto dall'articolo 409, comma 5”».

3-bis.2

MILIO, GRECO

ARTICOLO INTRODOTTO DAL SENATO
DOPO L'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE E
SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

1. Il comma 2-bis dell'articolo 34 del codice di procedura penale, come inserito dall'articolo 171 del citato decreto legislativo n. 51 del 1998, è sostituito dal seguente:

«2-bis. Non può tenere l'udienza preliminare, nè partecipare al giudizio, il giudice che nel medesimo procedimento ha adottato uno dei provvedimenti di seguito elencati:

a) i provvedimenti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni telefoniche previsti dall'articolo 266;

b) i provvedimenti di applicazione, sostituzione, revoca di una misura cautelare, di rigetto dell'istanza di applicazione, sostituzione e revoca di una misura cautelare;

c) il provvedimento che decide sulla richiesta di riesame di una misura cautelare o sull'appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari ai sensi degli articoli 309, 310 e 324;

d) il provvedimento che dispone che il pubblico ministero formuli l'imputazione previsto dall'articolo 409, comma 5».

ARTICOLO INTRODOTTO IN SEDE DI CONVERSIONE DOPO L'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3-ter.

1. Nel comma 4 dell'articolo 1 della legge 16 luglio 1997, n. 254, le parole: «entrata in vigore» sono sostituite dalla seguente: «efficacia».

2. Nel comma 2 dell'articolo 247 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «alla scadenza del termine stabilito dall'articolo 1, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 254» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

Articolo 4.

1. A decorrere dalla data di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, qualora non siano stabiliti, a norma degli articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941, le nuove tabelle ed i nuovi criteri per l'assegnazione degli affari nei tribunali ordinari ai fini del progressivo adeguamento alle previsioni del medesimo decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, ed alle conseguenti necessità organizzative, e comunque non oltre il 2 gennaio 2000, le tabelle e i criteri per l'assegnazione degli affari nei tribunali ordinari sono costituiti dall'aggiunta alla tabella ed ai criteri per

essi in vigore di quelli relativi al soppresso ufficio di pretura dello stesso circondario. Resta salva l'adozione dei provvedimenti in via d'urgenza previsti dal comma 2 dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941.

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

1. Fino all'emanazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia recante le nuove disposizioni regolamentari concernenti la tenuta dei registri, in adeguamento alle previsioni del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e del decreto del medesimo Ministro di approvazione dei modelli dei nuovi registri, per gli affari in materia penale attribuiti al tribunale in composizione monocratica continuano ad osservarsi le disposizioni attualmente vigenti per le preture circondariali e per le procure della Repubblica presso le preture circondariali in tema di tenuta anche in forma automatizzata dei registri e degli altri strumenti di registrazione e di modalità di formazione e di tenuta dei fascicoli.

ARTICOLO INTRODOTTO IN SEDE DI CONVERSIONE DOPO L'ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5-bis.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 48-*quater* dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è aggiunto il seguente:

«In deroga a quanto previsto dal secondo comma, con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura assunta sulla proposta del presidente del tribunale sentito il consiglio dell'ordine degli avvocati, può disporsi che nelle sezioni distaccate di tribunale aventi sede in isole, eccettuate la Sicilia e la Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. La deroga può essere prevista anche per un tempo determinato in relazione a particolari circostanze».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B

Commissioni permanenti, Ufficio di Presidenza

In data 21 luglio 1999 la 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha proceduto all'elezione del proprio Presidente.

È risultato eletto il senatore Guerzoni.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 21 luglio 1999 è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, CIMMINO e NAVA. – «Norme concernenti la vigenza triennale dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per il personale delle ferrovie dello Stato» (4169).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

BONATESTA, MACERATINI, PEDRIZZI, MAGLIOCCHETTI, VALENTINO e CARUSO Antonino. – «Norme sulla valutazione delle infermità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834» (4170).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci – TIR – conclusa a Ginevra il 14 novembre 1975, adottati dal Comitato amministrativo il 27 giugno 1997» (4101), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª e della 8ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

ALBERTINI e GUERZONI. – «Nuove norme per la regolamentazione delle lotterie nazionali» (3884), previ pareri della 1ª, della 3ª, della 5ª, della 7ª, della 10ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

UCCHIELLI ed altri. – «Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatori”» (4141), previ pareri della 1^a, della 9^a Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alle Commissioni permanenti riunite 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) *e 4^a* (Difesa):

«Disciplina del sistema informativo per la sicurezza» (4162), previ pareri della 2^a, della 3^a, della 4^a, della 5^a, della 6^a e della 10^a Commissione.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute di ieri le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

«Norme in materia di accessi ai corsi universitari» (4022). Con l'approvazione di detto disegno di legge, restano assorbiti i disegni di legge: MAZZUCA POGGIOLINI e BRUNI. – «Istituzione del numero chiuso nei corsi di laurea in medicina e chirurgia» (1493); VERALDI e RESCAGLIO. – «Nuove norme sul numero chiuso nelle facoltà universitarie» (4001); MONTICONE ed altri. – «Norme per la regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di laurea dell'università ad accesso programmato» (4003); BUCCIERO ed altri. – «Norme di sanatoria relative all'iscrizione ai corsi universitari per gli anni accademici 1997-1998 e 1998-1999» (4020);

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

CIRAMI ed altri. – «Proroga del termine previsto dell'articolo 9, comma 1, della legge 2 marzo 1998, n. 33, per la conclusione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari» (4145);

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

CORTIANA ed altri. – «Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive» (1637); LAVAGNINI ed altri. – «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*» (1660); SERVELLO ed altri. – «Nuove norme per la tutela sanita-

ria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*)» (1714); DE ANNA ed altri. - «La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al *doping*» (1945); «Disposizioni per la tutela sanitaria delle attività sportive e per la lotta alla diffusione del *doping*» (4102), in un testo unificato, con il seguente titolo: «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*».

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 16 luglio 1999, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia di una sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18 della legge della regione siciliana 1° settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia), nella parte in cui non prevede l'applicabilità alle lavoratrici madri, impegnate nei lavori socialmente utili e di utilità collettiva ivi previsti, dall'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri). Sentenza n. 310 del 7 luglio 1999.

Detta sentenza sarà inviata alla 1ª e alla 11ª Commissione permanente.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 15 al 21 luglio 1999)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 127

BEVILACQUA: sulla concessione della croce al merito di guerra (4-11062) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa*)

BONATESTA: sul danno arboreo verificatosi in una pineta di proprietà dell'Università agraria di Tarquinia (Viterbo) (4-05787) (risp. CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*)

sull'inchiesta relativa alla finanziaria tarquiniese Cofiri (4-10862) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*)

BORTOLOTTI: sulla cava Ranzolin nel comune di Thiene (Vicenza) (4-11511) (risp. CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*)

BUCCIERO: sui sistemi di sicurezza sulle navi-traghetto operanti nel Mediterraneo (4-11459) (risp. TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione*)

- CAMPUS: sulla perequazione del trattamento economico dei professori e ricercatori universitari rispetto a quello per i dirigenti del comparto dei Ministeri (4-09310) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*)
- CASTELLI, LAGO: sul comportamento di un impiegato dell'ufficio IVA di Verona (4-10746) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*)
- CIONI: sul raddoppio della linea ferroviaria Firenze-Empoli-Pisa (4-09460) (risp. TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione*)
- CÒ ed altri: sulla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica presso la centrale nucleare di Caorso (4-05399) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*)
- COLLINO: sulla classificazione del partito di Alleanza nazionale da parte del BFV della Repubblica federale tedesca (4-14936) (risp. RANIERI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)
- COSTA: sull'assegnazione all'aeroporto della Malpensa dei collegamenti da e per Brindisi (4-12856) (risp. TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione*)
- D'ALÌ: sulle condizioni della bretella autostradale A29 (4-14144) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*)
- DE CORATO: sugli interessi in sede di pagamento dilazionato dell'imposta di successione (4-10925) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*)
- DOLAZZA: sulla missione in Cina del Ministro dei trasporti e della navigazione (4-05876) (risp. TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione*)
sulle competenze dell'Ente nazionale dell'aviazione civile (4-12950) (risp. TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione*)
- FALOMI: sullo spostamento di voli dell'Alitalia dall'aeroporto di Fiumicino a quello della Malpensa (4-09376) (risp. TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione*)
- GUBERT: sul servizio del soccorso meccanico in autostrada (4-13476) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*)
- LAURO: sulla chiusura della Scuola allievi finanziari di Portoferraio (Livorno) (4-13986) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*)
- MAGGI: sul ritardo del volo AZ 1603 Roma-Bari del 12 giugno 1998 (4-11489) (risp. TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione*)
- MANZI ed altri: sulla situazione di Timor Est (4-15032) (risp. MARTELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)
- MICELE: sull'affidamento del servizio di sgombero della neve da parte del compartimento ANAS di Potenza (4-13994) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*)
- MINARDO: sui finanziamenti per la metanizzazione del Mezzogiorno (4-03427) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*)
- MORO: sulla strada statale n. 52-bis Carnica (4-13878) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*)
- PASTORE: sul trasferimento dall'aeroporto di Linate a quello di Malpensa di

alcuni voli della compagnia Air One (4-12774) (risp. TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione*)

RUSSO SPENA: sulle attività militari svolte a Capo Marargiu (4-10812) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa*)

sulla cancellazione da parte dell'Alitalia dei voli da Palermo per le isole Pelagie e viceversa (4-12941) (risp. TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione*)

SARTO: sul fenomeno della subsidenza nell'alto Adriatico (4-10661) (risp. CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*)

SELLA DI MONTELUCE: sul concorso «Foresta parlante» (4-04136) (risp. CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*)

SERENA: sulle affermazioni contenute nel libro di Giovanni Ruggieri «Berlusconi-Gli affari del Presidente» (4-03174) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*)

SPERONI: sul posizionamento dei posacenere in aree dell'aeroporto di Malpensa 2000 in cui è vietato fumare (4-13400) (risp. TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione*)

THALER AUSSERHOFER: sull'inclusione fra le attività agricole di quelle svolte dalle cooperative e dai loro consorzi (4-14653) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*)

VERALDI: sul ripristino del manto stradale della statale n.18 Tirrena Inferiore (4-14019) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*)

VALENTINO, CIRAMI: sui rapporti esistenti fra l'avvocato Giuseppe De Luca ed il presidente di sezione del tribunale di Milano Marco Ghezzi (4-14397) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*)

Mozioni

TOMASSINI, ASCIUTTI, PIANETTA, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, BRUNI, DE ANNA. – Il Senato,
premessò:

che l'articolo 36, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fissa il nuovo tetto di spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale per gli anni 1998, 1999 e 2000 ed il relativo incremento per far fronte ai maggiori costi derivanti dall'introduzione dei farmaci innovativi e di farmaci per la prevenzione ed il trattamento dell'AIDS;

che il limite di spesa è determinato in lire 12.596 miliardi per il 1999 e in lire 12.992 miliardi per il 2000;

che il comma 16 del sopracitato articolo prevede che, qualora alla fine dell'anno si registri una spesa superiore ai limiti stabiliti dalla legge finanziaria n. 449 del 1997, le imprese titolari dell'autorizzazione al commercio, le imprese distributrici e le farmacie versino al Servizio sanitario nazionale un contributo pari al 60 per cento dell'eccedenza;

che il comma 16-bis dell'articolo 36 della legge n. 449 del 1997, aggiunto dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, dispone inoltre che i contributi vengano versati entro il 30 giugno dell'anno successivo e che entro il 30 aprile di ciascun anno le associazioni di categoria presentino al Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza

un prospetto contenente le quote di contributo spettanti ad ogni impresa o farmacia; effettuate le opportune modifiche il Dipartimento provvede alla pubblicazione dei prospetti di riparto nella *Gazzetta Ufficiale* e, in caso di inadempienza da parte delle associazioni, le quote sono stabilite dal Ministero della sanità sulla base dei dati disponibili,

impegna il Governo ad adottare tutte le misure necessarie al fine di attuare le sopracitate disposizioni di legge.

(1-00423)

Interpellanze

NOVI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il testimone di giustizia Calogero Melluso all'inizio degli anni '80 denunciò le trame e le collusioni della cosca che faceva capo al capoclan Salvatore Di Ganci;

che le dichiarazioni rese dal Melluso rimasero inutilizzate nei cassetti della procura di Palermo;

che il sostituto Lo Forte era a conoscenza di quelle dichiarazioni;

che il fratello del teste di giustizia Calogero Melluso fu assassinato proprio per ritorsione alle denunce del Melluso;

che lo stesso Melluso sfuggì a una serie di agguati mafiosi;

che nel 1993 il Melluso fu costretto ad entrare in un anomalo programma di protezione che potrebbe essere definito come un «sequestro autorizzato»;

che il Melluso fu ammesso a un vero e proprio programma di protezione nel 1995;

che dopo due anni il Melluso fu espulso dal programma di protezione per una non chiarita «mancanza di fondi»;

che a parere del sostituto procuratore palermitano dottor Olga Capassò persistono i rischi che imposero l'allontanamento del Melluso dalla Sicilia;

che il Melluso è stato abbandonato dalla moglie, ha perso il posto di lavoro e si è visto ucciso il fratello per aver creduto nello Stato e per aver tentato di dare un contributo all'azione di contrasto contro la mafia;

che il Melluso ha diffuso il memoriale che viene riportato di seguito:

«Mi chiamo Calogero Melluso. Sono nato a Sciacca (Agrigento), il 14 ottobre 1958.

Sono sposato, e vista la disavventura capitatami, per fortuna sono senza figli. A Sciacca lavoravo in un grosso stabilimento vinicolo.

Sono un «testimone di giustizia» tradito e abbandonato dallo Stato.

Infatti dal 26 marzo 1997 non godo più del programma speciale di protezione, e lo Stato non ha mantenuto nessuno degli impegni assunti nei miei confronti.

In queste poche pagine cercherò nei limiti del possibile di raccontare la mia storia.

All'inizio degli anni Ottanta mio fratello, sia pure molto marginalmente, era entrato in contatto con la cosca di Salvatore Di Ganci.

Vivendo insieme, venni a conoscenza di molti fatti attinenti le numerose attività illegali della cosca «Di Ganci».

Denunciai immediatamente gli uomini della cosca. Cominciò così una vera e propria caccia all'uomo nei miei confronti, perchè a loro modo di vedere gli avevo fatto un grave affronto. Ma anche nei confronti di mio fratello colpevole di averli traditi, e di avere un congiunto delatore.

Mentre io sono sempre riuscito a sfuggire alle trappole ed agli agguati tesimi dagli uomini di Di Ganci, mio fratello purtroppo cadde.

Quando fu assassinato aveva solo 20 anni.

All'epoca dei fatti non era ancora cominciata la dura stagione antimafia, e di conseguenza regnava sovrana la corruzione, anche e soprattutto negli ambienti giudiziari. Infatti nonostante le mie denunce non ci fu nessun arresto.

Ad eccezione dei due esecutori materiali dell'omicidio di mio fratello, che furono condannati rispettivamente a 24 e 16 anni di reclusione. Mentre il boss Salvatore Di Ganci, mandante dell'omicidio, non fu mai perseguito dalla procura di Palermo, e fu lasciato libero di continuare le sue numerose azioni illecite.

C'è da precisare che nonostante le mie denunce, nonostante l'assassinio di mio fratello, nessuno ebbe mai il buon senso di assegnarmi una scorta.

Cominciai a pentirmi di aver dato fiducia alle istituzioni, perchè mi rendevo conto che queste disavventure si sa quando cominciano ma non si sa nè come nè quando finiscono.

Nel '92 ci furono le stragi di Capaci e di via D'Amelio, dove, per difendere la legalità, persero la vita Falcone e Borsellino, oltre ai componenti delle rispettive scorte.

A Palermo, così come in tutta la Sicilia, si cominciò a respirare un'aria diversa.

Le varie procure, sull'onda emotiva, ma soprattutto in seguito alla forte pressione mediatica e dell'opinione pubblica, cominciarono finalmente a lavorare seriamente. Ne seguì una marea di arresti e di condanne.

Nell'ottobre del 1993, furono finalmente arrestate tutte le persone da me denunciate nell'Ottantaquattro.

Tra questi, spiccavano i nomi di Emanuele Brusca, esponente di spicco dei corleonesi e fratello del più famoso Giovanni, Matteo e Francesco Messina Denaro e Salvatore Di Ganci, noto boss agrigentino.

Ma furono arrestati anche uomini insospettabili. Rappresentanti delle istituzioni della Repubblica, che risultarono collusi fino al collo.

Un finanziere che aveva fatto parte della scorta del sostituto procuratore Morena Plazzi, e che vivendo a stretto contatto con magistrati e cancellieri era in grado di «passare ai boss» notizie

di prima mano sugli spostamenti dei giudici e sulle loro indagini, e di informarli tempestivamente sui *blitz* e sugli arresti imminenti.

Un dipendente degli uffici giudiziari, a Sciacca, presso la cancelleria della procura della Repubblica, che servendosi del suo impiego consentiva ai mafiosi di conoscere in tempo reale i verbali dei pentiti, le iniziative programmate dalla magistratura ed ogni aggiornamento sulle indagini.

Perfino due primari d'ospedale che fornivano certificati falsi necessari a ritardare, se non addirittura ad evitare, misure cautelari o di prevenzione.

Un'operazione di rilevante importanza, tanto da indurre gli inquirenti ad affermare: «La Roccaforte dei Corleonesi ad Agrigento non è stata demolita del tutto, ma per ricostruirla ci vorrà molto tempo!».

I personaggi arrestati si erano resi responsabili di numerose estorsioni, traffici di droga ed armi, strozzature sugli appalti pubblici, omicidi, agguati e stragi.

In particolare della strage di Palma di Montechiaro avvenuta nel '92 e dell'omicidio del maresciallo dei carabinieri di Agrigento Giuliano Guazzelli, avvenuto sempre nel '92.

A quel punto fui convocato dai carabinieri, i quali mi pregarono di confermare tutto quanto da me denunciato anni prima.

Mi informarono anche che dalla Sicilia dovevo sparire.

Mi proposero il programma di protezione, e mi spiegavano che avrei dovuto vivere in una località segreta e protetta del Nord, il tutto per preservare l'incolumità mia e di mia moglie, in quel momento gravemente minacciate dall'organizzazione che avevo contribuito a colpire.

Aggiunsero che mi avrebbero cambiato identità, mi avrebbero trovato un nuovo lavoro, una nuova casa, eccetera.

In pratica tutto ciò che serviva per iniziare una nuova vita.

A distanza di sei anni niente di tutto ciò è stato fatto.

A mia moglie non raccontai nulla. Dissi solo che ci trasferivamo al Nord per avere migliori prospettive di vita. Era nativa di Como, e temevo che non avrebbe compreso il mio gesto.

Ci trasferirono in provincia di Siena, e per circa 7-8 mesi sono riuscito a non far capire a mia moglie cosa era successo.

Quando lo scopri, scoppiò la bufera. I litigi erano ogni giorno sempre più violenti, e si viveva praticamente da separati in casa. Mi rinfacciava di avergli distrutto la vita e di non aver tenuto conto delle sue esigenze, oltre che aver messo in serio pericolo la sua incolumità.

Fu così che, supportata anche dai suoi genitori, chiese la separazione.

Da quel momento rimasi completamente solo con il mio dramma. Non vedevo vie d'uscita e più volte ebbi la tentazione di farla finita.

Poi piano piano la ragione prese il sopravvento.

Si viveva in totale clandestinità. Non potevamo muoverci dalla località protetta, non potevamo votare (fatto che sussiste tutt'oggi), non ci hanno mai fornito di adeguati documenti di copertura nè ci hanno cambiato le generalità, non avevamo accesso agli uffici pubblici.

Ma quello che è più scandaloso era non poter usufruire del servizio sanitario nazionale. Potevamo rivolgerci solo ad un medico dei carabinieri, e ci vietavano perfino di rivolgerci ad una qualsiasi struttura ospedaliera. A titolo d'esempio, una volta si rese necessario l'intervento dell'ambulanza, ma una volta giunta, i carabinieri la rimandarono indietro.

Non parliamo poi dei rimborsi delle visite specialistiche e dell'acquisto dei medicinali necessari, che sono sempre stati inspiegabilmente parziali e frammentari. Il tutto nonostante avessi sempre fornito fatture e ricevute fiscali. In un simile contesto era difficile curarsi anche una semplice e banale influenza. Da sei anni non ho più percepito gli assegni familiari nè ho potuto consegnare i contributi ai fini pensionistici dato che non hanno mai provveduto a mettermi in condizione di lavorare regolarmente.

Per i miei parenti e come se io non esistessi più, morto. Mi hanno considerato un delatore.

Nonostante fossi stato spostato dal mio paese subito dopo il *blitz* denominato «Ava 2» del 29 ottobre 1993, e nonostante la richiesta di ammissione al programma speciale di protezione inoltrato dalla Procura di Palermo fosse datata 1° dicembre 1993, stranamente, però, sono stato ammesso al programma speciale solo in data 6 dicembre 1995.

In pratica dopo ben due anni dalla richiesta.

Atteso che l'articolo 10 della legge n. 82 del 1991 del 15 marzo 1991 prevede che la Commissione centrale deve decidere entro 90 giorni dall'inizio delle «misure urgenti» se l'aspirante collaborante deve essere ammesso o rimandato a casa, considerato che tale termine è prorogabile una sola volta, si evince chiaramente come la Commissione centrale sia andata ben oltre i termini consentiti per legge che scadevano nell'aprile 1994.

Dato che sono stato ammesso al programma speciale solo il 6 dicembre 1995, risultano inspiegabilmente scoperti ben 20 mesi. Una sorta di sequestro di persona legalizzato.

A che titolo nel periodo «morto» che va dall'aprile 1994 a dicembre 1995 siamo stati privati di tutti i diritti irrinunciabili peraltro sanciti dall'inviolabile Costituzione italiana?

Nel 1996 sono stato trasferito a Chiavari (Genova) perchè a loro dire a Siena non c'erano più le condizioni di sicurezza.

Nel frattempo i processi erano terminati e le sentenze passate tutte in giudicato. Sulla fine del 1996 personale del NOP Liguria cominciò a dirmi che il Ministero doveva ridurre le spese per i collaboratori di giustizia, ed essendo io un semplice testimone ero tra i più a rischio per i tagli messi in cantiere dalla Commissione centrale.

Telefonavo in continuazione al NOP per sapere come mai non mi veniva più consegnato il contributo. Sulle prime le loro risposte erano evasive, poi cominciarono ad essere più arroganti e mi fecero notare che era giunta l'ora che mi dessi da fare per cercare un lavoro, ma non sapevano spiegarmi con quali documenti avrei dovuto farlo. Poi cominciarono a ricattarmi dicendomi che avrebbero portato

i soldi che mi spettavano solo se accettavo di uscire volontariamente dal programma di protezione. Ero ormai ridotto alla fame.

Finchè il 26 marzo 1997 personale del NOP si presentò a casa mia e mi comunicò di essere stato escluso dalla protezione. La comunicazione avvenne verbalmente, nel senso che non ho letto nessun documento che attestava la cessazione della protezione. Approfittai dell'occasione per reclamare i quattro contributi arretrati che non mi erano ancora stati corrisposti.

A quel punto il personale del NOP mi sottopose un documento ricattatorio, nel quale si rappresentava che mi si dava la somma di lire 5.000.000 a titolo di «contributo straordinario», in cambio della mia volontaria fuoriuscita dal programma di protezione. Nel documento, inoltre, c'era scritto che, sottoscrivendolo, non potevo pretendere più niente dal Ministero. Preso per fame e per disperazione, non potei far altro che firmare questa sorta di liberatoria, dato che per vivere non avevo alcuna intenzione di diventare un criminale.

Devo tuttavia precisare che a tutt'oggi non mi è ancora stata notificata la delibera di esclusione dal programma di protezione, pur avendola più volte richiesta.

Senza la suddetta delibera non ho ancora potuto proporre ricorso al TAR. In questo modo mi è stato eclatantemente negato il sacrosanto diritto di difesa, ed i responsabili del Ministero sono incorsi nell'omissione di atti d'ufficio. Inoltre non si sono mai assunti la responsabilità di dichiarare che il pericolo di vita per il sottoscritto era cessato, nè verbalmente nè per iscritto.

Anzi, mi assicurarono che avrebbero continuato a proteggermi.. Devo precisare a tal proposito che la dottoressa Olga Capasso della procura di Palermo ha continuamente segnalato che non dovevo in nessun caso tornare a Sciacca, e che il pericolo per il sottoscritto era sempre grave ed attuale. La sua ultima segnalazione è datata giugno '99, ma dalla Commissione centrale non ha mai avuto risposta.

In ogni caso, qualcuno dovrà spiegarmi come mai nel mio caso non sono state predisposte le canoniche misure assistenziali della durata di 12 mesi atte a favorire il reinserimento in un nuovo contesto sociale.

Ho notizia che tali misure sono state concesse praticamente a tutti.

Tantomeno sono state predisposte altre forme di misure protettive, di fatto mi sono trovato in mezzo ad una strada da un giorno all'altro, sbattutovi dalle stesse istituzioni per cui ho sacrificato la mia esistenza.

Dopodichè hanno cominciato ad intimarmi a lasciar libero l'appartamento immediatamente, minacciandomi in caso contrario di buttarli giù dalla finestra. Chiesi 4-5 giorni di proroga per finire una delle tante cure antidepressive che ho dovuto fare in questi anni, ma anche per poter trovare una sistemazione decente per dormire.

Ma lo stesso personale del Nop, approfittando di una mia temporanea assenza, cambiò la serratura. Dato che all'interno dell'appartamento c'era ancora la mia roba, chiesi l'intervento dei vigili del fuoco per poter entrare, e prelevare quanto di mia proprietà.

I vigili del fuoco intervenuti sul posto vollero accertarsi che ero effettivamente l'inquilino di quell'appartamento. Lo fecero interpellando i carabinieri del posto, i quali per liberarsene riferirono che io ero un pentito.

In quel momento avevo una sola cosa di cui pentirmi: aver dato fiducia a questo Stato, che dimostrava di essere peggio delle persone che ho mandato in galera.

Per due giorni ancora ho occupato l'appartamento in questione, durante i quali le minacce da parte del personale del NOP erano sempre più pressanti e continue, mi si imponeva di tornarmene a Sciacca, ed aggiungendo che della mia incolumità non gliene fregava niente.

Per circa una decina di giorni ho girovagato per l'Italia senza una meta precisa. Dormendo a volte in macchina, a volte in pensioni. Poi mi ricordai di una ragazza che avevo conosciuto durante la mia permanenza in Toscana, mi rivolsi a lei che mi ospitò in casa sua (ovviamente non conosceva la mia vera storia). Ancora oggi sono ospite di questa ragazza di cui sono diventato il convivente.

In questo momento sopravvivo lavorando saltuariamente nei cantieri edili, ovviamente in «nero», ma vivo nel terrore che la mia nuova compagna possa un giorno o l'altro scoprire chi sono in realtà, e ritrovarmi un'altra volta in mezzo ad una strada.

Non più tardi di un mese fa, la dottoressa Olga Capasso della procura di Palermo ha inoltrato una richiesta al prefetto di Firenze affinché lo stesso si adoperi per trovarmi un alloggio. Già in precedenza il magistrato in questione aveva formulato analoghe richieste, ma fino ad oggi nessuno ha provveduto. Nel comune in cui risiedo attualmente ho presentato domanda per l'assegnazione di un alloggio popolare, che probabilmente non mi sarà mai assegnato. Anche perchè qualcuno si è premurato di avvertire il sindaco che io sarei un pentito. Ma a scanso d'equivoci preciso per l'ennesima volta che sono semplicemente un testimone. Melluso Calogero»,

si chiede di sapere quali misure i Ministri in indirizzo intendano prendere per evitare che il Melluso rimanga vittima, come il fratello, della rappresaglia mafiosa.

(2-00877)

Interrogazioni

DE CORATO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: che con l'omicidio del gioielliere Ezio Bartocci avvenuto martedì sera 20 luglio 1999 durante un tentativo di rapina, la città di Milano è stata colpita dall'inizio dell'anno da ben 23 atti criminosi, che arrivano a quota 32 se si contano anche quelli commessi negli immediati dintorni;

che gli autori del delitto erano due pluripregiudicati da poco scarcerati e sottoposti a nessun provvedimento di sorveglianza, nonostante da più parti sia stata a lungo invocata un'intensa attività di *intelligence* mirata soprattutto a prevenire il ripetersi di questi episodi e rive-

latasi invece incapace di controllare i criminali sottoposti a misure di custodia cautelare;

che, malgrado sia stato disposto dal Governo un cospicuo aumento delle forze dell'ordine presenti sul territorio, tali misure si stiano rilevando insufficienti a contrastare il dilagante fenomeno di criminalità diffusa di cui è vittima il capoluogo lombardo;

che, ad oggi, non si ha alcuna notizia dei responsabili di altri tre omicidi avvenuti a Milano in via Derna, in piazza Esquilino e in via Rizzoli,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda spiegare in Aula il motivo per il quale due pericolosi pluripregiudicati circolassero a piede libero e per giunta armati per la città di Milano senza che nei loro confronti fosse stata adottata alcuna misura di sorveglianza;

quali misure di controllo siano state predisposte dal magistrato di sorveglianza per ciascuno dei singoli casi citati, dopo aver concesso ad un pregiudicato gli arresti domiciliari e all'altro la sospensione della pena per precarie condizioni di salute;

se, prima di disporre le scarcerazioni, si sia tenuto conto delle lunghe fedine penali dei due pregiudicati;

quali provvedimenti il Ministro di grazia e giustizia intenda adottare per garantire il massimo rispetto delle vigenti leggi dello Stato, assicurando l'ineluttabilità delle pene e scongiurando il pericolo delle sempre più frequenti e facili sospensioni, che sviliscono la portata delle pure condanne.

(3-03006)

SCOPELLITI, PERA, BALDINI, FOLLIERI, TAROLLI. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità.* – Premesso:

che nella rubrica «Piccola posta» de «Il foglio quotidiano» in edicola il giorno 17 luglio 1999 è stata pubblicata la seguente corrispondenza a firma di Adriano Sofri:

«Parlo poco di fatti del carcere, anch'io sotto anestesia locale. E poi: sempre le solite notizie. Si impicca un trentenne nel carcere di Sulmona (lunedì). Muore un ventinovenne albanese dopo un lungo sciopero della fame (domenica). Quest'ultimo era stato trasferito da Prato a Pisa, è morto 14 ore dopo il suo arrivo. Ora racconterò un'altro episodio qualunque, per fatto quasi personale. Abito alla cella numero 1, piano-terra. Alla numero 8 portano un italiano, R.C., quarantenne, soffre di un grave linfoma di Hodgkin, peggiora di giorno in giorno – a vista d'occhio, davvero, o al tocco delle dita sul collo – rifiuta la chemio-terapia in carcere, chiede di potersi curare fuori e di avvicinarsi almeno alla sua famiglia. Il primo giorno è costretto a una protesta rumorosa per ottenere il minimo indispensabile a pulire la cella: lo ottiene il giorno dopo. La prima notte protesta perchè gli si proibisce di tenere nella cella (in cui è solo) in un bicchiere le cinque gocce di Novalgina che gli sono prescritte. C'è infatti un ordine per cui i detenuti devono ingoiare la terapia al momento del passaggio dell'infermiere, e davanti a lui: immagino per timore che la accumulino, o che se la scambino. Ma C. non ha un po' di

mal di testa, ha un tumore esteso (“in stato di avanzato”, come dice) e ricorrenti forti dolori: nè alcuno con cui scambiare gocce. Vuole semplicemente tenersi quell’irrisorio analgesico a portata di mano, per prenderlo quando ne ha bisogno, e cercare di addormentarsi. Ma l’infermiera non lo sa, e rifiuta. Lui protesta. Io, chiuso nella mia gabbia a una ventina di metri, protesto a orecchio con lui, viene una dottoressa di turno, rifiuta anche lei. C. grida, io grido, La dottoressa spiega, francamente dispiaciuta, che non può violare un ordine se non ha un’autorizzazione scritta, e non ce l’ha. Io dico che è una vergogna che si tormenti un malato di cancro per la modalità di somministrazione di cinque insulse gocce, e osservo che un medico dovrebbe rendere conto, oltre agli ordini scritti della custodia penitenziaria, alla sua scienza e coscienza, e al giuramento di Ippocrate. Spero di ottenere un po’ di buon senso, almeno col nome di Ippocrate (che non sia un sottosegretario?). Alla fine le gocce – “ma solo per una volta” – vengono date. Il giorno dopo il dirigente sanitario, interpellato, riconosce che è ragionevole la richiesta di C. Viene la sera, cambia l’infermiera, cambia la dottoressa di turno, e si ripete tal quale la notte precedente. Proteste di C., proteste mie, richiesta vana di far venire la dottoressa, che finalmente arriva (lo strepito dura da più di mezz’ora) visibilmente seccata, e come prima misura mi urla come mi permetto di urlare. Le urlo di venire pure a prendersela con me, ma dia le maledette gocce a C. (scena: io sono attaccato alle sbarre della mia gabbia). Si intrattiene a lungo con C., informandosi su chi accidenti sia io, e alla fine di una lunga predica morale gli fa dare le gocce, “ma solo per questa volta”. La stessa situazione – con turnazione quotidiana di personale sanitario e di agenti penitenziari: noi sempre gli stessi – si ripete nelle sere successive, salvo che C., per ottenere cinque gocce per il suo cancro, è costretto anche un paio di volte a sfasciare alcune insulse suppellettili. Così vanno le cose fino a mezz’ora fa, mercoledì, quando vengo convocato per la notifica di un rapporto-denuncia a mio carico, per aver proferito all’indirizzo di una dottoressa (quella della seconda notte) l’oltraggiosa frase: “Ma questa chi ce l’ha mandata”. C’è, spillato insieme, il rapporto a carico di C., per aver proferito a sua volta all’indirizzo della stessa dottoressa la frase: “Ma questa chi ce l’ha mandata”. Dico al graduato che mi comunica l’addebito che quando si concorda una (*omissis*) e una calunnia (“Una (*omissis*) o una calunnia?”), chiede lui che intende verbalizzare fedelmente; “Una (*omissis*) e una calunnia”, preciso io) è meglio abbondare, senza pretendere di prendere due piccioni con una frase sola, e che quanto alla mia versione avevo rinunciato, per anestesia locale, a esporla, ma ora lo farò, e lo sto facendo, ed era la storia che ho appena raccontato, e vi saluto, dandovi appuntamento alla prossima»;

che, pur risultando totalmente esaurienti le informazioni contenute nella citata corrispondenza, si ritiene opportuno segnalare che, a proposito del signor R.C.:

a) il dirigente sanitario ha già emesso – per quanto di sua competenza – un parere dal quale risulta la incompatibilità fra le condizioni di salute dello stesso e la sua permanenza in carcere;

b) sempre secondo il parere del dirigente sanitario le condizioni di salute del signor R.C. appaiono assolutamente gravissime, essendo la sua malattia allo stadio terminale;

che in data 30 giugno 1999 è stata approvata definitivamente dalla Camera dei deputati la legge recante «Disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave»,

si chiede di sapere, preliminarmente, quale sia il parere dei Ministri in indirizzo riguardo ai fatti sopra riportati e quali considerazioni ritengono di dover esprimere sulla vicenda, e in particolare:

se non ritengano che, a fronte della dichiarata (dal dirigente sanitario) “ragionevolezza” della richiesta del signor R.C., inadeguato e irragionevole sia stato il comportamento di chi non ha permesso la somministrazione del farmaco regolarmente prescritto, costringendo il detenuto a protestare rumorosamente per ottenere il medicinale;

se non ritengano quindi che un eventuale rapporto – denuncia debba essere notificato non già nei confronti del signor R.C. e di Adriano Sofri (per aver pronunciato nei confronti della dottoressa la ingiuriosa frase “ma questa chi ce l’ha mandata”), ma nei confronti del personale, il cui irragionevole comportamento nei confronti del signor R.C., le cui condizioni di salute sono – *ictu oculi* – davvero gravissime, ne ha provocato le rumorose rimostranze;

quali siano inoltre le ragioni che ostano non già alla concessione di misure alternative alla detenzione, quanto al trasferimento del detenuto in un istituto più vicino alla propria famiglia, in considerazione proprio delle evidenti precarissime sue condizioni di salute, ciò in contrasto anche con il più volte e da più parti affermato principio volto a favorire l’esecuzione della pena in istituti vicini alla residenza originaria del detenuto e alla propria famiglia;

se non si ritenga infine necessario da parte del Ministro della sanità, in vista della emanazione del decreto di cui alla legge citata in premessa, e per favorire quindi l’elaborazione di un testo che tenga conto delle reali condizioni della questione sanitaria nelle carceri, promuovere opportuni incontri fra i funzionari del Ministero, i comitati carcere esistenti presso le Commissioni giustizia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e l’Associazione dei medici penitenziari.

(3-03007)

BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il «Sole 24 Ore» di mercoledì 21 luglio 1999 ha pubblicato un ampio e documentato servizio su: «ASL e ospedali cattivi pagatori», nel quale è riportato l’allarme pagamenti, lanciato dalla Federchimica a nome dei fornitori della sanità;

che si legge nell’articolo a firma del giornalista Jacopo Giliberto: «Il ritardo con cui le ASL e gli ospedali pagano i fornitori non

è un problema nuovo, ma la situazione diventa più grave di giorno in giorno proprio perchè con i giorni si accumulano i crediti»;

che i produttori di ossigeno e altri gas medicali (come quelli usati nelle camere operatorie) hanno stimato un credito corrente nei confronti delle ASL di circa 200 miliardi su un fatturato di settore stimato in 300 miliardi;

che i produttori di materiali sensibili (come le pellicole per le radiografie) hanno un credito corrente di 350 miliardi su un fatturato di circa 500 miliardi;

che, sempre a detta del «Sole 24 Ore», l'attesa media tra l'emissione della fattura e il pagamento effettivo è di circa 250 giorni, vale a dire circa 8 mesi;

che, nella classifica dei tempi medi di pagamento delle forniture da parte delle ASL, la regione Lazio figura all'ultimo posto con ritardi medi nei pagamenti dalla data di emissione della fattura alla liquidazione della stessa di circa 560 giorni, vale a dire più del doppio della media nazionale, vale a dire quasi due anni di ritardo dall'insorgere del diritto al corrispettivo economico da parte dei fornitori;

che la legge indica in 90 giorni il tempo massimo di pagamento;

che sulla base di direttive impartite dallo stesso assessorato alla sanità della regione Lazio le aziende sanitarie locali (vedi, per esempio, la ASL di Viterbo) condizionano la liquidazione delle fatture ritardatarie alla rinuncia da parte del fornitore degli interessi sino a quel momento maturati;

che, in tal modo, la regione Lazio penalizza ancor più i fornitori di ASL e ospedali rispetto a quanto avviene nel resto d'Italia e che, soprattutto in tal modo, ciò che viene messo a rischio è la competitività nei confronti dei concorrenti esteri che hanno la certezza di rientrare dalle spese,

l'interrogante chiede di conoscere:

in che modo il Governo intenda intervenire per far sì che le regioni rispettino il tempo di 90 giorni indicato dalla normativa vigente per il pagamento delle forniture da parte di ASL e ospedali in genere;

quali provvedimenti il Ministro della sanità intenda adottare nei confronti dell'assessore alla sanità della regione Lazio, responsabile dell'abnorme ritardo medio di 560 giorni registrato dalle ASL e ospedali del Lazio nella liquidazione delle forniture;

se il Ministro della sanità non ritenga che un segnale forte e dovuto agli utenti della sanità del Lazio, anche alla luce degli ultimi episodi che rischiano di travolgere definitivamente l'immagine di un Servizio sanitario nazionale sempre più malato e inefficiente, potrebbe essere dato dalle dimissioni spontanee dell'assessore Lionello Cosentino,

l'interrogante chiede altresì di conoscere:

se non si ritenga opportuno dar vita alla pubblicazione di un «libro bianco» sulla situazione sanitaria nel Lazio, una situazione che sia analitica provincia per provincia, esaustiva dei costi sopportati

settore per settore, totalmente trasparente per quanto concerne la situazione debitoria di tutte le aziende sanitarie locali del Lazio;

se non si ritenga di dover sollecitare una indagine approfondita da parte della procura generale della Corte dei conti sulla gestione di tutte le ASL, almeno negli ultimi dieci anni.

Premesso che è stato del tutto disatteso il piano – stralcio del 1994 che per i debiti delle USL saldava con il passato e faceva ripartire tutto da zero con le ASL e che il Ministero del tesoro ha «stoppato» le regioni che non hanno saldato il debito precedente al 1994, credendo in tal modo di punire le regioni inadempienti mentre, in effetti, ha solamente colpito le aziende che ancora attendono il saldo, l'interrogante chiede infine di conoscere in che modo il Governo intenda intervenire per far sì che le aziende di cui trattasi possano vedere finalmente riconosciuto i loro diritti e saldate le spettanze arretrate.

(3-03008)

FIGURELLI, MORANDO, SCIVOLETTO, RIPAMONTI, ERROI, MARINO, BARRILE, BATTAFARANO, BONAVIDA, CARPINELLI, CORRAO, DE MARTINO Guido, DIANA Lorenzo, DONISE, FERRANTE, IULIANO, LAURICELLA, LO CURZIO, LOMBARDI SATRIANI, MARINI, MICELE, MONTAGNINO, NIEDDU, PARDINI, PASQUINI, PELELLA, PETTINATO, VELTRI, VERALDI. – *Al Mini-stro delle finanze.* – Per conoscere:

se non ritenga che – ai fini non solo dell'incremento delle entrate e della emersione di imprese e lavori cosiddetti «sommersi», ma anche, e soprattutto, per il rilancio della edilizia e per la riqualificazione del costruito – sia necessario e utile presentare il quadro analitico delle detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 1, e al decreto del Ministero delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, integrando i primi dati riassuntivi che il Dipartimento delle entrate – Direzione centrale per l'accertamento e per la programmazione ha fornito il 5 luglio dopo averli desunti dalle 353.049 comunicazioni inviate dai contribuenti ai centri di servizio delle imposte dirette e indirette;

se non convenga sulla opportunità che il quadro analitico richiesto dagli interroganti risponda almeno alle esigenze seguenti:

- 1) ai dati relativi al numero delle comunicazioni si facciano corrispondere quelli relativi all'importo delle detrazioni operate e all'ammontare delle spese effettivamente sostenute negli anni 1998 e 1999 per la realizzazione degli interventi di recupero;
- 2) si dia la misura di quante ristrutturazioni edilizie, e per quali importi complessivi, siano state operate da proprietari, e quante da possessori e/o detentori di immobili;
- 3) si diano indicatori utili ad apprezzare quante ristrutturazioni edilizie e per quali importi siano state operate nei centri storici, o nelle periferie urbane o per edifici rurali, e, ancora, quante siano state le ristrutturazioni di singole unità immobiliari e quante quelle relative alle «parti

comuni di edificio» e/o «complessi di edifici collegati strutturalmente»;

- 4) siano forniti elementi di scomposizione degli interventi di recupero per i diversi oggetti enumerati al comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e per le tipologie indicate all'articolo 31, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, trasformazione edilizia);
- 5) dagli elenchi che le banche hanno comunicato all'ufficio dell'amministrazione finanziaria (di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41) si traggano indicatori rappresentativi della composizione sociale, o della distribuzione per fasce di reddito, dei beneficiari della detrazione;
- 6) si diano indicatori delle detrazioni non riconosciute (e sugli importi delle ristrutturazioni corrispondenti), ripartendole per ciascuno dei casi indicati all'articolo 4 del decreto del Ministero delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41;

quali siano le valutazioni e le determinazioni del Ministro sulle fortissime differenziazioni tra il Nord e il Sud, e tra le diverse regioni del Paese, messe in evidenza dai primi dati riepilogativi forniti dal Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per l'accertamento e per la programmazione, differenziazioni tanto più gravi se i dati delle detrazioni fiscali e delle relative ristrutturazioni edilizie di rapportino via via agli indicatori della popolazione e del reddito, della quantità e della qualità del patrimonio edilizio, dei centri storici e delle grandi periferie urbane, delle imprese e dei lavori «sommersi», della «economia nera»;

se e quali ostacoli di ordine soggettivo e congiunturale abbiano impedito a tanti contribuenti (è possibile costruire una stima di quanti?) di usufruire della possibilità di detrazione fiscale loro offerta, e, in particolare, se un peso rilevante abbia avuto il difetto di informazione (che il Consiglio di Stato aveva, nelle proprie considerazioni, esplicitamente temuto potesse verificarsi), e se fattori differenti, di ordine oggettivo e strutturale, abbiano determinato una riduzione *relativa* della convenienza offerta dallo Stato: la convenienza di una detrazione fiscale così alta come il 41 per cento è nel Mezzogiorno risultata o difficile da utilizzare o soccombente rispetto alla ben maggiore convenienza offerta dalla «economia nera» (come un estremo paradosso della realtà si presentano i confronti tra le 7.885 comunicazioni pervenute al centro di servizio di Palermo - pari al 2,2 per cento del totale nazionale - e le 85.940 di Bologna - pari al 24,3 per cento del totale nazionale - o, ancora di più, le 17.047 di Trento - il 4,8 per cento -, e le disparità tra le comunicazioni di ciascuna regione: Abruzzo 5.934, Basilicata 1.117, Bolzano 6.510, Calabria 2.950, Campania 8.090, Emilia Romagna 55.880, Friuli-Venezia Giulia 11.677, Lazio 24.172, Liguria 21.050, Lombardia 69.020, Marche 1.572, Molise 854, Piemonte 35.317, Puglia 8.353, Sardegna 4.423, Sicilia 7.885, Toscana 30.060, Trento 10.537, Umbria 6.271, Valle d'Aosta 2.083, Veneto 29.294);

quali correttivi e quali semplificazioni procedurali si ritenga di dover apportare per garantire maggiore e uniforme diffusione, e più grande efficacia, a un incentivo fiscale tanto rilevante, che è auspicabile venga confermato dalla prossima Legge Finanziaria, e, in particolare, se non ritenga che alla «differenza Mezzogiorno», o alle «differenze» dei costi di produzione degli interventi di risanamento, restauro, riuso nei centri antichi, sia necessario e utile fare fronte introducendo dirette o indirette differenziazioni incentivanti.

(3-03009)

DONISE, LUBRANO di RICCO, DE MARTINO Guido, PAGANO, LARIZZA, PELELLA, CARCARINO, BERTONI, PALUMBO. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, del lavoro e della previdenza sociale e della difesa.* – Premesso:

che con atto unilaterale l'Alenia del Fusaro e di Giugliano ha avviato la procedura di messa in cassa integrazione di circa 310 lavoratori;

che il numero così rilevante di lavoratori coinvolti (oltre 300 addetti), i tempi previsti (circa 24 mesi), in mancato uso del criterio della rotazione configurano una situazione gravissima e fanno intravedere lo spettro della chiusura di uno dei due stabilimenti dell'area napoletana;

che negli ultimi anni gli stabilimenti Alenia del Fusaro e di Giugliano hanno già pagato un prezzo altissimo in termini di occupazione;

che manca ancora un credibile progetto industriale di sviluppo e di innovazione dell'Alenia nel quadro della integrazione e competizione internazionale;

che è del tutto assente un ruolo, peraltro decisivo, del settore difesa, nell'ambito di programmi credibili e coordinati,

si chiede di sapere:

quali misure intendano subito assumere i Ministri in indirizzo per interrompere questa spirale perversa e grave di cassa integrazione, di tagli, di licenziamenti che stanno facendo il deserto nell'area napoletana dell'industria dei settori strategici dell'economia nazionale;

se non ritengano opportuno convocare un incontro urgente tra i Ministri, i rappresentanti dell'impresa, i sindacati dei lavoratori, i sindaci e le istituzioni locali e nazionali per avviare un confronto di merito in grado di evitare misure così gravi e predisporre una proposta di rilancio dello sviluppo, di innovazione produttiva, di difesa dell'occupazione nel settore e nell'area napoletana.

(3-03010)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LAURO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* – Premesso:

che l'11 maggio 1999 il consigliere comunale di Pozzuoli Carmine Morelli interrogava il sindaco di Pozzuoli, il presidente di quel consiglio comunale per segnalare un grave pericolo per i cittadini;

che in particolare l'uscita dell'ITIS di via Fasano in Pozzuoli si trova in prossimità di una curva assai pericolosa con il traffico sfrecciante ad alta velocità;

che studenti, genitori, operatori della scuola rischiano di essere travolti dai veicoli in marcia ogni giorno e più volte al giorno durante ingresso e uscita da scuola;

che dunque la situazione denunciata era ed è gravissima e potenzialmente in grado di causare perdite di vita umana o lesioni permanenti nonché danni rilevanti alla integrità delle cose;

che il preside di tale istituto aveva più volte denunciato al comune tale stato di cose richiedendo provvedimenti urgenti in merito;

che le autorità competenti hanno tardato ad effettuare quegli interventi capaci di eliminare il pericolo per gli studenti realizzando un autentico attentato potenziale alle giovani vite,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali urgenti iniziative intendano assumere i Ministri in indirizzo per garantire l'incolumità e la tranquillità di studenti, insegnanti, genitori e operatori tutti dell'ITIS di Pozzuoli alla via Fasano;

per quale motivo l'iniziativa lodevole del preside dell'ITIS Guido Tommasi non abbia avuto nè riscontro epistolare e neppure in concreto.

(4-15970)

LAURO. – Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, dei lavori pubblici e della sanità. – Premesso:

che in data 1° maggio 1999 il consigliere comunale di Pozzuoli Carmine Morelli interrogava il sindaco di Pozzuoli, il presidente di quel consiglio comunale per segnalare un grave inconveniente rappresentato dal disagio provocato a un numero ingente di automobilisti puteolani per il megaingorgo in via Luciano per le visite al cimitero;

che in particolare è gravissimo il danno all'immagine del nostro paese e soprattutto si ingenerano proteste violente da parte dei malcapitati automobilisti imbottigliati e accaldati in tale strada;

che la cappa di smog che si origina dai motori fermi ma accesi provoca un sicuro danno biologico ai pedoni e agli stessi occupanti i veicoli;

che addirittura il traffico in alcuni casi si è bloccato a partire da Arco Felice e sino al centro cittadino;

che nel cimitero alcuni visitatori hanno accusato gravi disturbi per i rumori molesti e l'inquinamento atmosferico;

che dunque la situazione denunciata era ed è gravissima e potenzialmente in grado di causare danni biologici anche gravi ai cittadini,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative si intenda assumere di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e della sanità per eliminare la tragedia dell'inquinamento e del caos in via Luciano per il funzionamento del cimitero comunale e per le infelici regolamentazioni della viabilità di Pozzuoli.

(4-15971)

TOMASSINI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che la Commissione unica del farmaco con la nota 73 ha disposto la rimborsabilità dei principi attivi Losartan e Valsartan «limitatamente ai pazienti che devono sospendere il trattamento con un ACE-inibitore a causa di una tosse persistente»;

che tale restrizione è del tutto ingiustificata sul piano scientifico in quanto tali farmaci definiti «sartani» sono profondamente innovativi con un meccanismo di azione selettivo e differente da quello di tutti gli altri antiipertensivi, dai quali appunto si distinguono per l'elevata maneggevolezza e per la tollerabilità superiore ad ogni altra classe di farmaci (e non solo quindi agli ACE inibitori);

che il Servizio sanitario nazionale rimborsa integralmente da anni farmaci non nuovi ad un costo uguale o superiore a quello del Losartan, ma allo stesso tempo superati sul piano scientifico e con una maggiore incidenza di effetti collaterali;

considerato:

che l'interrogante ha sollevato la questione dei farmaci sartani con due interrogazioni parlamentari presentate rispettivamente il 18 dicembre 1997 e il 14 maggio 1998 che ad oggi non hanno ancora avuto risposta;

che, inoltre, sui farmaci sartani si è espresso anche il TAR del Lazio che, con sentenza, ha bocciato la nota 73 della Commissione unica del farmaco (CUF);

che il problema dei tetti di spesa non va risolto ledendo la libertà di cura del paziente e ponendo dei limiti nella fruizione proprio dei farmaci più utili ed efficaci,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e necessario per la collettività rivedere le decisioni della CUF;

se non intenda dare immediata pratica applicazione agli interventi derivanti dalla suddetta sentenza.

(4-15972)

GERMANÀ. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Considerato:

che nella recente primavera sono stati banditi i concorsi a posti di docenti nelle scuole materne, elementari, medie e superiori;

che le domande di partecipazione sono scadute nella seconda metà del mese di maggio;

che in data 12 ottobre sarà comunicata nella *Gazzetta Ufficiale* la data di espletamento delle prove scritte dei citati concorsi;

che è prevedibile lo svolgimento di dette prove scritte non prima della metà di novembre;

ritenuto:

che sarebbe una grave ingiustizia per i diplomati nell'anno scolastico 1998-99 e per i laureati nella sessione estiva 1999, che non possono partecipare al concorso per il semplice fatto che il termine per la presentazione delle domande è scaduto, ma, di fatto, sono in possesso del prescritto titolo di studio;

che i prossimi concorsi saranno banditi almeno fra quattro anni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno riaprire i termini per la presentazione delle domande, consentendo la partecipazione ai concorsi ai docenti che hanno conseguito il prescritto titolo di studio entro il mese di luglio 1999.

(4-15973)

GERMANÀ. – *Al Ministro dell'industria, del commercio dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che, in data 19 giugno 1996, veniva comunicato alla Presidenza del Senato un disegno di legge di iniziativa dello scrivente concernente «Delega al Governo per la realizzazione del sistema energetico nazionale»;

che in tale disegno si rilevava come il soddisfacimento del fabbisogno energetico italiano continui a dipendere per l'84 per cento dalle importazioni di fonti energetiche (petrolio, gas naturale, carbone, energia elettrica) dall'estero, al contrario di quanto è avvenuto negli altri paesi industrializzati che, a partire dalle prime crisi petrolifere degli Anni Sessanta, hanno progressivamente ridotto la loro dipendenza dalle fonti energetiche di importazione;

che la stessa domanda nazionale di energia elettrica è soddisfatta attraverso importazioni di elettricità di origine nucleare, con ulteriore esborso valutario netto verso l'estero, a fronte del quale non si sono avute verso il sistema economico nazionale quelle ricadute tecnologiche, occupazionali, di valore aggiunto che deriverebbero invece da una produzione nazionale interna;

che il ricorso all'energia nucleare per la produzione elettrica è ormai in continua crescita in tutti i paesi industrializzati (nel 1993 ha raggiunto quote del 17 per cento a livello mondiale, del 24 per cento nei paesi dell'OCSE e del 36 per cento nella Comunità europea, con punte del 59 per cento in Belgio, del 78 per cento in Francia, del 30 per cento in Germania);

che, per effetto di decisioni assunte in una situazione di emotività immediatamente successiva all'evento di Chernobyl, contro il parere tecnico degli organi di consulenza dello Stato, si continuano a mantenere fuori esercizio le centrali nucleari di Caorso e Trino Vercellese, proseguendo ingiustificatamente una situazione di moratoria che blocca qualsiasi ripresa dell'impegno nazionale in questo settore;

che petrolio e gas naturale, pur destinati a restare componenti fondamentali del sistema energetico mondiale, continueranno a rimanere affetti dagli attuali grossi squilibri regionali tra offerta e domanda ed entrambi resteranno potenzialmente soggetti a interruzioni nell'approvvigionamento a seguito di avvenimenti politici non controllabili da parte dei paesi consumatori; in tale ultima ipotesi l'Italia si troverebbe nella infausta condizione di non poter neppure pianificare;

che, in favore dell'uso dell'energia nucleare, esistono forti argomentazioni di ordine ambientale, strategico e relativi al risparmio delle risorse, ma anche di ordine economico, tecnologico e occupazionale, co-

me dimostrano i più recenti studi condotti dalle agenzie specializzate dell'ONU, dell'OCSE e dall'Unione internazionale dei produttori e distributori di energia elettrica (UNIPEDA);

che tutte le nazioni del mondo si stanno preoccupando del continuo aumento della produzione di anidride carbonica (CO₂), aumento che oltre tutto avviene con la diminuzione delle aree a foresta, uniche capaci di assorbire l'anidride carbonica con la fotosintesi;

che l'ultimo congresso internazionale di Kyoto ha dato sostanza a queste preoccupazioni, stabilendo per le nazioni industrializzate degli obblighi di riduzione percentuale della anidride carbonica emessa, riduzione che diverse nazioni hanno accettato, sia pure programmata nel tempo;

che l'Italia è tra queste nazioni e di conseguenza deve iniziare a programmare seriamente il proprio futuro energetico e ciò non può avvenire senza provvedimenti nell'ambito della produzione dell'energia termoelettrica;

che, a titolo di esempio, se noi anche ci limitassimo a rimettere in servizio la centrale di Caorso con una capacità produttiva di circa 5 miliardi di chilowattora all'anno, si eviterebbe una produzione di circa 5 milioni di tonnellate all'anno di anidride carbonica che grosso modo corrisponde al 2,6 per cento del totale prodotto da tutte le centrali e centraline elettriche in Italia;

che se si rimettesse in funzione la centrale di Trino Vercellese, ovviamente modificata, si avrebbe un ulteriore incremento nel risparmio di anidride carbonica, che salirebbe a circa il 3,4 per cento del totale prodotto dall'Enel,

si chiede di sapere:

se il Governo, con specifico riferimento alla situazione italiana, non ritenga utile una ripresa del ricorso all'energia nucleare che comporterebbe effetti quali il miglioramento della bilancia dei pagamenti, la riduzione dell'inquinamento dovuto ai combustibili fossili, la crescita del prodotto interno lordo e la creazione di migliaia di posti di lavoro in settori ad elevata qualificazione professionale;

se il Governo consideri necessario, nell'attuale fase di sviluppo dei rapporti internazionali, mantenere e anzi valorizzare le competenze e le capacità tecnologiche, industriali, accademiche e di ricerca maturate in Italia dalla fine degli Anni Cinquanta ad oggi nel settore nucleare a prezzo di ingentissimi investimenti;

se il Governo non ritenga che il paese abbia un bisogno imprescindibile di promuovere e incentivare ogni impegno capace di creare nuovi sbocchi industriali, nuovo sviluppo tecnologico e nuova occupazione per i giovani, mantenendo con il resto del mondo industrializzato il contatto tecnologico, scientifico e industriale che solo potrà consentire al paese di competere con possibilità di successo sul mercato internazionale;

se il Governo ritenga maturi i tempi per prendere in considerazione il disegno di legge delega proposto dallo scrivente che aveva ed ha lo scopo di promuovere la definizione e l'attuazione di un piano triennale per la razionalizzazione del sistema energetico del paese, fon-

dato su una approfondita revisione del PEN e su uno studio tecnico-economico degli impianti e degli ostacoli che impediscono l'esercizio e la costruzione di centrali capaci di funzionare in condizioni di efficienza e sicurezza analoghe a quelle verificabili in altri paesi industrializzati dell'Occidente; si auspica, altresì, una ripresa immediata dell'attività di ricerca sul nucleare da fissione e da fusione, potenziando e favorendo anche la partecipazione italiana ai progetti di ricerca e sviluppo avviati a livello internazionale;

se il Governo ritenga questioni quali la realizzazione del sistema energetico nazionale di tale valore, spessore e contenuto da meritare il massimo di attenzione;

se il Governo consideri queste scelte importanti per conseguire *standard* di vita in cui sviluppo economico e rispetto dell'ambiente siano compatibili;

se il Governo ritenga che il sistema paese possa continuare a competere con economie di paesi che hanno un così grande vantaggio sotto l'aspetto del soddisfacimento del fabbisogno energetico;

se il Governo intenda riconsiderare una scelta che ha penalizzato, sul piano dei maggiori costi, sia le famiglie italiane sia il mondo del lavoro e della produzione rispetto agli altri paesi europei;

se il Governo consideri grave l'attuale esclusione dell'Italia dall'Euratom, tavolo di concertazione delle politiche energetiche dei paesi della comunità, da cui consegue, per il nostro paese, l'impossibilità di utilizzare i fondi disponibili della BEI (Banca Europea Investimenti) e della Banca mondiale per determinare uno sviluppo in sicurezza di produzione di energia nucleare;

se il Governo abbia preso atto della determinazione unilaterale dei paesi produttori di limitare le estrazioni di greggio da cui il conseguente aggravio della nostra bilancia dei pagamenti;

se il Governo abbia preso atto del documento Comunitario n. 4/a «Agenda Duemila» recapitato a tutti i colleghi parlamentari che al capitolo sicurezza nucleare afferma: «La maggioranza delle centrali sono state costruite con tecnologie sovietiche e non sono conformi alle norme di sicurezza internazionali», vedi Romania, Bulgaria, Slovacchia, Lituania, Repubblica Ceca e quali provvedimenti intenda assumere;

se il Governo ritenga opportuno che l'Italia, che pure dispone delle necessarie tecnologie e del necessario *know-how* e che ha maturato una considerevole capacità impiantistica ed esperienza di esercizio in condizioni di assoluta sicurezza ampiamente riconosciute e certificate a livello internazionale, debba autoescludersi dal circuito di quei rapporti internazionali, indispensabili per valorizzare competenze e capacità tecnologiche.

(4-15974)

MULAS. – *Al Ministro dei lavoro pubblici.* – Premesso:

che, in Sardegna, la strada che collega Olbia a Golfo Aranci, non più di una ventina di chilometri, versa in pericolose quanto inaccettabili condizioni di pseudo/abbandono;

che, in particolare, quanto sopra deriva da una scarsissima – se non assente – manutenzione, tenuto conto che molti dossi ed avvallamenti ne aumentano la pericolosità;

che, ancor più pericolosa, è la assenza di segnaletica orizzontale, per quanto attiene alla necessaria indicazione dei bivi (come accade ad esempio in coincidenza per il bivio di Suiles e quello per Pittu-Longu) e per tante altre direzioni verso villaggi turistici;

che, anche la segnaletica verticale risulta assolutamente carente specie se si tiene conto che si tratta di una linea di percorrenza caratterizzata dall'utenza dei turisti che evidentemente – non conoscono il territorio e non riescono ad orientarsi quando si trovano dinnanzi indicazioni opposte e contraddittorie;

che, lungo il citato tratto stradale vi è anche una galleria cui manca qualsiasi tipo di illuminazione rendendo ancor più pericoloso il passaggio dall'ambiente aperto ad un tragitto al chiuso;

che, tragicamente, la denuncia qui riportata è tristemente confermata dall'assurdo numero di incidenti stradali che si registrano in questo tratto stradale, cui si aggiunge spesso la velocità e la moltiplicazione della densità del traffico nei mesi estivi,

l'interrogante chiede di sapere come si possa ancora ignorare l'urgente necessità di un intervento e se, dopo aver accertato le condizioni di percorrenza e di manutenzione del tratto Olbia/Golfo Aranci, non si ritenga di disporre, in tempi immediati tutti gli adeguati provvedimenti volti a garantire la sicurezza degli automobilisti in poche decine di chilometri.

(4-15975)

BORTOLOTTO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che i rappresentanti delle associazioni e delle comunità degli immigrati stranieri del Vicentino hanno più volte denunciato la grave situazione della questura di Vicenza;

che persistono, infatti, i disagi a cui la questura sottopone ogni giorno gli stranieri costringendoli ad un percorso ad ostacoli che, sommati a quelli creati da altri uffici pubblici, rendono la vita degli immigrati una continua lotta per la sopravvivenza;

che l'ufficio stranieri della questura di Vicenza ha tempi lunghissimi nell'espletamento delle pratiche riguardanti i permessi di soggiorno;

che i responsabili dell'ufficio lamentano, a propria discolpa, una carenza cronica di personale che non riesce quindi a gestire le situazioni di superlavoro determinate anche dal fatto che i permessi di soggiorno sono rilasciati a breve o brevissimo termine – specie ai disoccupati, ma non solo – e che permane l'obbligo per il cittadino straniero di passare in questura anche per registrare semplici variazioni anagrafiche;

che non ci sono urgenze che tengano e non è possibile avere accesso alla questura se non tramite un sistema di appuntamenti regolato da un'associazione in convenzione con la provincia di Vicenza;

che in questo modo in condizioni «ordinarie» le code di immigrati davanti alla questura si sono ridotte, ma il problema si è soltanto spostato: un immigrato che debba recarsi all'ufficio stranieri per una qualsiasi pratica (rinnovo del permesso di soggiorno, registrazione di un figlio neonato, registrazione di un rinnovo di passaporto o di un cambio di residenza), si vede fissare l'appuntamento per quattro mesi dopo;

che è accaduto che stranieri appena usciti dalla questura, con il rinnovo del permesso di soggiorno ancora in mano, si rendano conto di errori ma non possano rientrare all'ufficio stranieri: devono ripassare per l'ufficio appuntamenti che li rinvia all'autunno;

che questo equilibrio è comunque molto fragile e le condizioni «ordinarie» saltano ogni anno con l'approssimarsi delle ferie estive per l'ulteriore riduzione del personale attivo in questura. Gli stranieri con il permesso di soggiorno in scadenza nei mesi estivi si vedono fissare l'appuntamento per il rinnovo in autunno: nel frattempo non potranno uscire dall'Italia per andare in ferie nel loro paese dopo un anno o più di lavoro;

che l'unica possibilità in tali casi è quella di tentare ugualmente di entrare in questura per chiedere l'anticipo dell'appuntamento: chi ha delle conoscenze o è accompagnato da italiani pare ci riesca, gli altri vengono respinti;

che quest'anno alle ferie si sono sommati gli effetti di altri due eventi straordinari: la sanatoria e la guerra;

che la sanatoria determina un continuo pellegrinaggio dei quasi ex-clandestini all'ufficio stranieri, in parte programmati con l'appuntamento da mesi, in parte costretti a molteplici ritorni per la richiesta di sempre nuove documentazioni necessarie a chiudere la pratica per la concessione di un permesso di soggiorno;

che la guerra ha provocato e continua a provocare un afflusso costante di profughi sia kosovari sia serbi che cercano rifugio in Italia e che a Vicenza si vedono rilasciare un permesso di soggiorno per turismo - con tutte le limitazioni che questo comporta - a meno che non siano così informati sui propri diritti e così esperti nella lingua italiana da chiedere espressamente il permesso di soggiorno per motivo di protezione temporanea a cui hanno diritto;

che l'insieme di questi fattori provoca attualmente code sterminate di stranieri in attesa davanti alla questura: molti di loro non riescono ovviamente ad entrare, per cui da alcuni giorni siamo addirittura costretti ad assistere a bivacchi di persone che passano la notte a terra sui cartoni per essere i primi della fila al mattino ed avere quindi la speranza di poter entrare in questura,

si chiede di sapere:

per quale motivo, nonostante tale situazione sia stata segnalata più volte al Ministero dell'interno, nulla sia cambiato all'ufficio stranieri della questura di Vicenza;

se si ritenga degni di un paese civile e democratico i disagi e le umiliazioni a cui gli stranieri vanno incontro soltanto per espletare le pratiche riguardanti i permessi di soggiorno;

per quale motivo, nonostante la provincia di Vicenza sia la sesta in Italia per numero di immigrati, non sia stata «rinforzata» la pianta organica dell'ufficio stranieri della questura di Vicenza;

a che punto sia l'*iter* dei lavori della palazzina per l'ufficio stranieri che dovrebbe almeno consentire un riparo agli stranieri in attesa in fila davanti alla questura.

(4-15976)

WILDE. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che in località Lugana di Sirmione, in via Mazzarona, via R. Benzi ed altre vie limitrofe, si è edificato su area concessa in diritto di proprietà *ex lege* n. 167 e 7° comma, articolo 35, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, dal comune di Sirmione, con convenzione stipulata il 26 ottobre 1964, atto notaio Bruno Barzellotti rep. 51324/12223;

che gli immobili sono stati costruiti dalla CORCAB (Consorzio regionale cooperative di abitazione) con sede in Brescia, via C. Quaranta, n. 15, consorziata con la srl Benaco;

che alcuni degli immobili, pur prevedendo in base alla convenzione obblighi quinquennali, sarebbero già stati venduti dai singoli proprietari; altre richieste sarebbero state presentate presso l'ufficio tecnico del comune di Sirmione; è quindi opportuno seguire con la massima attenzione il contesto al fine di avere risposte chiare e tempestive, in modo di accertare le singole responsabilità,

si chiede di sapere:

se il sindaco non ritenga opportuno verificare attentamente il contesto, in particolare se tutti gli acquirenti avevano i requisiti previsti per l'acquisto in base alla suindicata legge;

se corrisponda a verità che i responsabili dell'ufficio tecnico sono al corrente di tale situazione ed eventualmente quali siano le motivazioni per cui non si sono attivati in merito nel segnalare alle autorità competenti l'eventuale illecito;

visto che non sono ancora scaduti i cinque anni dalla data della convenzione tra comune di Sirmione e CORCAB, come si intenda risolvere il contesto e quanto valga l'annullamento del diritto;

se corrisponda a verità che sono stati ceduti più immobili ad una sola persona e se ciò rientri nelle norme previste dalla suindicata legge.

(4-15977)

NOVI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che la società Italia Lavoro spa, con sede in Roma in via Ostiense 131, costituita per direttiva del Governo, è dal novembre 1997 uno strumento operativo del Ministro del lavoro con compiti di orientamento e formazione professionale, progettazione e gestione di progetti di lavori socialmente utili finalizzati a stabili occasioni d'impiego e cooperative sociali, ai servizi alla persona, all'autoimpiego,

alle attività *no profit*, al lavoro interinale e ad ogni altra forma d'intervento che abbia come obiettivo lo sviluppo occupazionale;

che le principali attività della società Italia Lavoro spa sono costituite dalla pianificazione di progetti per creare nuove opportunità di lavoro, dall'elaborazione di piani d'impresa finalizzati alla creazione di nuove imprese sia sotto forma di società miste sia sotto forma di cooperative ed alla progettazione e programmazione di percorsi formativi e di orientamento dei lavoratori verso opportunità occupazionali;

che Italia Lavoro è attualmente a totale partecipazione del Ministero del tesoro;

che il consiglio di amministrazione della società è costituito dal presidente Matelda Grassi, dal vice presidente Luigi Covatta, dal consigliere Carlo Borgomeo, dal consigliere Francesco Chiocca, dal consigliere Nicola Dau, dal consigliere Giuseppe Cacopardi e dal consigliere Federico Rossi;

che il collegio sindacale è formato dal presidente Altavilla, dal sindaco Di Giovanni e dal sindaco Bucci;

considerato:

che il bilancio 1998, che dovrebbe consentire una prima valutazione degli obiettivi e dei risultati della società, si segnala in primo luogo per una grave carenza di informazioni; ci si interroga soprattutto se tali risultati siano in linea con le disposizioni emanate dal Ministero del tesoro, in tema di coordinamento interministeriale, *ex* articolo 2, comma 2, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 maggio 1997;

che il conto economico in cui figurano ricavi per vendite e prestazioni per lire 7.755 milioni e lavori in corso per lire 10.011 milioni, non specifica il criterio utilizzato per la valutazione dei lavori in corso e se per tali costi, poichè soggetti a rendicontazione e quindi non certamente e sicuramente rimborsabili, si sia inserito il criterio della prudenza;

che il conto economico non specifica per commessa i singoli costi e quindi ci si interroga se siano stati calcolati i costi indotti quali per esempio l'IVA indetraibile, l'IRAP e il contributo aggiuntivo a carico della società sulle collaborazioni coordinate e continuative;

che nei ricavi vengono ricompresi i compensi generati dalla certificazione dei progetti relativi a lavori di pubblica utilità del cosiddetto pacchetto Treu; pertanto ci si interroga se siano state fatturate tutte le somme previste per addetto e pari a lire 500.000, se sia stata prestata assistenza agli enti per l'avvio del progetto e soprattutto quale sia stata la ricaduta occupazionale di detti progetti al termine dei dodici mesi;

che nei ricavi vengono esposti 1.208 milioni per contributi in conto esercizio di cui 1.200 come incentivo *pro capite* per ciascun lavoratore ricollocato a tempo indeterminato *ex* articolo 5 del decreto interministeriale del 21 maggio 1998; ci si interroga in base a quali informazioni siano stati stimati tali ricavi;

che in base alla riclassificazione del risultato di esercizio ed alle considerazioni sopra segnalate, seppur il risultato di esercizio è positivo e pari a 7,6 milioni, bisogna evidenziare che il risultato di gestione ap-

pare abbastanza pesante e pari a circa 11.339 milioni non considerando i benefici rinvenuti dall'utilizzo del disavviamento, 6.244 milioni e dai proventi finanziari 5.102 milioni a dimostrazione della cattiva gestione della società,

si chiede di conoscere:

se siano operative e quali risultati abbiano ottenuto sia in termini occupazionali che economici le società Alter spa, SCO spa, MAST spa e Collocare;

quale sia lo stato di attuazione del progetto Mediateca 2000, circa 6 miliardi corrisposti dal Ministero per i beni culturali, e soprattutto se sia vero che con il programma Mediateca 1 il *budget* sia stato splafonato di oltre un miliardo, procurando una perdita per la società di pari importo; è anche importante conoscere i risultati prodotti per valutarne la validità anche in funzione dell'attuazione della seconda fase del progetto; inoltre risulta all'interrogante che il progetto è attualmente coordinato dall'ex direttore del FOPRI, società che apparteneva al gruppo Itainvest ed attualmente in liquidazione, dottor Luigi Salesi, allontanato dalla società con un congruo *bonus* e poi richiamato da Italia Lavoro come consulente;

quale sia lo stato di attuazione del progetto OFF, circa 63 miliardi corrisposti dal Ministero del lavoro, e soprattutto se sia vero che i fondi del progetto non sono utilizzati per attività formative finalizzate all'occupazione ma vengono spesi principalmente come occasione di distribuzione di incarichi, consulenze ed assunzioni a tempo determinato rendendo tale progetto motivo di azioni clientelari;

quale sia lo stato di attuazione dei progetti autoimpiego e *no profit* e le strategie aziendali, se esistono, sul lavoro interinale;

se sia vero:

che Italia Lavoro nel mese di settembre 1998 ha licenziato Bruno Leonardi, direttore generale dall'avvio della società sino ad agosto 1998 e promotore dell'attività svolta sino ad oggi da Italia Lavoro, ed ha assunto Giuseppe Campidoglio di provenienza dall'Agenzia per l'impiego della Campania, dal *curriculum vitae* inadeguato per dirigere una società come Italia Lavoro, così come rilevato pure da un verbale del collegio sindacale;

che Italia Lavoro ha proceduto ad assumere personale di provenienza delle ex agenzie per l'impiego, strutture periferiche del Ministero del lavoro, soppresse per la loro attività fallimentare, dalle quali provengono sia il direttore generale sia molti responsabili territoriali, soggetti privi di professionalità e di cultura d'impresa necessari per gestire una società di questo tipo;

che Italia Lavoro ha fatto ricorso a consulenze esterne così come l'affidamento di incarichi operativi, che sarebbero retribuiti con parcelle molto elevate e che sarebbero affidati nella maggior parte dei casi a persone senza specifiche competenze, ma solo secondo logiche clientelari.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se tutto quanto sopra esposto corrisponda a verità e se il Presidente del Consiglio e i Ministri in indirizzo ne siano a conoscenza; in particolare si chiede di sapere:

quali azioni intendano intraprendere, ciascuno per le proprie competenze e con i mezzi che riterranno opportuni, al fine di riportare

la società Italia Lavoro spa nei binari delle finalità preposte all'atto della sua costituzione e finora largamente disattese;

se intendano intervenire verificando l'impiego di capitali fin qui fatto, la spesa per le consulenze e l'ammontare delle retribuzioni sin qui a chicchessia erogate;

se intendano verificare l'adeguatezza dei membri del consiglio di amministrazione accertandone le capacità professionali e le incompatibilità tecniche e giuridiche per poter procedere in tempi brevi all'auspicato cambiamento del consiglio di amministrazione prima che si consumino ulteriori danni alle casse dello Stato.

(4-15978)

WILDE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che anche a seguito degli atti di sindacato ispettivo parlamentare 4-11654, 4-12477, 4-12482, 4-13078, 4-14746, 4-15626 gli uffici del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica avrebbero predisposto per la firma del Ministro un decreto di nomina per una commissione ispettiva interministeriale (1 rappresentante del Ministero vigilante, 1 del Tesoro ed 1 della funzione pubblica) per accertare eventuali irregolarità commesse nei concorsi a completamento dell'inquadramento svolti in ASI; il Ministero vigilante tuttavia tarderebbe nel firmare il decreto predisposto;

che nel frattempo, il presidente dell'ASI ha fatto svolgere in ASI altri concorsi anomali riservati per tre dipendenti, a quanto è dato di sapere, su richiesta esplicita di un rappresentante nazionale del sindacato ricerca UIL, in quanto nel precedente concorso farsa non era stato inserito un suo iscritto non in possesso dei titoli richiesti per la partecipazione al concorso stesso;

che nella riunione del consiglio d'amministrazione dell'ASI del 16 luglio 1999 su proposta del presidente, è stata approvata una lista di più di 20 persone da assumere entro il corrente mese con contratti di elevata remunerazione e tra questi rientrerebbe quello del capo del personale (180 milioni più *bonus*) che, verosimilmente, potrebbe essere assegnato al sindacalista della CGIL già comandato in ASI di cui all'atto di sindacato ispettivo parlamentare 4-14474,

l'interrogante chiede di sapere:

per quale motivo il Ministro vigilante si attardi a emanare il decreto di nomina della commissione ispettiva di cui in premessa, malgrado i suoi funzionari gli abbiano segnalato reiteratamente le pesanti illegittimità di tutti i concorsi svolti in ASI;

se il Ministro vigilante sia a conoscenza delle anomale assunzioni programmate in ASI, ancora una volta nell'obiettivo di rincorrere interessi di parte per nulla congruenti con la salvaguardia degli interessi generali dell'ASI;

se il collegio dei revisori dei conti abbia nulla da eccepire sui concorsi e sulle strane assunzioni svolte in ASI in un quadro di completa confusione organizzativa;

se il Ministero del tesoro e il Dipartimento della funzione pubblica per le parti di loro competenza abbiano espresso mai pareri di merito sui concorsi illegittimi svolti in ASI.

(4-15979)

WILDE. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che, in relazione alle disposizioni relative all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e secondo i principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis, Critical Control Points), i piccoli artigiani del settore alimentare si trovano in notevoli difficoltà operative, che potrebbero anche in base alla autocertificazione portare successivamente a pene di carattere penale;

che risulta essere di particolare impegno per un piccolo artigiano compilare le formalità previste dalla documentazione che descrivono:

la struttura, le attrezzature, gli impianti dell'azienda;

le procedure di lavoro eseguite dall'azienda;

i CCP individuati nel processo stesso;

i metodi di controllo per monitorare i CCP ed i relativi limiti critici;

i metodi di verifica previsti;

le modalità di registrazione dei risultati;

che risulta essere impegnativo l'atto che conferma la validità degli schemi *standard* adattati alla ditta, nonché la verifica dell'idoneità di strutture, attrezzature ed arredi propri dell'azienda, ma soprattutto la formazione del responsabile alla comprensione ed all'utilizzo del sistema così costituito nonché all'utilizzo della modulistica di registrazione dei risultati proveniente da esso;

che l'autocertificazione risulta essere impegnativa anche finanziariamente, visto che l'adozione del sistema HACCP presso l'azienda comporta un ingente impegno finanziario che viene imposto dagli studi di consulenza spesso *no profit* che chiedono cifre che vanno da un minimo di un milione e mezzo, per la consegna di un libro fotocopiato magari personalizzato, per cui il *profit* è certo;

che, in base al decreto di proroga dei termini, conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, precisamente l'articolo 1, comma 2, lettere 2-bis e ter, per cui tali impegni sono quindi rimandati, sarebbe importante che il Ministro riveda alcune delle regole che, pur recependo le direttive europee, potrebbero essere semplificate e meno burocratizzate di come viene ora proposto come del resto prevederebbe il rinnovamento in atto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, specialmente per le piccole e medie imprese ed essendo nota la proroga dei termini, verificare la possibilità di ridurre gli impegni e le formalità, visto che

gli adeguamenti voluti dall'Unione europea sono recepiti nella forma più restrittiva e quindi disincentivano ed irrigidiscono in particolare il sistema delle piccole imprese artigiane del settore alimentare;

se possa accadere che, dopo aver ottemperato a tutte queste formalità nonché dopo gli eventuali accertamenti fatti in tempi successivi anche molto vicini (dopo un'ora), magari in occasione di un'indagine dei NAS, questi risultati potrebbero essere diversi e quindi di fatto decretare un'autocertificazione falsa, con le conseguenze del caso; quindi, se non sia opportuno trovare preventivamente soluzioni che neutralizzino eventuali sanzioni e denunce di carattere penale la cui colpa non è certo da attribuire all'imprenditore;

come si intenda calmierare il mercato della consulenza che immediatamente ha assalito specialmente le microimprese artigianali, accelerando i tempi degli adempimenti, ingigantendo i problemi, facendo pagare un servizio che viene considerato personalizzato, ma che in realtà si basa su regole standardizzate;

se, in relazione alle consulenze, il Ministro non intenda dare delle direttive precise anche alle associazioni di categoria, proprio per disincentivare il proliferare del contesto, noto che molte associazioni sono *no profit* ma applicano tariffe o vendono pacchetti a costi elevati.

(4-15980)

VALENTINO, MONTELEONE, CAMPUS. – *Al Ministro della sanità e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* – Premesso:

che a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato, nel dicembre 1997, presso l'ospedale Pertini di Roma, veniva assunto un terzo primario chirurgo benché l'esigenza di quel nosocomio fosse soddisfatta dalle due divisioni di chirurgia generale già esistenti;

che per consentire l'operatività del terzo sanitario gli venivano assegnati pochi posti letto, in via temporanea e, comunque, fino al pensionamento del primario chirurgo della prima divisione, previsto per il 31 luglio 1999;

che più volte da parte dell'Azienda era stato rimarcato che la situazione rivestiva carattere di precarietà, che la terza divisione di chirurgia era del tutto superflua, che lo stato delle cose si sarebbe correttamente definito dopo il pensionamento del chirurgo della prima divisione i cui posti letto, peraltro, nel corso di questi due anni erano stati ulteriormente diminuiti;

che nonostante tale stato di cose l'ASL RM B ha richiesto alla regione Lazio di bandire un concorso di dirigente di secondo livello di chirurgia (primario) evidenziando, così, una clamorosa distonia rispetto al precedente atteggiamento opportunamente finalizzato a concentrare tutte le esigenze del settore in due sole divisioni di chirurgia generale;

che l'eventuale realizzazione di una terza divisione, oltre ad essere obiettivamente superflua, andrebbe a determinare un intollerabile aggravio di costi nel momento in cui tutte le risorse devolute alla sanità devono essere impegnate in iniziative che rivestano carattere di assoluta

priorità... e così certamente non è la realizzazione di inutili strutture delle quali non si avverte alcuna necessità attesa la congruità di quelle già esistenti e la loro corrispondenza alle necessità di più corretta fruibilità,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per evitare che attraverso superflue ed ingiustificate nuove assunzioni si dia luogo ad un deprecabile sperpero di pubblico denaro;

se risponda al vero che il concorso di dirigente di secondo livello di chirurgia, indicato in premessa, sia stato bandito al solo fine di consentire che un medico, sindacalista ANAO, possa accedere ad un importante primariato nonostante all'interno dell'ospedale Pertini vi siano tutte le condizioni per evitare un ulteriore ed inutile impegno economico.

(4-15981)

MARINI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nel comune di Cassano Jonio, in provincia di Cosenza, si è verificato l'ennesimo episodio delittuoso con l'assassinio di un cittadino;

che solo nell'anno in corso diversi sono stati i delitti compiuti, per giunta, in modo eclatante;

che la popolazione è allarmata avvertendo una insufficiente protezione da parte dello Stato;

che già nel recente passato in altre interrogazioni l'interrogante aveva chiesto un potenziamento degli uomini e dei mezzi dei corpi preposti alla difesa dell'ordine pubblico;

che la sottovalutazione del fenomeno delinquenziale nella pianura di Sibari rischia di favorire il dominio dei diversi gruppi 'ndranghetisti sul territorio jonico della provincia di Cosenza;

che l'azione importante svolta dalle forze dell'ordine e dalla magistratura ha assicurato alla giustizia i capi delle organizzazioni mafiose;

che nonostante l'azione di repressione, la ricerca di nuove *leadership*, probabilmente, ha scatenato una lotta furibonda tra le diverse bande;

che un'eventuale azione di repressione dimessa da parte dello Stato potrebbe determinare la formazione di una compatta organizzazione mafiosa;

che si impone un'immediata risposta dello Stato per garantire la sicurezza dei cittadini,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda adottare per eliminare nella pianura di Sibari le bande 'ndranghetiste che si sono macchiate di ripetuti e atroci assassini;

se non si ritenga indispensabile potenziare i presidi dell'ordine pubblico e aumentare le dotazioni di mezzi e uomini, garantendo al contempo il coordinamento più puntuale dei diversi corpi;

se non sia il caso, nelle aree di maggiore rischio delinquenziale, come quella di Sibari, la rotazione del personale preposto al mantenimento dell'ordine pubblico in modo da consentire una continua presenza sul territorio di risorse umane fresche e motivate.

(4-15982)

MARINI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nella notte tra il 15 e 16 luglio 1999 sono stati incendiati gli infissi e il portone della sezione dell'unità di base dei Democratici di sinistra della contrada Piragineti del comune di Rossano in provincia di Cosenza;

che l'episodio delittuoso non può essere sottovalutato in quanto espressione di inaccettabile intolleranza;

che lo stato democratico viene gravemente ferito ogni qualvolta si verificano episodi come quello di Piragineti;

che, qualora l'episodio dovesse rimanere impunito, si potrebbe determinare la convinzione in chi ritiene di poter esercitare violenza e commettere delitti per impedire l'affermazione delle idee che non si condividono, che dopo tutto uno Stato permissivo non avrebbe la forza per garantire il confronto democratico e l'ordinato svolgimento della vita politica;

che i cittadini di Rossano si aspettano una puntuale capacità di presenza dello Stato nel reprimere i delitti che minano la democrazia,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare per evitare il ripetersi di azioni di chiaro stampo mafioso e assicurare alla giustizia i responsabili dei fatti.

(4-15983)

LOMBARDI SATRIANI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che da tempo è stato progettato un museo civico Diocesano a Tropea nel quale possano trovare adeguata collocazione materiali archeologici ed ecclesiastici di grande valore culturale;

che tale museo oltre all'indiscutibile valore culturale, costituirebbe un elemento di ulteriore richiamo per un centro, quale Tropea, già meta di un intenso flusso turistico internazionale, e, quindi, sarebbe fattore di notevole crescita economica;

che a partire dal 1982 è stata erogata e spesa una somma paragonabile a tre miliardi odierni, secondo quanto stimato dal soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici, architetto Giorgio Cerauto;

che è stato presentato dal suddetto soprintendente reggente un progetto di completamento per un importo totale di lire 4.029.960.000;

un tale progetto è stato trasmesso in data 8 gennaio 1999 assieme ad uno schema di accordo e alla scheda relativa ai lavori necessari affinché il Ministero provveda al relativo stanziamento;

che nella definizione del punteggio ai fini della scheda CIPE 1999 l'istituzione di detto museo è stata definita di «alta valenza ambientale e dotata di coerenza programmatica»;

che, data l'importanza politica e culturale di una dimostrazione di reale ed effettivo interessamento di codesto Ministero rispetto alle esigenze della società calabrese, erosa da notevoli processi di disgregazione socio-economica,

si chiede di sapere quali concrete iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare perchè l'istituzione di tale importante museo non resti unicamente un'esigenza profondamente avvertita e diventi invece una realtà che testimoni una nuova stagione dei beni culturali nel nostro paese.

(4-15984)

DANIELI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che il consigliere provinciale è al servizio dei cittadini e, al pari delle altre, è una carica elettiva tutelata dalla legge affinché chi la ricopra possa assolvere nel miglior modo possibile il mandato dei cittadini;

che il signor Dioniso Brunelli è stato eletto consigliere della provincia di Verona in seguito alle dimissioni dell'assessore Moretti rassegnate il 13 luglio;

che la provincia di Verona in data 13 luglio ha inviato al consigliere Brunelli la lettera di convocazione per il consiglio provinciale del 16 luglio con raccomandata a.r. espresso, recante timbro 13 luglio 1999;

che tale raccomandata, recante dati del destinatario ed indirizzo corretti, è stata consegnata all'interessato il 19 luglio, dopo che il 17 luglio gli era stato notificato l'avviso per andare a ritirare la lettera;

che comunque la raccomandata è giunta oltre il termine di convocazione del consiglio;

che Negrar dista da Verona solo pochi chilometri,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga inaccettabile un tale disservizio che, oltre a ledere i diritti dei rappresentanti del popolo, va a dimostrare ancora una volta come le Poste siano un ente che rappresenta uno spreco di pubblico denaro come si evince dalla recente sentenza della Corte dei Conti, la cui gestione, nell'era dei computer, dei fax, di internet, dei telefonini, della posta elettronica, lo sta rendendo sempre più inutile.

(4-15985)

PEDRIZZI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che l'interrogante, da lungo tempo, ha sottoposto all'attenzione del Governo e del Ministero preposto la gravità delle condizioni in cui è costretta ad operare l'amministrazione giudiziaria della provincia di Latina;

che «il pesante verdetto sullo stato della giustizia in provincia di Latina lascia pochi margini di appello»: questo è quanto riportato anche ultimamente dalla stampa, doverosa di rendere nota una situazione asso-

lutamente insostenibile che, davanti al più negativo disinteresse del Ministro competente, ha costretto l'intera categoria degli avvocati a rappresentare una vibrata protesta per le carenze di magistrati e di personale amministrativo;

che, relativamente alla situazione dell'organico, va ricordato che il recente decreto ministeriale del 17 maggio 1999, nel rideterminare proprio le varie piante organiche in attuazione del giudice unico, ha previsto – per il tribunale di Latina – 36 magistrati giudicanti e 13 pubblici ministeri, tutto ciò quando, sin dal 1992, lo stesso Consiglio superiore della magistratura – valutati i carichi di lavoro e la densità demografica – aveva giudicato indispensabili 44 magistrati giudicanti;

che su tale pesante situazione grava oggi un altissimo *turn-over* con ruoli che vengono «congelati» per molto tempo e situazioni di maternità e pensionamento che non trovano le necessarie sostituzioni nei tempi dovuti;

che, anche relativamente ai collaboratori ed agli operatori amministrativi, si assiste ad una incomprensibile valutazione della necessità di personale in termini «inversamente» proporzionali ai carichi di lavoro e, in pratica, nonostante il continuo aumentare dei procedimenti pendenti, si è prevista una riduzione del personale di circa 20 unità;

che, al denunciato problema di funzionalità degli uffici, si aggiunge quello più specificatamente logistico: un problema di spazi e di siti differenziati, mentre l'agognata realizzazione della cittadella giudiziaria non sembra essere stata presa nella dovuta considerazione nel momento in cui si sono resi disponibili i fondi ministeriali destinati proprio all'edilizia giudiziaria, rimasti – per l'amministrazione giudiziaria di Latina – un possibilità (forse) svanita nel nulla;

che, allo stesso modo, ancora rimane lettera morta la vibrata quanto documentata richiesta della realizzazione di una sezione staccata di corte d'appello;

che, per tradurre in cifre lo stato di gravità di uno solo dei tanti uffici e settori giudiziari, va detto che – ad oggi – risultano pendenti, sullo stesso magistrato, circa 1.500 fallimenti e che vi sono circa 5.000 esecuzioni immobiliari la cui fissazione di prima udienza sarebbe datata al 2004,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza della gravità di quanto esposto e di quanto ne derivi in termini di «impossibilità» di una gestione efficace della giustizia;

se il Ministro in indirizzo intenda riferire al Parlamento con la massima urgenza sulla situazione e sulle condizioni della giustizia nella provincia di Latina prevedendo la necessità di acquisire anche dagli stessi operatori locali – avvocati e magistrati – i dati reali ed effettivi dei loro incarichi al fine di individuare, in tempi ragionevoli, un concreto piano di ristrutturazione e riorganizzazione che, mentre assicuri l'effettivo controllo del territorio da parte dello Stato, garantisca e restituisca ai cittadini la piena fiducia nella giustizia, senza trascurare la necessità di restituire il dovuto rispetto e decoro al lavoro dei magistrati, degli avvocati e di tutti gli altri operatori di questo settore.

(4-15986)

CURTO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la città di Fragagnano (Taranto) è rimasta fortemente scossa dall'efferato episodio criminoso perpetrato contro il sindaco di quella città, episodio criminoso manifestatosi con alcune fucilate esplose contro la casa abitata dai genitori del primo cittadino;

che tale fatto inquietante segue altri episodi gravi accaduti negli ultimi tempi in quella fascia di territorio jonico;

che, fatto emblematico, un altro episodio grave e similare è stato perpetrato contro il capo tecnico comunale della stessa città di Fragagnano,

l'interrogante chiede di conoscere le valutazioni del Governo su quanto avvenuto e quali siano le iniziative che s'intenda assumere per garantire agli amministratori comunali l'esercizio puntuale delle loro funzioni senza i condizionamenti provenienti dalla criminalità sia comune che organizzata.

(4-15987)

BORTOLOTTO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che un regio decreto del 1939 demanda alle soprintendenze, quali organi periferici del Ministero per i beni culturali, il compito di tutelare il grande patrimonio costituito dai beni artistici ed ambientali del nostro paese;

che nell'ambito delle suddette competenze rivestono particolare rilevanza le importanti funzioni di catalogazione, conservazione e salvaguardia;

che la soprintendenza ai beni culturali ed ambientali con sede a Verona ha compiti di vigilanza su una fascia territoriale di considerevole ampiezza, che comprende le province di Verona, Vicenza e Rovigo;

che tali province vantano un ampio patrimonio artistico-ambientale, nell'ambito del quale in particolare vanno ricordati i palazzi vicentini, inseriti nel patrimonio mondiale dell'UNESCO;

che desta preoccupazione ed anche sorpresa il fatto che la soprintendenza di Verona, della cui importanza si è detto, sia retta da più di un anno da un reggente provvisorio al posto di quello effettivo;

che il personale tecnico è gravemente carente, in particolare per quanto riguarda i profili di geometri, architetti, naturalisti, esperti in conservazione dei beni culturali e in restauro;

che tale carenza non permette di seguire con la dovuta celerità e con lo scrupolo necessario l'iter delle pratiche, sempre più numerose, sottoposte alla soprintendenza, col risultato che molte pratiche vengono risolte con il silenzio-assenso;

che il personale non è in grado di monitorare costantemente il patrimonio artistico ed ambientale vincolato e/o notificato nonchè di verificare la presenza sul territorio di manufatti di pregevole fattura e valore artistico non ancora notificati e meritevoli di essere sottoposti a notifica;

che a causa di tale carenza di personale la soprintendenza non ha ancora recentemente potuto impedire l'abbattimento di una palazzina *liberty* sita nel comune di Vicenza, per la quale era all'esame la proposta di notifica,

l'interrogante chiede di sapere:

per quale ragione la soprintendenza di Verona venga lasciata in un tale stato di abbandono;

quando verrà nominato il reggente effettivo della soprintendenza di Verona per dare maggiore credibilità e pregnanza al ruolo della soprintendenza stessa;

se non si ritenga opportuno ampliare il personale tecnico a disposizione della soprintendenza, soprattutto in considerazione dell'ampiezza territoriale e dell'abbondanza di beni culturali ed ambientali di competenza della stessa.

(4-15988)

PORCARI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* – Premesso:

che la recente sentenza della prima sezione del tribunale civile di Roma (n. 21060 del 27 novembre 1998), nel ricorso di 385 emofiliaci contro il Ministero della sanità per le infezioni trasmesse dai prodotti derivanti dal sangue, acquistati dal Ministero della sanità e distribuiti attraverso il Servizio sanitario nazionale (farmacie e/o ospedali), ha accolto le istanze dei ricorrenti, riconoscendone il diritto a un risarcimento del danno («biologico, morale, materiale e alla vita di relazione»), in aggiunta all'indennizzo di «solidarietà» di cui alle leggi n. 210 del 1992 e n.238 del 1997;

che tale azione giudiziaria costituisce l'avanguardia di un problema di dimensioni maggiori, anche se ben circoscritte;

che gli emofiliaci, in quanto malati cronici, segnalano come il loro caso differisca significativamente da quello di altri cittadini infettati da una o comunque da un numero ben preciso e individuabile di trasfusioni poichè, a causa della natura stessa della loro malattia, erano costretti a fare uso di tali prodotti fin a 30 volte all'anno, al punto che il loro trattamento è stato definito «obbligato» e assimilato a quello obbligatorio dei vaccinati;

che si deve tener conto della gravità estrema del danno subito dagli 820 fra essi infettati dall'HIV (oltre 400 dei quali sono poi deceduti per AIDS) e dai circa 3.500 complessivamente infettati dai virus dell'epatite B e C;

che la conoscenza delle dimensioni esatte del problema (ottenuta dal Ministro attraverso le leggi n. 210 del 1992 e n. 238 del 1997) consente una previsione di spesa ben definita,

si chiede di sapere:

cosa si sia fatto e cosa si intenda fare per risolvere la situazione descritta e rendere così finalmente giustizia a chi, già affetto da una grave malattia congenita, vittima incolpevole, ha pagato anche con la vita colpe e negligenze sulla farmaco-sorveglianza e ritardi sul piano sangue;

come mai non si sia mai chiesto alle case farmaceutiche del settore degli emoderivati di concorrere con una parte rilevante dei profitti degli anni '80 e '90 alla transazione di questa causa.

(4-15989)

RUSSO SPENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la KFOR non è in grado di tutelare – al contrario di quanto affermato dall'onorevole D'Alema al «Costanzo Show» – tutte le minoranze del Kosovo; lo dimostrano drammaticamente le decine di civili Rom e serbi uccisi in quella provincia dopo l'ingresso delle truppe della NATO;

che la decisione del Viminale di non riconoscere più alle persone in fuga dal Kosovo lo *status* di profugo e di considerarli al contrario alla stregua di clandestini da respingere è stata duramente contestata da organizzazioni come l'ACNUR ed Amnesty International che la considerano, a ragione, illegittima sotto il profilo del diritto umanitario;

che tra l'asfalto bollente e gli abitacoli di *roulotte* con temperature che a volte superano i 35 gradi nel solo campo di Bari-Palese ci sono 541 Rom fuggiti alle persecuzioni (208 bambini, 149 uomini e 184 donne) che rischiano adesso di essere rimpatriati a forza in un luogo che è loro ostile e pericoloso;

che frasi come quelle espresse dall'onorevole D'Alema nella trasmissione televisiva in precedenza citata, ad esempio «La guerra è finita, potete tornare», oltre che apertamente ciniche, rischiano di diffondere ulteriore disperazione in gente che non ha più casa e che fugge da una silenziosa, ma non per questo meno odiosa, pulizia etnica,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga doveroso cancellare immediatamente il provvedimento – avvisando di questo le questure ed i posti di frontiera – concedendo il diritto di asilo e la protezione umanitaria ai profughi Rom del Kosovo, fino a quando non saranno ristabilite le condizioni di sicurezza per un rientro nelle case e nei villaggi di provenienza;

se non ritenga che il continuare a tagliare fuori la Repubblica della Jugoslavia dai piani di ricostruzione proposti dalla comunità internazionale – in considerazione della distruzione provocata dai bombardamenti della NATO – sia in contraddizione con il desiderio del Governo di non vedere arrivare più profughi sulle nostre coste;

se non ritenga inoltre di dover porre questo problema all'attenzione degli altri paesi dell'Unione europea, persuadendoli invece della necessità di includere la Jugoslavia nei piani di ricostruzione e di rilancio dell'economia.

(4-15990)

DI PIETRO, MAZZUCA POGGIOLINI. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che tra il 18 ed il 22 maggio 1999 sono stati pubblicati, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Parte seconda – Inserzioni

i bandi delle gare di appalto pubblico di fornitura emessi dal Ministero di grazia e giustizia per i provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria, con procedura aperta e con le modalità del pubblico incanto, concernenti la somministrazione giornaliera di pasti crudi completi, comprensivi di colazione, pranzo e cena, da cucinare negli istituti penitenziari per il vitto dei detenuti, nonché l'affidamento della gestione del servizio cosiddetto di «sopravvitto», riguardante l'acquisto diretto da parte dei detenuti di generi di conforto venduti dall'azienda aggiudicataria a prezzi di mercato;

che in tali bandi veniva esclusa l'applicazione del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante il testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive nn. 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE, applicandosi la norma di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, in attuazione delle direttive nn. 93/36/CEE e 97/52/CEE, che recita testualmente: «Articolo 4. Forniture escluse. 1. Sono escluse dall'applicazione del presente testo unico: (omissis)c) le forniture dichiarate segrete o la cui esecuzione richiede misure speciali di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato»;

che il pericolo contrattuale delle forniture ha avuto inizio con il 1° luglio 1999 e terminerà con il 31 dicembre 2000, mentre il termine per la presentazione delle offerte da parte delle aziende interessate è stato fissato al 21 giugno 1999, entro le ore 14;

che l'importo complessivo di questa serie di gare supera i 140 miliardi di lire, cui va aggiunto il 10 per cento di imposta sul valore aggiunto, per un totale di 154 miliardi di lire, calcolato su un prezzo *pro capite* a base d'asta di 5.515 lire, più IVA al 10 per cento, di diaria giornaliera, moltiplicato per la popolazione carceraria presunta nell'ambito di ciascun provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria;

che a tale importo bisogna aggiungere la cifra relativa alla gestione del «sopravvitto», stimata pari, se non superiore, arrivando a determinare una spesa complessiva presunta di oltre 300 miliardi di lire, per metà a carico dell'amministrazione penitenziaria e per il restante imputabile direttamente ai detenuti;

che il credito di aggiudicazione prescelto dall'amministrazione appaltante è stato quello della «offerta al ribasso», con le modalità di cui agli articoli 69, 72, 73, comma 1, lettera c), 75, 76, 77, 78 e 81, commi 1, 2 e 3, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, subordinatamente alla verifica delle offerte effettuata a norma dell'articolo 19 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;

che alle gare potevano partecipare società o raggruppamenti di imprese o consorzi che fossero in possesso di dichiarazioni bancarie da

cui risultasse la solvibilità dell'impresa in relazione all'importo a base d'asta, ovvero di attestazioni bancarie di concessioni di fido di valore corrispondente almeno al 30 per cento di tale importo, avessero realizzato un fatturato globale, IVA esclusa, nel triennio 1996-1998 di importo non inferiore al triplo dell'importo a base d'asta di ciascuna gara, avessero realizzato tale fatturato, sempre IVA esclusa, in un minor periodo, comunque non inferiore a due anni, purchè con un valore medio annuo non inferiore al valore complessivo del lotto prescelto per concorrere, come risultante da attestazioni dei principali clienti, sulla base di importi distinti per i pasti crudi completi e per ciascuna categoria di «sopravvittuto»;

che in caso di partecipazione alle gare di associazioni temporanee di imprese o di consorzi il 60 per cento dei requisiti doveva essere posseduto, rispettivamente, dall'impresa capogruppo o da almeno una consorziata, mentre tutte le imprese associate temporaneamente, o almeno il 50 per cento di quelle consorziate, dovevano possedere la certificazione UNI EN ISO 9000;

che è evidente che l'amministrazione abbia inteso verificare, attraverso tali dichiarazioni, le capacità tecniche, economico-finanziarie e l'idoneità professionale dei partecipanti, al fine di stabilire in via preliminare se gli aspiranti contraenti presentassero caratteristiche tali da poter correttamente e seriamente assumere l'impegno contrattuale;

che il capitolato speciali d'oneri, a disposizione presso ciascun provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, specificava le caratteristiche merceologiche dei prodotti alimentari oggetto di fornitura, i menu stagionali, le ricette con la specificazione degli ingredienti, e riportava, oltre allo schema di contratto, le tabelle vittuarie applicative sulla cui base formulare l'offerta ed i prezzi parziali; si trattava di uno schema sintetico, che però costringeva ogni impresa partecipante ad indicare il prezzo unitario dei generi oggetto di fornitura, in considerazione dei menu applicati e delle razioni quotidiane, offrendo uno strumento sufficientemente analitico per la verifica della composizione del prezzo proposto in offerta; nello schema andava anche indicata la percentuale di incidenza degli oneri penitenziari, delle spese generali e dell'utile previsto;

che una siffatta impostazione della gara sembrava essere la premessa di un serio confronto tra aziende con grandi capacità tecniche, e non solo gestionali, in grado di fornire anche un'analisi accurata del tipo di servizio e delle specifiche richieste dell'amministrazione;

che si è invece assistito, in sede di procedimento di aggiudicazione, all'apertura di offerte che riportavano ribassi di oltre il 50 per cento rispetto al prezzo a base d'asta, senza che i prezzi anormalmente bassi fossero oggetto di verifica a norma dell'articolo 19, commi 2, 3, e 4, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, per cui l'amministrazione appaltante avrebbe dovuto chiedere di verificare tutte le offerte che presentassero una percentuale di ribasso superiore di un quinto alla media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse;

che gli opportuni chiarimenti avrebbero dovuto essere richiesti per iscritto alle aziende che avessero formulato offerte al ribasso oltre il limite stabilito con il criterio sopra descritto, pretendendo precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti, nonchè valide motivazioni ed elementi concreti giustificativi del prezzo offerto, da vagliarsi attentamente a cura dell'amministrazione appaltante, che avrebbe dovuto accettarle o disattenderle sulla base di motivate e specifiche argomentazioni;

che così non è stato in moltissime delle fasi di aggiudicazione ad opere di diverse commissioni di gara; i verbali di diverse commissioni aggiudicatrici testimoniano l'accettazione di offerte anomalamente basse, sulla base della sola documentazione presentata in sede di offerta e degli atti del seggio, senza che sia stata ritenuta necessaria la produzione di chiarimenti per iscritto e di documentazione da parte delle aziende a dimostrazione della congruità del prezzo offerto;

che esemplificativo è il caso del lotto numero 86, relativo all'istituto «Regina Coeli», ricadente nell'ambito del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria del Lazio, uno dei lotti più consistenti, pari a lire 4.028.156.000, aggiudicato ad una ditta che ha offerto un ribasso del 50,26 per cento, pari a lire 2.723 di diaria giornaliera, mentre il limite massimo di ribasso, secondo il criterio sopra descritto, era fissabile al 38,35 per cento, in considerazione della media aritmetica delle altre percentuali di ribasso delle offerte, aumentate di un 20 per cento;

che altro caso, è quello del lotto numero 87, relativo all'istituto «Rebibbia», pari a lire 8.469.922.250, aggiudicato a lire 2.533 di diaria giornaliera, con un ribasso del 54,07 per cento, mentre il limite massimo di ribasso, sempre in base al criterio di cui sopra, era fissabile al 51,53 per cento;

che la discrezionalità rilevabile dal comportamento assunto in sede di aggiudicazione da parte dell'amministrazione appaltante, se risulta comprensibile alla luce del forte risparmio economico a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, derivante dall'aggiudicazione al prezzo più basso, non pare ispirata ad una efficace amministrazione della cosa pubblica, in quanto comporta l'impossibilità di garantire un pasto crudo, completo di colazione, pranzo e cena, dignitoso in termini qualitativi e di servizio, sulla base di un prezzo di 2.533 al giorno per detenuto;

che tale incongruità di fatto poteva essere verificata immediatamente dalle commissioni aggiudicatrici sulla base delle tabelle vittuarie, i cui prezzi per i singoli generi forniti, in considerazione di diarie giornaliera così basse, avrebbero fatto riscontrare facilmente anomalie ed errori di cui chiedere ragione;

che resta, inoltre, da verificare quante offerte siano state presentate solo per disturbare l'equilibrio delle gare, ovvero per alterare le medie, senza alcuna intenzione di impegno contrattuale su prezzi la cui remunerazione risulta difficilmente spiegabile;

che risulta agli interroganti che sia stata redatta una nota del Ministero di grazia e giustizia, la n. 609634 del 23 giugno 1999, con la

quale si dettava alle commissioni aggiudicatrici un criterio univoco di valutazione delle offerte anomale, essendo stata l'amministrazione «spiazzata» dalle offerte basate su vertiginosi ribassi percentuali, tanto da dover «sanare» con urgenza la situazione,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri interrogati intendano porre in essere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, per ovviare ai risultati di tali procedimenti amministrativi, i cui esiti paiono molto preoccupanti in relazione al delicato servizio che si chiede venga svolto per un'utenza così particolare e degna di riguardo quale quella della popolazione carceraria italiana, che dovrà sopportare gli inconvenienti legati ai sostanziosi interessi economici generali da tali forme di pubbliche forniture;

quali urgenti provvedimenti si intenda adottare per porre rimedio all'acclarata impossibilità di fornire in termini «corretti» una giornata alimentare completa ai detenuti, costretti pertanto ad integrare la propria alimentazione con l'acquisto del noto «sopravvitto», a loro spese ed a costi di gran lunga superiori ai prezzi di aggiudicazione delle forniture, come può facilmente riscontrarsi dalla prassi in essere presso gli istituti di pena, ove le stesse ditte aggiudicantisi gli appalti per il vitto gestiscono gli spacci interni con un evidente – se dimostrato – e colpevole interesse a deprimere la qualità e la quantità del vitto assicurato per sviluppare un anomalo maggior consumo «libero» di prodotti alimentari a prezzi da esse stesse stabiliti, in un regime di assoluto monopolio.

(4-15991)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio):

3-03009, dei senatori Figurelli ed altri, sul quadro analitico delle detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia di cui alla legge n. 449 del 1997 e al decreto del Ministro delle finanze n. 41 del 1998.

